Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

KAIS. KÖN. HOF- BIBLIOTHEK
43.698-B
Alt-

S. A. 62. E. 43.

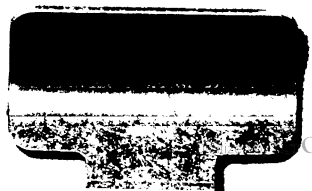

oogle

42698-B.

Digitized by Google

Digitized by Google

Bibliotheca Cancell. Italica

NUOVA RACCOLTA

DI TUTTE

LE CARTE PUBBLICHE,

LEGGI, E PROCLAMI

STAMPATE, ED ESPOSTE

NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI

DI VENEZIA

E SUE PROVINCIE

DOPO IL FELICE INGRESSO DELL'ARMI AUSTRIACHE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

VOLUME NONO.

VENEZIA 1798.

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Permissione, e Regio Privilegio.

Digitized by Google

T. Livius. *præf.*

DOCVMENTA IN ILLVSTRI POSITA MONVMENTO INTVERE: INDE TIBI TVAEQVE REIPVBLICAE, QVOD IMITERE, CAPIAS; INDE FOEDVM INCOEPTV, FOEDVM EXITV, QVOD VITES.

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

RElativamente alla Notificazione di questo giorno, con cui vengono richiamati alla piena loro osservanza gli antichi ordini, e discipline vigenti all' Epoca 1. Gennajo 1796. in proposito delli due Regj Dazj Ducato per Botte, e Vino a Spina della Città e Territorio di Padova, trova l' Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze non meno necessarj a mantenere in un perfetto regolato sistema la Sagoma de' Vettolari, li seguenti ordini, e prescrizioni raccolti nelli Proclami 5. Giugno 1755., e 5. Gennaro 1764. che con provvide Determinazioni del passato Governo, venivano di tempo in tempo ravvivati, e in virtù delle quali.

„ I. Resta permesso a chiunque tanto Particolare, quanto Oste, Magazziniere, Luogo Pio, Monastero, o altro simile Corpo di poter introdurre nella Città, e Luoghi suddetti le Uve tanto con Vettolaro dell' una, e dell' altra portata con il Colmo naturale già assentito dalla Pubblica Autorità, quanto con Tina, dovendo però così li Vettolari, che la Tina essere Sagomati a norma delle Leggi, e ridotte le Intestadure de' Vettolari a tenor del Decreto del Senato 16. Agosto 1763., cioè a dire

Digitized by Google

„ levabili per Oncie otto, e un quarto dal
„ suo totale, che deve essere di Oncie tren-
„ tauna, e mezzo, per poter appropriare del-
„ la porzione di Tavola ammovibile alle oc-
„ correnze, e del mezzo, e dell'intiero Vet-
„ tolaro.

„ Il Pagamento de' Dazj dovrà seguire ri-
„ spetto alle Tine col ragguaglio di Mastel-
„ li dieci Veneziani, tale esser dovendo la
„ loro tenuta, e rispetto alli Vettolari col
„ ragguaglio di Mastelli dodici, e mezzo
„ Veneziani, per quello sia il Vettolaro in-
„ feriore, e di Mastelli ventidue, e mezzo
„ Veneziani per quello sia l' intiero Vetto-
„ laro.

„ II. Che riconfermata all'incontro la proi-
„ bizione dell' uso dannatissimo dei Colmi
„ artifiziosi d' Uve, chiunque nell'avvenire
„ fosse sì ardito di voler introdurre alcun
„ Vettolaro con qualunque lateral sostegno
„ di Canne, Rami di Vigna, Stuore, o al-
„ tro inventato dalla malizia per vizioso, ed
„ eccedente Colmo, dovrà soccombere al
„ Pagamento d' una metà di più del dovuto
„ intiero Dazio, nè dovrà esser permessa
„ l' introduzione di tal Vettolaro, se non
„ previo il Pagamento nelle misure sud-
„ dette.

„ III. Come poi è risoluta *Sovrana volon-*
„ *tà*, che tutti li Vettolari siano ridotti al-
„ la Sagoma, e contrassegnati col Bollo, co-

„ sì

Digitized by Google

„ sì se mai per avventura venisse introdot-
„ to alcun Vettolaro non Sagomato, e Bol-
„ lato, dovrà senza veruna eccezione sotto-
„ stare al Pagamento del doppio Dazio, nè
„ gli sarà mai permesso d' uscire dalla Cit-
„ tà, se non ridotto prima alla prescritta Sa-
„ goma, e Bollo.

„ IV. E perche è pur troppo ragionevole
„ il credere, che siano corse delle artifizio-
„ se frodi ne' Vettolari anco Sagomati, e
„ Bollati, così per colpa d' infedeltà nel Mi-
„ nistro Bolladore, come per colpa di mali-
„ zia ne' Proprietarj, dovranno a cadauna
„ Porta della Città dalli *Presentini di Finan-*
„ *za* essere custodite in tante Bacchette di
„ ferro bollate col Pubblico Impronto, le
„ giuste misure raccolte già, e spiegate nel
„ Proclama approvato dal Senato li 8. Apri-
„ le 1752. con dette misure nel momento,
„ che saranno per uscire dalle Porte li Vet-
„ tolari vuoti potrà farsi con verità, e faci-
„ lità dalli *Presentini* suddetti il loro rincon-
„ tro, e di quelli che fossero rilevati vizia-
„ ti, ed eccedenti, dovrà esser da' medesimi
„ per ordine della *Regia Intendenza Provin-*
„ *ciale* praticato il fermo, onde in seguito
„ assicurata alla Giustizia della verità della
„ colpa, sia in ogni caso proceduto crimi-
„ nalmente contro il Colpevole Bollatore,
„ dichiarati essi Vettolari eccedenti, e vizia-
„ ti di Contrabbando, e soggetti all' irremissi-

„ bil

Digitized by Google

„ bil pena d' esser abbrucciati, e condannato
„ il Proprietario al Pagamento del doppio
„ Dazio, oltre quelle maggiori pene, che
„ fossero adattate alla qualità della frode, e
„ che paressero alla Giustizia.

„ V. A benefizio della povertà restano ri-
„ confermati li provvisionali Decreti 30. A-
„ gosto 1753., 30. Maggio, e 29. Agosto
„ 1754. nel proposito delli Cesti, co' quali
„ pure vengono introdotte Uve in questa
„ Città, dovendo andar esenti dal Pagamen-
„ to d' ogni Dazio quelli Cesti d' Uva, che
„ non oltrepassano Libbre dodici di peso;
„ Li Cesti poi denominati Piloti, che non
„ eccedono il peso ordinario di Libbre tren-
„ ta poco più, poco meno, resteranno sog-
„ getti al solo Pagamento di Soldi due, e
„ Piccoli sei Valuta Piazza per cadaun Ce-
„ sto, e così di Soldi cinque per ogni Col-
„ lo. Ma perchè non deve esser fatto abuso
„ di questa pubblica caritatevole indulgenza,
„ resta assolutamente proibita l' introduzione
„ di maggior tenuta, che a Collo, o a Brac-
„ cio, o in altro modo volessero passare in
„ qualità di Piloti, sebben di diversa natu-
„ ra, ferma per altro quanto alle Some, e
„ mezze Some, o sian Cestoni l' osservanza
„ della Tariffa approvata dal Senato con Du-
„ cali 12. Agosto 1752.

„ VI. E perchè l' introduzione d' Uva in
„ Cesti, e Colli è stata soltanto permessa

„ ad

Digitized by Google

„ ad uso, e benefizio della povertà, e ven-
„ gono le sopraddette, facilità, e agevolezze
„ dalla *Sovrana Carità* accordate a sollievo
„ principalmente de' Poveri riguardati con
„ occhio di pietà, e di paterna predilezione,
„ perciò le Uve in tal modo introdotte do-
„ vranno a drittura esser portate nella Pub-
„ blica Piazza, per ivi esser vendute a be-
„ nefizio de' Poveri, esclusa qualunque com-
„ preda, ed inchietta, che venisse procurata
„ per le Contrade da qual si sia Persona,
„ e specialmente da' Osti, Magazzinieri, Lo-
„ candieri, e qualunque altro Venditor di
„ Vino, a' quali resta espressamente proibi-
„ to il comprare, o far comprare l'Uva so-
„ lita portarsi in Città dai Contadini in
„ Cesti, Colli, Cestoni, o sian Some, e
„ mezze Some, in pena a Contraffacenti
„ della perdita delle Uve, che fossero da
„ esse comperate ed inchiettate, e così
„ del Mosto, o Vino da esse provenien-
„ te. "

Quanto importa ai riguardi della Regia Finanza, che sieno pienamente osservate le presenti Determinazioni, altrettanto sarà vigile la Regia Intendenza Provinciale, affinchè dalle Guardie di Finanza, o Presentini non nascano inutili vessazioni per qualunque introduzione di poca, o molta quantità di Uve, al qual effetto sarà la presente fatta stampare, e rimessa alla Regia Intendenza

Pro-

Digitized by Google

Provinciale di Padova per la Generale pubblicazione, ed integrale sua esecuzione.

Venezia li 24. Agosto 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze

DE LOTTINGER.

IL REGIO SUPREMO

TRIBUNALE DI SANITA'

DI VENEZIA.

CONfortati essendo i riscontri pervenuti dal General Comando di Cattaro intorno il Morbo contagioso, che afflisse la Turca Albania intieramente cessato in Scutari, e di molto diminuito in altre Località di quella Provincia, desideroso questo Regio Supremo Tribunale di recare sollecito sollievo al Commercio; Quindi è, che il medesimo decreta, e decretando prescrive; Che sia ridotta la Contumacia imposta alle Imbarcazioni procedenti dalle Bocche di Cattaro, Castel Nuovo, Budua, Curzola, e lo Stato di Ragusi

Digitized by Google

gusi ad una semplice riserva di giorni sette senza sbarco di Effetti dal Bordo de' Bastimenti, del qual benefizio parteciperanno tanto le Imbarcazioni arrivate, quanto quelle che arrivassero dalle Località suddette.

Sarà il presente stampato, pubblicato, e ne saranno spediti degli Esemplari agli Stati Oltremare di S. M. I., e R. l' Augustissimo Nostro Sovrano, ed agli Esteri Corrispondenti per lume; & sic &c.

Dat. dal Regio Supremo Tribunale della Sanità di Venezia li primo Settembre 1798.

(*Zampiero Grimani Consiglier intimo attuale Presidente.*

(*Lunardo Dolfin Aggionto.*

(*Marco Molin Aggionta.*

(*Mattio Zambelli Aggionto.*

(*Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.o Aggionto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

Digitized by Google

IL REGIO SUPREMO

TRIBUNALE DI SANITA'

DI VENEZIA.

COnfinate a due soli principali oggetti le Leggi, le Cure, e gli Studj del Regio Supremo Tribunale di Sanità, da' quali, come da due tronchi sorgono, e si spandono i rami della immensa gelosissima materia di Salute; cioè a preservare immune questa Città, e Provincie alle di lui sollecitudini raccomandate, dall' insidie esterne, e ad allontanare i rei concorsi interni: quanto s' occupa incessantemente nella verificazione delle Leggi all' ottenimento del primo, altrettanto non ommette tutto quello, che condur possa al conseguimento del secondo.

Tali e tante, sì varie e continue sono da una parte le fonti dell' interne insidie alla comune Salute, e per la costituzion topografica di questa Città, e per la sua Plaga, e per i metodi della vita sociale, e per gli abusi delle Arti, e Mestieri; e dall'altra, tante sono le discipline sapientissime fin da' remoti tempi piantate per allontanarne gl' effetti funesti, che a presidio dell' importante oggetto basta di risolutamente richiamar queste al loro primitivo vigore.

Quin-

Digitized by Google

Quindi è, che la prudenza, e responsabilità di questo Regio Supremo Tribunale, riconosciuto l'aggregato pernicioso, e venefico di tanti, e così sparsi nell'interno dell'abitato, Odori provenienti spezialmente da ancorchè sani Baccaladi, Pesci Salati, Fumati, e Cotti, o Marinati, nonchè da Budellami, e Formagli, riposti in mal adattati Magazzini, Case, od altri Luoghi terreni, come dall' Istallazion nostra a questa parte risulta da moltiplici ricorsi d' intere Famiglie, e Contrade qua, e là sparse, e per gravissimo incomodo, e per conseguenti Malattie; devenne a commettere accurata informazione, e consiglio al Sacro Collegio de' Medici Fisici di questa Città, ed al Protomedico del Tribunale.

Riportate da questi le più dimostranti asseveranze scientifiche delle quasi endemiche Malattie conseguenti, e la più robusta, ed efficace insinuazione d' allontanarne le cause dal centro della Città stessa, con suggerimenti di discipline per la maggior preservazione anco de' Generi sopradescriti, provatosi per esperienza che le frequenti visite, le perizie, e gl' asporti de' guastati Articoli, le Ammonizioni, i Castighi non sono sufficienti a difendere questa Capitale da' mali che per fatale abbandono derivano dal raccogliere nel suo interno, oltre a cinquanta di si dannosi recipienti: E viste le Leggi sul

Digitized by Google

proposito, questo Regio Supremo Tribunale non tarda più di accorrere all' ormai, da tanti danneggiati, sospirato presidio, nel richiamare anche quelle medesime salutari prescrizioni alla loro vigorosa, e robusta osservanza; e però ordina, e severamente comanda.

I. Che dall' Epoca del presente entro lo spazio di Mesi otto al più debbano tutti li Baccaladi, pesci Salati, Fumati, Cotti, o Marinati, li Budellami, e Salamoje, ed i Formagli essere trasportati od alla Giudecca, o nelle situazioni estreme di questa Città, e confinanti con la Laguna di S. Giobbe, le Fondamente Nuove, S. Francesco della Vigna, S. Andrea, S. Marta, escluso tutto l' interno della Città, e la parte estrema di essa nella Plaga esposta al Mare.

II. Che debba ogni Proprietario, Mercadante, o Botteghiere, innanzi di firmar l' Affittanza del Magazzino, o Casa per riporvi tali Generi, rassegnare l' Affittanza stessa a questo Supremo Tribunale, per ottenerne *gratis* la Licenza in iscritto, onde sia prima riconosciuto il luogo a tenor delle Leggi.

III. Che sarà fiscata la Merce a quello, che entro il prescritto termine, non avesse verificato il comandato trasporto; la qual Merce, sana che sia, verrà disposta a benefizio de' Poveri della rispettiva Contrada.

IV. Che o da Proprietarj, o dagli Affittua-

Digitized by Google

tuali debba essere consegnato, e conservato il Magazzino, od altro recipiente con sana, e perfetta intonaccatura nelle Pareti di Muro, proibendosi le Tavole, con Selciato di Pietra, e con Ruota ventilatoria di Latta nelle Finestre, e che sieno pure costruiti nel più interno di essi recipienti dei Scollatoj, o Condotti ben custoditi, onde ci versino in sotterranee Cloacche le vecchie Salamoje, ed altre raccolgibili separazioni.

V. Che li Bottegaj non possano in seguito tenere di detti Generi a consumo nelle loro Botteghe che l' occorrente di smercio rispettivo per un Mese dal primo Novembre sino al tutto Aprile, e per una Settimana da primo Maggio a tutto Ottobre.

VI. Che ogni Anno prima della State sieno visitati da' Periti del Supremo Tribunale li Magazzini, o recipienti suddetti, onde separare le corrotte dalle sane materie; e non trovando verificate le contemplate discipline, saranno fatte eseguire a Spese del Proprietario de' Generi, quali visite verranno ripetute nel corso dell' Estiva Stagione per assicurarsi della buona qualità dei Generi stessi.

VII. Che sarà dal Tribunale formata un' esatta Anagrafi degl' attuali Magazzini, od altro di tali Generi, onde tutti subiscano alle comandate prescrizioni.

VIII. Che chiunque mancherà ad alcuni di questi ordini nostri risguardanti la conserva-

Digitized by Google

vazione de' Magazzini, e Generi, caderà nella pena *illico* di Duc. 100. V.C., e con altre ad arbitrio a' recidivi, accettandosi anco le secrete Denunzie, e promettendosi la metà della pena al Denunziante, e l'altra metà alla Pia Fraterna de' Poveri della rispettiva Contrada.

IX. Che sieno, e s' intendano repristinate nel loro vigore anche tutte l' altre moltiplici antiche, e recenti Legislazioni non derogganti in materia d'Odori, Fummi cattivi, e Fabbriche producenti tali effetti, comprese quelle delle corde da Violino, sopra la generalità totale delle quali pur veglierà incessantemente il Tribunale per la loro osservanza.

X. Che il presente sia stampato, pubblicato, e diffuso a comune notizia, ed esecuzione, e consegnata Copia a tutti li Capi dell' Arti sopradescritte per distribuirne gli Esemplari a cadaun Individuo.

Dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia primo Settembre 1798.

(*Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*
(*Lunardo Dolfin Aggionto.*
(*Marco Molin Aggionto.*
(*Mattio Zambelli Aggionto.*
(*Zan Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggionto.*

Gio: Vicenzo Misolini Nod.

LA

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE
ALLE VETTOVAGLIE.

NEglette in questi ultimi tempi le moltiplici provide Leggi, emanate per oggetti giustissimi di Erario, e di Disciplina de' Mensuali Calamieri del Vino, formati sulle basi del vero costo del Genere, risultante col mezzo delle prescritte legali Notifiche, ed essendo risoluta, spiegata intenzione dell' Augusto Nostro Sovrano di volere richiamate alla più esatta osservanza le suddette Leggi, vigenti all'Epoca del 1796.; quindi è, che colla presente si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Primo. Che d'ora innanzi relativamente ai Proclami in data 18. Aprile 1766., e 17. Settembre 1779. viene assolutamente inibita l'Introduzione, e Vendita al minuto ne' Bastioni, ed Osterie di questa Città, delli Vini tutti della Dalmazia, Istria, ed Isole del Quarner, o di qualunque Estera provenienza.

Secondo. In vista delle attuali circostanze, nelle quali il prezzo del Vino supera la misura dei Soldi 21. la *Boccia*, resta per ora permesso a tenor delle Leggi stesse ai Mercanti Proprietarj di Stazj, o Barche sulle Ri-

Digitized by Google

Rive di San Marco, e di Rialto il fare acquisto di Vini della Dalmazia, Istria, ed Isole del Quarner per la sola quantità capace di essere contenuta nelle rispettive loro Barche, escluso qualunque Deposito, o Magazzino; e di effettuare la Vendita, però da Secchio in sù, e non altrimenti.

Terzo. In relazione alli accennati Proclami, da' quali vennero riconfermate le Leggi 1503. 25. Agosto, e 1715. 19. Agosto, resta pure in continuazione permessa a tutti li Conduttori di Vini de' Luoghi Sudditi d' Oltremare l' Introduzione, e Vendita de' medesimi, a comodo della misera Popolazione, da verificarsi però unicamente sulle Pubbliche Rive di San Marco, e di Rialto, da Secchio in sù, e giammai al minuto.

Quarto. Permessa provvisoriamente da Proclami del giorno 10. Aprile, e 16. Settembre dell' Anno scorso; e confermata dall' Imperial Regio Governo Generale la interina Introduzione de' Vini Esteri, sia da Terra, che da Mar; e ciò ad oggetto del possibile sollievo della Classe la più indigente del Popolo, nella attuale eccessiva scarsezza del Genere, derivata dalla sterilità dell' ultimo Raccolto, e dalle circostanze concorse a renderlo vieppiù minorato: anche questa estraordinaria, e temporanea Introduzione che dovrà continuare sino a tutto il prossimo Me-

se

Digitized by Google

se di Ottobre, abbisognando di conveniente disciplina, si prescrive.

Che tutti gli Introduttori di Vini provenienti da qualsivoglia Estero Stato, debbano in conformità degli obblighi ingionti a' Conduttori di Vini de' Luoghi Sudditi da Mare, effettuare le Vendite de' medesimi, unicamente sulle Pubbliche Rive di San Marco, e di Rialto, da Secchio in sù, e non altrimenti.

Quinto. Chiunque contravvenirà alle presenti Ordinazioni, incorrerà nelle pene comminate dalle Leggi, cioè di confiscazione del Genere, ed altre pecuniarie, ed afflittive, relativamente alla qualità della trasgressione; al qual effetto sarà dalla Nostra Deputazione tenuto aperto Processo, affine d' inquirire, e vindicare ogni Contraffazione.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed intimata alli Bastioneri, Osti, Mercanti da Riva, e Conduttori di Vini da' Luoghi Sudditi, o Esteri, per la sua inviolabile, e pontuale esecuzione.

Venezia dalla Deputazione alle Vettovaglie li 31. Agosto 1798.

(*Zan Francesco Correr Deputato.*
(*Zuanne Pesaro Deputato.*
(*Bortolammio Gradenigo 1.o Cav. Deputato.*

Mattio Michiel Soranzo Reg. Segr.

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

LA REGIA

COMMISSIONE CAMERALE,

E SUO DIPARTIMENTO

AI CORPI DI TERRA-FERMA.

APprovata dall'Imperial Regio Governo Generale la Notificazione 7. Agosto decorso inoltrata colla Consulta del detto giorno per riconoscere l'intero Prodotto de' Formenti in ciascuna Provincia, e proporzionar le somministrazioni del Formento alle esigenze delle Truppe Imperiali, relativamente alle rispettive ricerche del General Militar Comando, dovrà essere la Notificazione medesima interamente eseguita.

Siccome però riflettendo l'Imperial Regio General Governo, che li modi nella stessa prescritti produr potrebbero qualche ritardo alle somministrazioni medesime non tollerabile dall'esigenze dell'Armata, e relative prescrizioni del General Militar Comando si ordina,

Che essendo obbligato a somministrare qualunque Possessore, Proprietario di Formenti, debba ciascuna Provincia, ciascun Cor-

Digitized by Google

Corpo Rappresentante ed Amministrante l'intera Provincia, o particolari Distretti immediate prestarsi, e far che resti somministrata la quantità rispettivamente prescritta in que' modi, e forme, che riputerà più adattate.

Ciò senza il menomo ritardo verificato, serviranno poi le accennate Notifiche dell' intero Prodotto ad assicurare le compensazioni, che saranno di Giustizia per quelli, che avessero somministrato Formento in quantità non corrispondente alla propria appartenente porzione.

Venezia primo Settembre 1798.

(*Francesco Donado Presidente della Regia Commission Camerale.*

(*Pietro Zen Referente.*

(*Alvise Contarini 2.o Cav. Referente.*

Zuanne Vincenti Foscarini
Segr. Reg.

Approvata dall' Imperial R. Governo Gen. con Decreto primo Settembre 1798.

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

ASsuntosi dalla Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze l'Amministrazione fra gli altri Rami quello ancora del così detto Dazio *Messetteria*, e dovendo la medesima essere diretta secondo le Leggi, e Discipline, che vigevano all' Epoca primo Gennajo *1796.*, riguardo il detto Dazio, gli abusi introdottosi negli ultimi tempi rendono necessario di richiamare all' adempimento de' loro rispettivi doveri a norma di dette Leggi, e Discipline tutti li Pubblici Notaj, ed altri consimili Impiegati negli Offizj Civili di Venezia, Dogado, e Terra-Ferma al qual' effetto si rendono universalmente note le seguenti disposizioni.

I. Dovranno essere intieramente eseguiti li Capitoli a Stampa, e la relativa Terminazione approvati con il Decreto del Veneto Senato 24. Luglio *1788.* in materia di Contratti, ne' quali sia intervenuto un Veneto; in tutto, e per tutto come nell' accennata Epoca *1796.*

II. Li Pubblici Notaj, e gl' Impiegati negli Uffizj Civili sì di Venezia, e Dogado, come della Terra-Ferma, saranno in dovere di dinotare tutti li Contratti, niuno eccettuato, qualor vi abbia interesse il Veneto; e sa-

Digitized by Google

e saranno obbligati tutti indistintamente, a norma del prescritto dal IX. delli suddetti Capitoli, di tre in tre Mesi immancabilmente, di trasmettere alle rispettive Intendenze Provinciali di Finanza le Note comprensive li Contratti tutti, ne' quali avesse interesse il Veneto, ovvero Fedi Negative, se nel detto spazio di tempo non fosse stato stipulato alcun Contratto con interesse di Venete Persone, quali Note riunite verranno poi trasmesse da dette Intendenze a questa Intendenza Generale per l'uso opportuno.

III. Sottentrata la stessa Intendenza Generale in questa materia alli Magistrati, a cui prima era appoggiata per la superiore direzione, dovrà da essa soltanto dipendere immediatemente tanto il Governatore, quanto tutti li Pubblici Notaj, e gli altri Impiegati, in ciò che loro incombeva l' Epoca surriferita nella stessa materia, che si vuole rimessa in scrupolosa attività.

IV. Li Notaj Pubblici, ed Impiegati suddetti, come pure quelli di cadauna Città, e Provincia saranno perciò obbligati di produrre nel termine di giorni quindici da decorrere dalla pubblicazione del presente, le circostanziate, e distinte Fedi trimestrali affermative, o negative, di cui fossero difettivi dal primo di Maggio 1798.: giorno in cui questo Ramo d' Imperiale Regia Azienda fu as-

sun-

Digitized by Google

sunto dalla Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze.

V. Per assicurarsi dell'Obbedienza dovuta dalli Notaj, ed Impiegati suddetti, userà la Intendenza Generale medesima quei mezzi tutti, che riputerà opportuni per rilevare li defraudi, difetti, collusioni, ed inobbedienze di ciascheduno, cui incombe, la quale sarà irremissibilmente soggetta alle pene comminate ne' succennati Capitoli 1788., non dovendo il competente Ministro all' Uffizio, dell' Esaminador notificare Carta qualunque, o Contratto, quando non siano questi muniti della solita Fede, che attesti dell' eseguito pagamento.

La presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa in questa Città, e Dogado, ed in tutte le Città, e Provincie della Terra-Ferma, come in cadaun Luogo, Castello, Terra, Giurisdizione, e Ville, a notizia universale, e per l' immancabile suo adempimento.

Venezia li 5. Settembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze

DE LOTTINGER.

GL'

Digitized by Google

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA

MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

DIscesa essendo la Regia Commissione Camerale ad accordare al Comune di Arsiero l'instituzione di un Mercato settimanale di Biade, ed Animali in cadaun Giovedì dell'anno, senza però veruna esenzione da' pubblici Dazj, come dal venerato Decreto 28. dello spirato Agosto.

Sue Signorie Illustrissime inerentemente all' accennato Decreto fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che in cadaun Giovedì dell' anno si verificherà in Arsiero un Mercato di Biade, ed Animali, senza però esenzione veruna da' pubblici Dazj, ed in tutto, e per tutto, a norma delle prescrizioni dell' ossequiato Decreto suddetto.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, non che diffu-

so

Digitized by Google

so per il Territorio ad universale cognizione.

Vicenza 3. Settembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
(D. Scipione Capra
(D. Alfonso Maria Loschi
(D. Marc' Antonio Trissino
(D. Leonardo Ferramosca
(D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

Pietro Antonio Borgo primo Ras. della Magnif. Città Mand. &c.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

IL CAPO DEL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO REGIO DELEGATO DI POLIZIA *DI VICENZA.*

IN adesione al desiderio del Militar comando, che siano universalmente noti alcuni Capitoli relativi agl'ingaggiamenti per le Reclute del Quarto Battaglione leggiero del Baron Bache, si rendono a pubblica notizia dal Regio Delegato di Polizia li detti Capitoli, e sono li seguenti, cioè:

Pri-

Digitized by Google

Primo. Che l'Aulico Consiglio di Guerra ha destinate le Provincie di Vicenza, Bassano, e Feltre per reclutare il suddetto Battaglione leggiero.

Secondo. Che in aderenza a tal ordine saranno ingaggiati quelli Abitanti delle dette Provincie soltanto, che di propria volontà vi aderiranno, a' quali pure sarà esborsata una somma sufficiente di danaro, ed il loro obbligo durerà per soli otto anni.

Terzo. Per facilitare quest' ingaggio vi saranno de' Reclutanti in Vicenza, Bassano, Schio, e Feltre.

Quarto. Che sia prestata alli Reclutanti ogni possibile assistenza in tutti li Luoghi della Provincia, in cui si trasferiranno, purchè siano muniti di un Passaporto firmato dal *Sig. primo Tenente Loëvl* Comandante de' Reclutanti del detto quarto Battaglione, e così pure, che non sia loro fatta opposizione alcuna.

Quinto. Chiunque volesse prendere il volontario ingaggio nel suddetto quarto Battaglione leggiero, non avrà che a prodursi allo stesso primo Tenente in Vicenza, ed a qualunque de' Reclutanti, che si troveranno in Bassano, Schio, e Feltre.

Vicenza 4. Settembre 1798. Dalla Regia Delegazione di Pulizia.

Vidi BARON KRAY Tenente Maresciallo.

(Gio: Battista Cisotti Regio Delegato di Pulizia.

Francesco Pannizzoni Segret.

Digitized by Google

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

PEr ovviare possibilmente alle frodi, e delusioni, che vengono tentate, e sempre più palesemente si manifestano nella vendita delle Carni Bovine, non dovendosi in alcun modo confondere le Botteghe, e Posti destinati per la vendita di quelle de' Buoi Nostrali con le altre di Dalmazia qualificate ora di Moldavia, e Valacchia;

Sue Signorie Illustrissime inerendo a que' principj, che determinarono le Provvidenze emanate col Proclama 30. Agosto passato, e ad altre precedenti Deliberazioni in analogo argomento, fanno pubblicamente intendere, e sapere a più precisa verificazione dell' Articolo VII. dell' ennunziato Proclama:

Che, ferme in cadaun altro rapporto le discipline tutte in esso espresse, non solo inibito sia a chiunque vendere promiscuamente nella stessa Bottega, o sullo stesso Banco Carni de' Manzi Nostrali, e quelle della spezie suddetta di Moldavia, e Valacchia; ma sia, e s' intenda anche risolutamente proibito a chiun-

Digitized by Google

chiunque il poter vender Carni di detta ragione di Dalmazia, ossia di Moldavia, e Valacchia nella stessa identica Contrada, ove esistessero Botteghe, o Posti, ne' quali si vendessero di quelle de' Nostrali.

E per l'effetto di quanto sopra resta eccitato in singolare modo il diligente zelo de' Nobili Cavalieri di Comun ad invigilare per la dovuta inalterabile osservanza.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti ad universale cognizione.

Vicenza 7. Settembre 1798.

Vidi BARON KRAY Tenente Maresciallo.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
(D. Pompeo Giustiniani
(D. Scipione Capra
(D. Alfonso Maria Loschi
(D. Marc' Antonio Trissino
(D. Giacomo Fabio Valmarana
(D. Leonardo Ferramosca
(D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

Piero Antonio Borgo primo Rasondella Magnif. Città Mand. &c.

Addì Detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec. così riferendo Brunello Guardia.

Digitized by Google

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

MErita maturo riflesso, quindi conveniente sollecito riparo il grave disordine invalso per privata libertà, e sostenuto d'arbitraria costumanza, che ad onta di tanti Proclami in più tempi dalle competenti Autorità emanati vi sieno ancora alcuni, che ardiscano, e si facciano lecito di piantare nella Piazzetta, e situazioni contigue al Sacro Tempio di Maria Vergine del Monte Berico Banchetti con Generi, e Commestibili ad uso di vendita, il che promovendo concorso, e raccoglimento di Popolo, particolarmente della Classe Villica, quindi ne succede da questa causa rumore così importuno, che li Divoti, che in copioso numero, massime ne' giorni solenni intervengono a quella Chiesa, soffrono distrazioni, e disturbi, oltrecchè prossimo vi è il pericolo di risse, scandali, e turbamenti contrarj intieramente al buon ordine, ed alle dovute discipline di Religione, e di Legge.

Volendo pertanto Sue Signorie Illustrissime

Digitized by Google

me togliere tutti questi inconvenienti, e conciliare co' riguardi di edificazione, e di lodevole Religiosa Pietà li rispetti delle convenienze dei Venditori, e del Popolo, fanno col presente intendere, e sapere pubblicamente esser risoluta loro volontà, appoggiata agli enunziati principj, e conoscenze, che in alcun giorno, nè Festivo, nè Feriale, e molto meno in giorni di qualche Solennità, che venisse fatta al Santuario del Monte Berico, non vi sia alcuno, che ardisca piantarsi col proprio Banchetto, Tavole, Cesti, o in altra forma nella Piazzetta superiore vicina alla Chiesa, nè sotto ad alcun dei Portici, restando a tutti indistintamente ciò vietato, permettendo bensì, che ognuno possa farlo nella Piazzetta situata subito sopra il primo ramo dei Portici, così detta del Cristo, unico luogo dove liberamente potrà ciascuno far vendita delle proprie Merci, e Generi, con libertà altresì di ritirarsi sotto alli vicini Portici nel solo caso di pioggia, per poter far vendita dei medesimi.

Li trasgressori di questa provvidenza incorreranno irremissibilmente nella perdita delle Robe tutte, che avessero, ed inoltre in Lire 25. per cadauno, al quale effetto resta ricercato in singolare modo il Patrio commendabile zelo de' Nobb. Sigg. Cavalieri di Comun pro tempore, a' quali si demanda la piena facoltà esecutiva d' invigilare per l' esat-

Digitized by Google

satto adempimento di questa risoluta deliberazione.

Ed il presente dovrà essere stampato, indi pubblicato in questa Città, ed affisso, non che in varj siti dei Portici di Monte, ed alle Porte di quella Chiesa; il che dovrà essere fatto cadaun Anno, ne' giorni primi di Febbrajo, Agosto, e Settembre, onde risvegliata la reminiscenza di queste ordinazioni, riportino la loro osservanza continua, a gloria d' Iddio Signore, e della sua Santissima Madre.

Vicenza 7. Settembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
(D. Pompeo Giustiniani
(D. Scipione Capra
(D. Alfonso Maria Loschi
(D. Marc' Antonio Trissino
(D. Leonardo Ferramosca
(D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

Pietro Antonio Borgo primo Rason. della Magnif. Città Mand. &c.

Addì Detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec. così riferendo Brunello Guardia.

SUA

Digitized by Google

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA.

Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.

COllocati dalla Sovrana Autorità i Marinari Invalidi, ed Ammalati nell' Imperial Regio Ospitale di S. Antonio di Castello per l' interessante oggetto, che colla conveniente assistenza, ed apposito governo sieno riabilitati possibilmente gl' Infermi al Regio Servizio, e come esige l' umanità si prolunghino agli impotenti i giorni della loro esistenza, dirette le più vigili cure, e li più maturi riflessi a sì importante argomento, che in se comprende essenziali rapporti di Stato, e di Erario a preservazione de' Sudditi, e decoro della Nazione, riconoscè S. E. suddetto necessaria la destinazione di un Vivandiere, onde evitare ogni confusione, ed ottenere, che non sian mai deficienti nei loro rispettivi bisogni gli Individui colà raccolti.

Per-

Digitized by Google

Perchè questa nuova provvidenza riporti il bramato effetto colla custodia dell'ordine, e della buona disciplina, restano stabilite le prescrizioni seguenti, che si dovranno osservare inviolabilmente.

I. Sarà obbligato il Vivandiere provvedere esattamente al bisogno giornaliero degli Ammalati esistenti, o soggetti all' Infermeria colla somministrazione degli occorrenti Brodi, e Cibi sani, e salubri, sempre però dietro le ordinazioni del Medico, e Chirurgo dell' Ospitale suddetto, non osando mai alterare il prescritto o nella quantità, o nella qualità delle Vivande.

II. In sì importante proposito ad allontanare ogni arbitrio del Vivandiere, s' incaricano i detti Professori d' invigilare attentamente anche con estraordinarj sopraluoghi, e nelle ore che riputeranno più opportune ad oggetto di riconoscere personalmente se il Vivandiere abbi eseguiti con tutta puntualità gli ordini dati, e adempiti esattamente gli obblighi assunti. A questa sopravveglianza sarà tenuto anche il Sotto-Chirurgo Infermiere Paolo Visonà, particolarmente per verificare se gli Alimenti agli Ammalati si somministrino nelle ore indicate dal Medico, e se i Cibi sieno della miglior qualità, e cotti a dovere, e perciò sarà obbligato di trovarsi presente alle ore nelle quali si dispensano gli Alimenti agli Ammalati, ed

In-

Digitized by Google

Infermi. Nel caso di condannabile mancanza, o arbitrio del Vivandiere si presenteranno i detti Professori con giurata Relazione a questa Presidenza, e Comando di Marina, la quale devenirà a quel Castigo, o Compenso, che riputerà proporzionato alla Colpa. E per oviare ad ogni possibile disordine, o trascuranza del Vivandiere, saranno in sì geloso Argomento, quando piacerà a S. E. suddetto, commessi li due Maggiori Professori d'Armata, Medico Dottor Bartolommeo Guelfi, e Chirurgo Dottor Antonio Giordani di verificare in persona degli estraordinarj sopraluoghi su tutta la Vivanderia, e direzione del Vivandiere, per poi riferire se esattamente restino in ogni sua parte adempiute tutte le prescrizioni ingionte con il presente Decreto.

III. Troppo preme la mondezza negli Alberghi di Carità; che però il Vivandiere non manderà mai agl' Infermi il nutrimento prescritto dal Medico, o Chirurgo, senza unirvi il Tovagliolo a preservazione delle Lenzuola, sicchè non restino imbrattate, o lorde.

IV. Avrà pensiero che sia sempre pronta una Caldaja grande di Acqua calda per ogni occorrenza degli Ammalati.

V. Sarà a suo Carico la manutenzione, e provisione di Scodelle, Bicchieri, Boccaletti, e Cucchieri di Legno secondo i

Digitized by Google

bisogni dell' Infermeria. Tutto quello che esiste in questo genere di Suppellettili gli sarà consegnato con esatto Inventario, ed egli al terminar dell' incarico dovrà farne un' intiera restituzione.

VI. Non solo i Rami di uso dovranno essere nell' interna superficie stagnati a dovere, ma tutti i Recipienti de' Commestibili tanto cotti, che crudi si dovranno mantenere mondi, e netti, e si dovrà usare ogni diligenza, che gli avanzi dell' Acqua, o del Vino non contraggano odore cattivo.

VII. Dovrà sempre il Vivandiere essere sufficientemente provvisto di tutti que' generi de' Commestibili che convengono respettivamente tanto agli Ammalati, quanto agl' Invalidi, che ne vogliano approfittare, cioè per questi Biscotto, Pane, Polenta, Minestre d' ogni sorte quando sieno di poco prezzo, Castradina, Minuzzami di Castrato, e di Manzo, Carne Porcina, Pesce fritto, Erbaggj cotti, e crudi, Oglio, ed Aceto, Vino temperato con tre parti di Acqua, ed anche Vino puro egualmente bianco, che nero. Per gli Ammalati poi Carne di Manzo, e di Castrato. Se gli vieta rigorosamente l' uso di qualunque Cibo, o Bevanda, che non fosse sana, e di ottima qualità. Nel caso di contraffazione, da questa Presidenza, e Comando di Marina gli sarà fatta levare la pena di Duc. 30. V. C., che si de-

Digitized by Google

devolveranno a benefizio della Cassa dell' Ospitale.

VIII. Trovandosi la Vivanderia sprovvista dei generi commestibili dichiariti nel precedente Articolo, nell' urgenza di necessaria immediata provvista per il bisogno degl' Infermi, o degl' Invalidi, ogni danno ridondante dal prezzo maggiore caderà a peso di esso Vivandiere.

IX. Se gli proibisce assolutamente di somministrare sotto qualunque pretesto a qualsivoglia Individuo di detto Pio Luogo un' eccedente quantità di Vino che minacci probabile pericolo d' ubbriachezza; siccome pure gli resta severamente vietato di fare a chi che sia credenza per Vino, o Vivande di ogni genere sotto pena di perdere il Carico, e qualunque pretesa di Credito a qualsivoglia Summa ammontasse.

X. Ad evitare ogni possibile collusione, o indebita connivenza si vieta assolutamente al Vivandiere alcuna gratificazione o in Danaro, o in Commestibili, o in Vino, o in qualunque altro genere a qualsivoglia Inserviente nell' Ospitale, sotto pena di perder il Posto, e saranno tenute le più diligenti perquisizioni per iscoprire ogni mancanza in questo particolare.

XI. Dovrà detto Vivandiere esibir idoneo Pieggio all' Uffizio della Segretaria, che garantisca l' Erario da ogni detrimento, il

Digitized by Google

quale fosse derivato dalla mala sua direzione.

XII. Nella detta Segretaria di questa Presidenza, e Comando di Marina, dovrà annotare un secondo Costituto, con cui si obblighi di servire per un intero Anno con tutte le Condizioni, e Doveri suespressi, e nel caso che non vi sian reclami, dovrà rinnovarsi d' Anno in Anno, nè potrà il Vivandiere congedarsi dal Servizio, se due Mesi prima non si presenti a questa Presidenza colla ricerca di sua dimissione. Ommettendo questo preventivo avviso, dovrà esso Vivandiere del proprio, o in suo difetto l' esibito Pieggio risarcire tutti quei danni, che derivar potessero alla Cassa dell' Ospitale dal trovarsi obbligata a provvedere sul momento la Vivanderia abbandonata prima del debito pattuito tempo.

XIII. Osservando il Vivandiere le discipline esposte negli Articoli antecedenti, gli sieno, dal Direttore del Pio Ospitale, corrisposti in equo Compenso Soldi sedici al giorno per ogni Individuo Infermo, o Ammalato.

Essendosi poi offerta a servire il Regio Ospitale nel detto Carico di Vivandiere la Persona di Santo de Pauli di Guglielmo, e dietro i lumi delle prese informazioni risultando ch' egli è Uomo benestante, di onesto Carattere, e fedele nell' esecuzione degli as-

sun-

Digitized by Google

sunti impegni, con la presente, previe, e salve inalterabilmente le condizioni suespresse, viene eletto, e destinato in Vivandiere del Regio Ospitale suddetto il predetto Santo de Pauli, confidando nella sua probità, e onoratezza, che adempindo ad ogni uno degl' imposti doveri presterà un' esatto, e puntuale Servizio.

Sarà il presente stampato, pubblicato à comune intelligenza, ed intimato alle Figure suindicate.

Data dall' Imperial Regio Arsenal, e Comando di Marina di Venezia li 3. Settembre 1798.

(*Andrea Querini Presid. Arsenal, e Marina.*

Gio: Andrea Maria Rubbi Segr.

Digitized by Google

LI NOBILI

SIGNORI CONSOLI

RAPPRESENTANTI

Il Cesareo Regio Magnifico

MAGGIOR CONSIGLIO

DI BELLUNO.

COll' articolo VII. dell' Editto 6. Febbraro prossimo passato di S. E. Co. di WALLIS Comandante Generale l' Armata d' Italia ec. fu prescritto, che cadaun Corpo rassegnar debba ogni quindici giorni all' I. R. Governo Generale il risultato delle respettive deliberazioni col mezzo di un Protocollo, o Registro, nel quale chiaramente apparisca sotto un numero progressivo l' oggetto proposto alla discussione del Corpo, e la deliberazione presa sopra il medesimo.

La poca cura, che si è dimostrata da qualche Corpo di prestarsi alla suespressa precettata esecuzione, diede motivo alla Regia Commission Camerale di emanare il Decreto 3. Luglio decorso, con cui, oltrecchè inculca premurosamente questo dovere, prescrive anco, che li preacennati Protocolli delle cose seguite nelle rispettive Sessioni

de'

Digitized by Google

de' Corpi vengano rassegnati contemporaneamente all'Imp. Reg. Governo, anche ad essa medesima.

Quest'ordine iterato, che non riportò per anco il dovuto effetto, produsse il successivo Decreto 17. corrente della stessa Reg. Commission Camerale, il quale incarica espressamente li Consoli a far pubblicamente intendere, e sapere;

Che cadaun Corpo, il quale entro il termine prescritto, cioè di quindici in quindici giorni, non trasmetterà all'Imp. Reg. Governo Generale, e insiemamente alla stessa R. C. Camer. li preaccennati Registri, o Protocolli di quanto è seguito, e deliberato nelle rispettive Riduzioni, in aderenza, ed esecutivamente dell'Artic. VII. dell'Editto 6. Febbr., incorrerà nelle pubbliche censure.

Tanto restano noti li Consoli, onde li pubblici Ordini Supremi riportino la dovuta esecuzione, e la piena loro osservanza.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 31. Agosto 1798.

(Fabio Pagani qu: Antonio Console.
(
(
(Gio: Alpago qu: Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.
L.

Digitized by Google

IL CESAREO REGIO

GIUSDICENTE CRIMINALE

INCARICATO DI POLIZIA.

INoltra a V. S. Reverendissima alcuni esemplari di Notificazioni a Stampa della Regia Delegazione di Treviso riguardante l'uso dell' Archibugio da Caccia, che viene permesso dal Mese di Agosto fino a tutto Febbrajo inclusive.

Si darà Ella il merito di pubblicarla all' Altare in giorno festivo, ed avanzerà poi a questo Incaricato con sue Lettere i relativi riscontri della seguita pubblicazione.

Renderà poi intesi, per commissione di questo Reg. Incaricato, i Capi delle Ville alla di lei Parrocchia soggette, che vengono autorizzati a privar dell' Arma chiunque fosse trovato a Caccia senza la dovuta Licenza a Stampa di questo Incaricato di Polizia, avvertendoli, che al caso di qualche esecuzione dovranno depositare l' Arma levata in questa Cancellaria Criminale per quelle disposizioni, che si crederanno opportune.

Belluno li . . . . .

IL

Digitized by Google

IL CESAREO REGIO

GIUSDICENTE CRIMINALE

INCARICATO DI POLIZIA.

Facendo per commissione del Cesareo Regio Delegato Provinciale di Polizia di Treviso,

PErmette a . . . . . della di cui savia condotta attesta . . . . . di poter far uso dell'Arcobugio da Caccia dal Mese di Agosto sino a tutto Febbrajo inclusive, non adoperandolo però che in sola occasione di Caccia, e con ogni più esatta precauzione. Così &c.

Belluno li . . . . .

Il Cancell. Criminale.

Digitized by Google

PIETRO ANTONIO ZORZI

DELLA CONGREGAZIONE DI SOMASCA

PER LA DIO GRAZIA

E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

Arcivescovo della Chiesa Metropolitana di Udine, e di S. Pietro di Rosazzo Abbate, e Marchese ec.

CON replicati ordini de' Precessori Nostri, e specialmente del fu Eminentissimo Sig. Cardinale Patriarca *Daniele Delfino* di felmem. restò proibito a qualunque Sacerdote l'ingresso nelle Chiese di questa Diocesi per celebrare la S. Messa, ed i Divini Officj vestito di color non negro, e con abito corto; e di simili ordini fu pure da Noi fin dal principio dello spirituale governo di questa Diocesi, indi coll'Editto Circolare fatto precorrere alla Nostra Visita Pastorale, inculcata l'osservanza. Ora però ci giungono relazioni da molte parti dell'abuso di nuovo introdotto da buon numero di Sacerdoti, i quali si fanno lecito di entrar in Chiesa per la celebrazione della S. Messa, e de' Divini Officj in abito di color non negro, e di servirsi al più d'una Zimarra della Sacrestia

per

Digitized by Google

per dette Officiature, il che non può da Noi tollerarsi; e però col tenor del presente Editto da esser affisso nella Sacrestia di tutte le Chiese di questa Diocesi ordiniamo, che ogni Sacerdote di qualunque grado, e condizione, che si presenta alla Chiesa per celebrar la Messa, e Sacre Funzioni abbia d' esser vestito con abito decente e di color negro, e non essendo questo Talare, permettiamo che possa in tal caso servirsi della suddetta Zimarra; e ciò sotto pena della sospensione a *Divinis*, a cui saranno soggetti anche i Sacrestani, ed altri Direttori Religiosi Secolari delle respettive Chiese, qualora mancassero d' invigilare per l' osservanza del presente Ordine Nostro, e trascurassero di dar *toties quoties* relazione a questa Nostra Curia di qualunque trasgressore dell' ordine medesimo, incaricando anche i Superiori, e Sacrestani Regolari a prestarsi colla dovuta attenzione per l' osservanza suddetta nelle loro Chiese; così ec.

Data in Udine dal Palazzo Arcivescovile li 29. Agosto 1798.

(Pietro Antonio Zorzi Arcivescovo d' Udine.

Giambattista Coronella Canc. Arcives.

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

IL Supremo Cesareo Regio Comando Generale con suoi Dispacci 18., e 31. Luglio, e 9. Agosto scaduti ordinò, ed inculcò anche in questa Provincia, la Ripartizione sopra Possidenti di dodici milla Staja di Formento per la sussistenza dell' Imperiale Regia Armata d' Italia al fissato prezzo di L. 16. e mezza lo Stajo della Piazza di Udine.

La metà della detta somma di dodecimilla Staja doveva versarsi nei Magazzini Militari entro Agosto decorso, e l' altra metà entro Settembre corrente.

Non ammettendo però li Ordini medesimi ulteriori remore, e dovendo anzi eseguirsi l' intiera consegna entro questo mese di Settembre con 6000. Staja nei Magazzini Militari di questa Gittà, con 4000. in quelli di Palma, e con 2000. in quelli di Pordenone, perciò le Deputazioni della Patria, e della Città si sono accinte al relativo Riparto sopra tutti questi Possidenti, privilegiati, e non privilegiati, dietro la massima approvata dallo stesso Supremo Generale Co-

man-

Digitized by Google

mando con altro suo Dispaccio 23. Agosto suddetto.

Presa quindi per base della più equa verificazione dell' accennato Riparto la regola del Sussidio, e della Decima ridotta alle misure del Sussidio, ed eseguito da pubblico Perito colla scorta de' Pubblici Registri sopra li Caratti di Sussidio incombenti a Corpi, Spp. Comunità della Provincia, ne resta loro esibito il rispettivo risultato in ragione di L. 1 : 15. per ogni Lirazza di Sussidio, con riserva di avvanzare opportunemente a cadaun Corpo, e Comunita maggiori lumi rapporto agli Allibrati a Fuochi Veneti, non che rispetto a Luoghi della Provincia esenti così dell' una, come dell' altra Gravezza, per gli effetti di Giustizia:

In conseguenza le Deputazioni medesime fanno ora colla presente intendere, e sapere quanto segue.

Primo. Sarà parte dei Rappresentanti essi Corpi, e Comunità l' assegnare immediatamente, coll' indicato ragguaglio ai suoi Contribuenti il Sussidio, la rispettiva tangente di Formento, e il raccoglierla indiminutamente entro otto giorni in questa Città, e quindeci nella Provincia, per la consegna da farsi in quello dei Magazzini suddetti, che sarà poi indicato: avvertendo che il Formento sia netto, e di tal qualità, che riuscir

pos-

Digitized by Google

possa di soddisfazione del Sig. Kolb Ufficiale ai Viveri, e della Deputazione Economico-Militare.

II. Limitato, come s'è detto, dal Supremo Generale Comando il prezzo inalterabile di L. 16. e mezza per ogni Stajo di Formento, perciò al momento, che dalle unite Deputazioni di questa Città, e della Patria sarà incassato l'effettivo dinaro, si darà avviso a tutti li Proprietarj contribuenti, perchè col fondamento delle Ricevute, che verranno loro rilasciate nell'atto della consegna, ed accettazione del Formento possano portarsi a riceverne il pagamento; colla tenue deduzione di qualche soldo per Stajo, affine di supplire alle necessarie indispensabili spese da incontrarsi nell'esecuzione dei Riparti generali, e parziali, non che delle consegne.

III. Preveduto il caso, che varj Contribuenti, o per la distanza dei Luoghi, o per mancanza del Genere, o per altri motivi, possano desiderare di supplire alla sua quota in contanti, restano questi abilitati a poterlo fare al fissato prezzo di L. 24. lo Stajo alla misura comune di Udine.

IV. Resta finalmente avvertito qualunque Contribuente, che in caso di recredenza, o ritardo nel soddisfare la propria tangente, sarà fatto uso delle Militari esecuzioni, per con-

Digitized by Google

conseguirne o in un modo, o nell'altro l'immancabile effetto.

Udine li 2. Settembre 1798.

(Alfonso Co: Franceschinis Cancelliere Deputato della Patria, e Colleghi.

(Paolo Co: Fistulario Deputato della Città, e Colleghi.

Andrea Brunelleschi Canc. della Città.

Giacomo Belgrado Canc. della Patria.

Addì detto. Fu pubblicata la presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta in concorso di gente ec.

AV-

Digitized by Google

AVVISO.

STabilito il Comparto per il nuovo triennio del Dazio Macina, accrescimento sopra Grani a Spica, ed estension sopra Minuti dato in limitazione a questa Podestaria, con cui resta fissata la quota tangente, che dovrà esser contribuita da' Civili, Masieri, Pisnenti, e Ruote da Molino.

Restando ad ogni buon fine, ed effetto, e perchè a chiunque sia noto quanto sarà tenuto pagare nel corrente Triennio, incaricati li Reverendi Parrochi a' quali sarà consegnato il presente di dover immediate nella maggior frequenza de' loro Popoli farne la pubblicazione, ad oggetto che con l'universale notizia possa esser fatto il pagamento dalle persone sì Esenti, che non Esenti, Privilegiati, e non Privilegiati, *etiam* separati, Ecclesiastici, Soldati di Cernide, Fattori, ed altri consimili, come pure le Famiglie de' Simionati, Busati, e Landi, giusto gli antichi Decreti precedenti l'anno 1796.

Ed il presente Triennio sarà per li anni 1798, 1799, 1800, e dovrà esser pagata la prima Rata per 1798. dentro il venturo Mese di Agosto, e la seconda in Settembre susseguente, e ciò s'intenderà di cadaun anno, altrimenti chi non pagasse caderà nella pena

di

Digitized by Google

di dieci per cento da esser riscossa dagli Esattori destinati a Moneta di Piazza sì per Capitale, come per la pena.

Restando pure avvertiti tutti quelli, che intendessero vender Farine Zalle, siano Botteghieri, Molinarj, Edificiarj, o altri debbano immediate venir a ricever li loro Accordi in Stampa da Francesco Lovadina; onde venendo ritrovati in vender dette Farine nelle sue Botteghe, Negozj, o Molini, come sopra senza il suddetto Accordo, in cui dovrà esser espresso il giorno, anno, e prezzo di detto Accordo, cadranno in pena di Ducati cinque, oltre la perdita delle Farine, la qual pena potrà esserli levata da' Ministri, per esser a' medesimi applicata, e saranno postati Debitori per Dazio, e doppio Dazio, in ordine ad altri precedenti Proclami.

Ed il presente oltre la pubblicazione da farsi da' Reverendi Parrochi come sopra, dovrà esser anco affisso sopra le Porte delle Chiese, ad universal intelligenza, e ad ogni buon fine, e così &c. In quorum &c.

Digitized by Google

Getto del Comparto del Dazio Macina della Podestaria di Treviso a Moneta di Piazza per li Anni 1798. 1799. 1800.

Quanto aspetta a cadaun		Quanto aspetta a cadaun	
CIVILE.		MASIERE.	
Civile	1 L. 3:19:—	Masier	1 L.1: 6:4
	2 L. 7:18:—		2 L.2:12:8
	3 L.11:17:—		3 L.3:19:—
	4 L.15:16:—		4 L.5: 5:4
	5 L.19:15:—		5 L.6:11:8

Quanto aspetta a cadaun		Quanto aspetta a cadauna	
PISNENTE.		RODA.	
Pisnente	1 L.—:13: 2	Roda	1 L.—20:13:—
	2 L. 1: 6: 4		2 L. 41: 6:—
	3 L. 1:19: 6		3 L. 61:19:—
	4 L. 2:12: 8		4 L. 82:12:—
	5 L. 3: 5:10		5 L.103: 5:—

Treviso li 24. Luglio 1798.

(Giannantonio Brocchi R. Del. ec.

Mattio Nascivera Cancell. di Comun.

DE

Digitized by Google

DE MANDATO

DELL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR

GIUDICE PRIMO

DEL REGIO

TRIBUNAL CIVIL

di Prima Instanza.

AFfinchè ognuno possa quietamente, e pacificamente godere de' suoi proprj diritti, titoli, rappresentanze lungi dagli altrui arbitrj, ed operazioni contrarie al disposto dalle provide statutarie Leggi: E venendo all' autorità, e giustizia di questo Regio Tribunale umilmente esposto per parte, e nome del Nob. Sig. Ettore Rinaldi, che vi siano persone, che di fatto, e propria autorità si facciano lecito di pescare, cacciare, e far danni nelle Paludi di proprietà, e per li di lui giusti titoli, e rappresentanze possessi dal detto Nob. Rinaldi posti, e situati in Villa di Canizzan di questo Territorio compresi dal Ponte, e Molini della Villa di Mure di sopra sino al Ponte e Molini della Villa di Ganizzan: Perlocchè a dovuto riparo d' un

Digitized by Google

così avanzato, e scandaloso procedere resosi di troppo familiare.

Sopra le divote istanze del predetto Nob. Sig. Ettore Rinaldi resta nella più risoluta forma imposto, e fatto comandamento a chiunque occorresse, e fosse ricercato, perchè sotto qualunque colore, o pretesto non si facciano lecito di pescare, cacciare con Arcobusi, e danneggiare li Paludi, ed acque di ragione, e per li giusti titoli, e rappresentanze possessi dal detto Nobile Rinaldi; e di astenersi pure da qualunque violenza, ed operazione di fatto, e propria autorità, nè apportar qualsivoglia altro pregiudizio, e ciò in pena di Ducati 100: — per cadaun contrafacente, da essere applicata ad arbitrio della Giustizia, oltre il risarcimento di qualunque danno, e pregiudizio, che apportassero nelli Paludi, e Pesche per l'oggetto suindicato, da essere irremissibilmente proceduto con rigorosa formazione di Processo.

E perchè il presente debba il contemplato effetto riportare, dovrà essere stampato, e pubblicato in questa Città, nec non dalli Reverendissimi Parrochi delle Ville di Canizzan, Quinto, Sant' Angelo, Santa Cristina, e dove occorresse nelli giorni Festivi inter Missarum solemnia, e quindi affisso in questa Città, alli luoghi soliti, e so-

pra

Digitized by Google

pra le Porte delle respettive loro Chiese di dette Ville ad universale intelligenza; & ita &c. in quorum &c.

Treviso li 27. Luglio 1798.

(Il Dott. Lodovico Burchellati Lanenigo Giud. Primo al R. Trib. Civ. di Pr. Inst.

Pietro Antonio Pasetti Nod. all' Off. del Piov. Lib. Estr. fog. 88. R.

IL REGIO MAGISTRATO

DELLA PROVVEDERIA

DI TREVISO.

RElativamente alli Sovrani Comandi pervenutigli col mezzo dell' Imperiale Regia Direzione locale del Genio, e delle Fortificazioni, per essere nella più perfetta conoscenza non solo del Militare, ma del Politico, e dell' Economico eziandio, e di riconoscere li documenti legali dei respettivi Diritti dei Proprietarj delle Fabbriche, e Campi esistenti all' intorno di questa Città fino alla distanza dalle Fosse di 800. Passi andanti per gli opportuni esami, e riscontri; così pre-

scr

scrive a . . . . . di dover nel termine di giorni quattro prossimi venturi dal giorno dell'intimazione del presente, produrre, e presentare appresso il Cancellier nostro li documenti tutti legali come sopra delle Case, e Campi situati fuori di questa Città nella Villa di . . . . . Che tanto &c.

Treviso 29. Luglio 1798.

(Florian Coletti Provv. Deleg., e Coll.

Stefano Alberti Nod. Càncell.

LI PROVVEDITORI
DEL REGIO
MAGISTRATO ALLA SANITÀ.

AD onta, che sia apparsa una qualche calma non si è veduta a continuar essa costante, che anzi riprodottisi pur troppo quà e là il fiero Morbo Epizootico, che prima afflisse e danneggiò riflessibilmente nella benemerita Specie Bovina questa, e tante altre Provincie, si è ultimamente manifestato e diffuso nel Padovano, e tratto tratto se ne

Digitized by Google

ne scopre qualche rea scintilla in questo, ed in alcun altro Provinciale Distretto. E' perciò dunque, che conoscendo esso Magistrato vane le proprie cure e la vigilanza, e necessario l'uso dei mezzi più forti per la possibile salvezza e preservazione di Bestie tanto giovevoli, si trova costretto coll'assenso ed approvazione del Regio Tribunal Supremo di prescrivere, ed espressamente comandare.

Che siano, e s'intendano da ora innanzi generalmente proibite in quanto alla Specie predetta le Fiere, e Merçati tutti soliti a farsi in questa Città e nel Territorio e Provincia. Non potranno quindi esser condotti, o fatti condurre sopra li medesimi da chi che sia Animali Bovini neppure a pretesto di traduzione di Merci od altri generi, locchè far potranno con Animali di altra Specie. Oltre che s'intenderanno confiscati li Capi rei al caso di contrafazione sarà soggetto il Proprietario Custode o Conduttore alla pena di Ducati 100., e ad altre secondo i casi anco afflittive ad arbitrio.

Viene altresì prescritto a maggiore assicurazione sotto le pene medesime, che li Bovini tutti, quali per macelli, per vendite o per altri usi e servigi passar dovessero da luogo a luogo, debbano essere scortati da legali Fedi, che assicurino di loro salute,

fir-

Digitized by Google

firmate dai proprj Deputati di Sanità, e dal Parroco sigillate.

Li Deputati stessi e li Uomini di Comun locali, non che li Fanti del Magistrato medesimo invigilar dovranno alla esecuzione suddetta; e godranno al caso di qualche scoperta o fermo la metà della pena, restando l'altra metà a beneficio della Cassa di Sanità.

Sarà il presente stampato, pubblicato, e diffuso per tutta la Provincia a universal cognizione e per la sua rigorosa osservanza, e così &c. in quorum &c.

Treviso 30. Luglio 1798.

(Cristoforo di Rovero K. Provveditor.

(Giovanni Nascimben Provveditor.

(Antonio Bosello Provveditor.

(Lorenzo Pedrini Provveditor.

Rugger Ruggeri Nod. Camell.

RE-

Digitized by Google

REVERENDISSIMO SIGNORE.

ABbiamo l'onore di avvanzarle una lettera a Noi trasmessa da S. E. Reverendissima Monsignor FEDERICO MARIA CO: DE' GIOVANELLI Patriarca di Venezia, e Primate della Dalmazia ec. Consigl. intimo attuale di Stato di S. M. I. R. A. nostro Sovrano, ed insieme il foglio delle *regole direttive ec.* accompagnato dalla medesima lettera. E pieni di rispetto siamo frattanto

Data li 22. Agosto 1798.

Di V. S. Reverendiss.

Umil. Dev. Affezionat. Servitori
Carlo Mora Pievano di S. Marcilian Pres.
Gio: Antonio Durighello Pievano di San Lio Presidente.
Carlo Savoldello Pievano di S. Margherita Presid.

Ab extra
Per li Rev. Sig. Sig. Coll.mi
Li Sig. Pievani di S. Marcilian,
di S. Lio, e di S. Margherita
L. R. M.

Digitized by Google

intus vero

Reverendiss. Sig. Sig. Colendiss.

In esecuzione agli ordini del comando Generale pervenutimi col mezzo di S. E. il Sig. Giuseppe Pellegrini R. Comm. Civile le trasmetto in copia il piano direttivo pei Parrochi nell' esercizio dei diritti Parrochiali rapporto al Militare in caso di mancanza, o assenza de' respettivi Capellani; e pregandole di farne tenere copia ai Parrochi loro confratelli con distinta considerazione mi protesto.

Di VV. SS. Reverendiss.

Dal Patriarcato 21. Agosto 1798.

Affezionatiss. sempre

FEDERICO M. PATRIARCA DI VENEZIA.

REGOLE DIRETTIVE

Per gli Ecclesiastici nell' esercizio dei diritti Parrochiali verso del Militare nel caso che ne' rispettivi luoghi mancasse un Capellano Castrense.

I. I Capellani Castrensi eserciscono immediatamente sotto la dipendenza del loro proprio Vescovo, e Vicario Apostolico Castrense la Giurisdizione Ecclesiastica di tutto il personale appartenente alla Milizia Vaga, compresovi la gente di servizio, nei Battesi-

Digitized by Google

mi, Copulazioni, Sepolture, e nell'amministrazione qualunque de' SS. Sacramenti tanto entro, che fuori delle Parrochie Locali ovunque essi si trovino.

II. Qualora il Capellano Castrense non vi possa assistere personalmente, in tal caso il Parroco Locale deve esercire, puramente però come sussidiario, siffatte funzioni per riguardo a quelli che altrimenti appartengono nel Spirituale sotto la Giurisdizione del Capellano Militare; ed in allora soltanto, che dal Capellano Castrense verrà opportunamente delegato ad amministrare il Sacramento del Matrimonio al venirgli prodotto il permesso in iscritto del Comandante del Reggimento, resta egli autorizzato a legare in Matrimonio uno Sposo Militare con una Sposa Cittadina. Se poi nell'istesso tempo, e luogo vi si trovasse presente un Capellano Castrense, quantunque addetto ad altro Reggimento, in tal caso si compete a questo ultimo il diritto d'unirli in Matrimonio, a preferenza del Parroco Locale.

III. Tali Copulazioni, non men che i Battesimi, o Sepolture eseguite in assenza d'un Capellano Castrense devono dal Curato Locale venir registrate nel Protocollo Parrochiale, perchè si possino in qualunque evento prendere le debite notizie, e devesi egualmente rimettere senza fallo al Reggimento una Nota delle funzioni Parrochiali

Digitized by Google

eseguite in assenza del Capellano Militare, ad oggetto che il Reggimento possi tenere un regolare registro di que' individui Militari stati o sepolti, o batezzati, o uniti in Matrimonio da un Parroco Locale.

Padova li 13. Agosto 1798.

Sott. VOGEL. Superiore Castrense.

NOTIFICAZIONE.

LA REGIA

COMMISSION CAMERALE.

COnsideratesi in ogni tempo di essenziale pregiudizio alli dritti del Regio Lotto, ed all' interesse de' Sudditi le private Lotterie tanto in questa Città, come nelle Provincie della Terra-Ferma, furono di tratto in tratto con provida cura emanate sotto il cessato Aristocratico Governo varie deliberazioni assolutamente proibenti qualunque privata Lotteria non avvalorata da Sovrana autorizzazione, e furono cominate rigorose pene alli Trasgressori.

Ri-

Digitized by Google

Ricaduto però in osservabile abuso per le avvenute soppravvenienze l'enunziato disordine, e riconoscendosi necessario di accorrere prontamente al conveniente riparo, previo il riportato assenso dal Governo Generale, si prescrive, dietro le norme delle anteriori pubblicate provvidenze in questo prosito, che sia d'ora in avanti risolutamente proibita dopo la Estrazione del prossimo Ottobre la prosecuzione, ed introduzione di qualunque privata Lotteria tanto in Venezia, come nella Veneta Terra-Ferma, in pena agl' innobedienti, rilevata la colpa, della perdita immediata del Capitale, Genere o Effetto, che formasse il soggetto del Lotto, e della pena di Effettivi Ducati 500. da assegnarsi per metà a favore del Regio Fisco, e per l'altra a benefizio del Denunziante, con riserva di quelle maggiori pene, che si riputeranno convenienti ad ogni recidiva trasgressione.

Saranno per tale oggetto accettate dalla Regia Commission Camerale le riferte che fossero presentate, e questa anche per via di secreta Lettera firmata, e sigillata, se il Denunziante volesse esser tenuto secreto, il quale egualmente provata la colpa, dietro li necessarj esami, e confronti conseguirà il premio surriferito.

E la presente sarà stampata, e pubblicata in questa Città, e diffusa circolarmente per tut-

Digitized by Google

tutta la Terra-Ferma per la sua inviolabile esecuzione, ed osservanza.

Venezia 31. Agosto 1798.

(*Francesco Donado Pres. della R. Comm. Cam.*
(*Pietro Zen Referente.*
(*Alvise Contarini 2.o Cav. Referente.*

Zuanne Vincenti Foscarini Segr. R.

Addì 6 Settembre 1798. Approv. dall'Imper. Regio Governo Generale.

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESID. AL R. CES. ARSENALE DI VENEZIA,

Comandante della Marina Ex-Veneta, e di quella Imperiale di Trieste.

RIconoscendo giusto, e conveniente, che siano conservati li diritti, e prerogative sino da remoti tempi accordati col Decreto dell' ex-

Digitized by Google

ex-Veneto Senato 6. Novembre 1516. all' Ammiraglio, Primo Architetto Navale, e Proto General de' Calafatti intorno alle misurazioni, e stime sulle Portate de' Mercantili Bastimenti, e veduta la fede relativa dei Parcenevoli 3. Settembre corrente, Sua Ecc. il Sig. *Andrea Querini* Intimo Consigliere Attuale di Stato di Sua Maestà Imp. R. Ap. Presidente al Ces. R. Arsenal, e Comandante la Marina ex-Veneta, e quella Imper. di Trieste, conferma interinalmente li detti diritti, e prerogative consistenti in soldi due, e mezzo per cadaun migliajo di portata dei Bastimenti medesimi a cadauna delle tre figure suespresse. Sarà perciò dovere dei rispettivi Capitanj, o Parcenevoli l' osservare gli antichi metodi, e discipline confermate con il presente.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato, a comune intelligenza.

Data dall' Imperial Regio Arsenal, e Comando di Marina di Venezia li 6. Settembre 1798.

(*Andrea Querini Presid. Arsenal, e Marina.*

Vettor Gabriel Segr.

IL

Digitized by Google

IL DIPARTIMENTO

All' Esazione della Tansa Insensibile, e Taglione dalli Corpi obbligati,

Disponibilità delle Libertà da Traghetto di Venezia, e Terra-Ferma, ed Estimo 1796.

PRescritto dalla Regia Imperiale Intendenza Generale di Finanze, che al caso del nuovo gettito della Gravezza di Tansa, e Taglion incombente alle Arti di Venezia, li Veneti Bombardieri, e Bombisti attualmente descritti, abbiano indistintamente ad essere tansati dalli Tansadori di ciaschedun' Arte, con egual metodo degl' Individui componenti le medesime, per esser poi compensati in summa di Duc. 12. V. P. all' Anno, quando però la Tansa, e Taglion, che verrà loro imposta ammonti ad una summa maggiore delli suddetti Duc. 12.

La Nostra Deputazione inerendo all' ordine emanato, fa noto a ciaschedun Gastaldo, o Esattore di ogni Arte contribuente Tansa, e Taglion, niuna eccettuata, che tanto nel caso del gettito delle indicate Gravezze per Testatico, quanto nell' esigerle sopra la Mercanzia, Istromenti da Lavoro, o trattenimento di Mercedi agli Operarj, abbia

Digitized by Google

bia indistintamente ad eseguirsi il prescritto, tansando, ed esigendo da cadaun Bombardiere, e Bombista, per quindi compensarlo annualmente colla summa delli accennati Duc. 12., o di quella minor summa per cui apparisce tansato.

Ed il presente sarà stampato, e consegnato a cadaun Esattore, Gastaldo, o Governatore di Arte per lume, ed esecuzione.

Dat. dal Dipartimento suddetto di Venezia li 7. Settembre 1798.

(*Niccolò Erizzo 2.o Deputato.*
(*Alvise Contarini Deputato.*

Giacomo Pittarini Cancellier.

NOTIFICAZIONE.

LA REGIA COMMISSION CAMERALE.

INerendo al Decreto di questa Regia Commission Camerale 20. Luglio prossimo passato, che ordina la repubblicazione delle Leggi disciplinanti la Fraglia degl' Osti, a

Digitized by Google

riseeco delle invalse Contraffazioni, e Pregiudizj ad essa Fraglia inferiti; si fa pubblicamente intendere, e sapere, con l'approvazione anco del Regio Imperial Generale Governo.

Che in esecuzione alli Decreti, e Parti tutte disciplinanti la Fraglia degl' Osti, e vigenti all'Epoca 1796., passato il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente, non vi sia alcuna Persona di che grado, e condizione esser si voglia, che ardisca, non essendo Oste, tener Furatola, o Bettola con dar da mangiar, e bevere ad alcuna Persona, nè vender Vino al minuto, nè accomodar Persona nella sua Casa, o Bottega a mangiar, e bere, nè a pasto, nè a conto sotto le pene cominate dalli Proclami, e Decreti dell' Ex-Magistrato della Giustizia Vecchia 1682. 28. Maggio, 1685. primo Febbraro, 1710. 23. Gennaro, 1734. 14. Agosto, 20. Novembre 1740., 1775. 30. Maggio, ed altri tutti relativi.

Alli Cameranti, o sia Locandieri, che sono descritti nel Dazio, resta proibito espressamente il dar da mangiare, e bere, sì a conto, che a pasto a guisa d'Osteria a qualunque Persona di che grado esser si voglia, nè vender Vino a grave pregiudizio de' Pubblici Dazj, e Diritti degl' Osti, ma possano agli Albergatori prestar solamente l'uso di Cucina, Biancheria, Letti, ed ogni al-

Digitized by Google

altra servitù in conformità delle Leggi sopraddette, ed in pena come sopra.

Alle quali pene saranno maggiormente soggetti quelli, che senza alcun titolo daranno da mangiar, e bere nelle proprie Case, o Botteghe.

Così pure resta proibito l'uso delle Locande nelle Isole di S. Marco, e Rialto a norma del Proclama 1714. 14. Decembre dell'Ex-Magistrato sopradetto, sotto le pene in quello cominate. Restando col presente pienamente revelite nel loro vigore, e commessa la esecuzione delle Leggi, che sul proposito erano vigenti all'Epoca 1796.

Dalla Regia Commission Camerale di Venezia li 7. Settembre 1798.

(*Francesco Donado Presidente.*
(*Antonio Capello 1.o Cav. Referente.*

Giuseppe Cherubini Primario.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA

Fa intendere, e sapere.

CHe in adempimento al Decreto dell' Imperial Regio Governo Generale 7. corrente, deliberar dovendo sul Pubblico Incan-

Digitized by Google

to l' Escavazione delli Pubblici Rivi del Piombo a S. Marina, dei Savoneri a S. Polo, e di Cà Pesaro a Sant' Angelo, con le altre annesse operazioni di Murer, che sono espresse, e dichiarite nella Polizza d' Incanto a Stampa 24. Agosto prossimo passato, con tutti li patti, modi, e condizioni, che risultano dalla Polizza stessa.

Si porterà perciò il N. H. Deputato al Dipartimento Strade, e Canali il giorno di Sabbato sarà li 15. Settembre corrente verso il mezzo giorno sopra il Pubblico Incanto fuori delle Porte dell' ex-Magistrato dell' Auditor Vecchio a San Marco, per ricevere l'esibizioni, che verranno fatte dagli Aspiranti, e nel terzo Incanto deliberare al minor Offerente, e col pronto Contante per il pagamento tutte le sopradette Operazioni; salva però sempre l'Approvazione della Deliberazione della Nobile Congregazione Delegata.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso alli luoghi soliti, e consueti, nonchè intimato alli Gastaldi delle Arti de' Burchieri, e Mureri, e consegnato in Copia alli stessi a tenor delle Leggi.

Venezia Data li 10. Settembre 1798.

(*Pietro Zusto Prefetto.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

TA-

Digitized by Google

TARIFFA

Per il Jus del Pedaggio del Ponte che transita da una Riva all' altra sopra la Rotta Sabbadina nella Villa di Lusia Territorio di Este,

DI RAGIONE

DELLA NOBIL FAMIGLIA ZUSTO.

PEr ogni Pedon, soldo uno —	L.–: 1:–
Per ogni Uomo a Cavallo, soldi due	L.–: 2:–
Per ogni Legno a un Cavallo, soldi sei	L.–: 6:–
Per ogni Legno a due Cavalli, sol. otto	L.–: 8:–
Per ogni Legno a quattro e più Cavalli, soldi vinti	L.1:–:–
Carro a due Animali, soldi dieci –	L.–:10:–
Carro a quattro o sei Animali, soldi vinti	L.1:–:–
Per ogni Animale Porcino o Pecorino, piccoli sei	L.–:–:6
Per ogni Animale Bovino o Cavallino, soldo uno	L.–: 1:–

1798. 11. *SETTEMBRE.*

Possedendo la Nobil Famiglia Zusto il Jus del Pedaggio del Ponte, che transita da una Riva all' altra sopra la Rotta Sabbadina nella Villa di Lusia Territorio d' Este la Re-

Digitized by Google

Regia Commission Camerale trova giusto di concederle il repristino, e riconferma della Tariffa che correva sotto il Veneto Governo, che ne presidiava l'esazione, e di permettere di Essa la Stampa con il cambiamento dello Stemma, siccome ha supplicato, obbligandosi come per l'addietro di sottostare al mantenimento a proprie spese del Ponte medesimo.

(*Francesco Donado Presidente.*

Giuseppe Gradenigo Segr.

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA,

Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.

NOn è tollerabile l'avanzata Licenza di alcuni, che si fanno lecito senza legale titolo, o permesso di vender Vino nelli Comuni del Regio Bosco del Montello dipenden-

Digitized by Google

denti, e soggetti per Sovrana volontà a questa Presidenza, e Comando.

In vista dunque ad un tale scandaloso introdottosi abuso offendente li patti convenuti nell' Affittanza tutt' ora vigente fatta coll' attual Oste di Narvesa, a cui solo, ed esclusivamente ad ogni altro è accordata la Vendita suindicata del Vino, ordina, e comanda Sua Eccellenza infrascritto, che sia assolutamente proibito a chiunque, sia chi esser si voglia, tanto in Narvesa, che in altri Comuni, e Luoghi soggetti a questa Presidenza per conto del Bosco suddetto di vendere, o far vendere Vino in minor quantità di mezzo Conzo, o Mastello, in pregiudizio dell' Osteria di Narvesa divenuta d' Imperiale diritto.

Saranno li trasgressori a questa risoluta volontà di Sua Eccellenza Presidente soggetti alle pene comminate dai precedenti Proclami dell' ex-Magistrato al Bosco del Montello, ed oltre la perdita del Vino, Arnasi, ed altri relativi Utensili, incorrerà ciascuno Contraffacente nella pena di Ducati Effettivi dieci per volta da essergli irremissibilmente levata, ed applicata ad arbitrio della Presidenza medesima.

Se ad onta del lievo delle pene suindicate ardisse taluno di continuar simili trasgressioni, sarà assoggettato il recidivo a rigorosa formazione di Processo, sul risultato del qua-

Digitized by Google

quale devenirà questa Presidenza, e Comando a quegli ulteriori castighi, che saranno trovati convenienti.

Dovrà il presente a chiara intelligenza di cadauno esser stampato, e fatto pubblicare dal Capitanio al Regio Bosco suddetto in Narvesa, Bavaria, ed ogni altro Luogo dipendente da questa Presidenza, che sarà trovato opportuno, e necessario.

Dat. dalla Presidenza del Cesar. R. Arsen. di Venezia li 12. Settembre 1798.

(*Andrea Querini Pres. Arsenal, e Marina.*

Vettor Gabriel Segr.

RE-

Digitized by Google

REVER. SIGNOR

IN conseguenza delle determinazioni prese dal Comando Gener., onde siano provveduti li Magazzini Militari di Fieno occorrente per la sussistenza delle Armate Imp., si sono li precessori nostri con sue Lettere 5. Giugno scaduto rivolti a Lei Molto Reverendo Parroco, pregandola che colla sua assistenza, e coll'opera immediata degli Uomini di Comun, o Meriga di ognuna delle Comuni soggette alla sua Parrocchia fosse nel termine di giorni sei descritto nella Tabella con dette Lettere accompagnatale la quantità tutta del Fieno dell'attuale nuova raccolta effettivamente esistente, e li Nomi di ognuno delli Proprietarj, come pure la quantità necessaria del Genere stesso per il mantenimento degli Animali di qualunque specie, che vi fossero nelle rispettive Comuni, col riflesso anche a quel maggior numero che abbisognasse per il lavoro delle Terre, affinchè nella giusta sottrazione delle indispensabili esigenze, si potesse per ultimo rilevare la libera quantità del Genere medesimo calcolabile, e disponibile per li Magazzini Militari.

Attrovandosi però Noi tuttavia privi di tali lumi per mala interpretazione data alle Lettere suaccennate, e venendo nuovamente

Digitized by Google

stimolati dallo stesso Gen. Comando a verificare, senza equivoci, la real quantità del Fieno raccolto come sopra colle contemplate già prescritte avvertenze, siamo nella precisa necessità di rivogliersi di bel nuovo al ben noto zolo di Lei M. R. Parroco, onde con la scorta delle sudescritte istruzioni si presti colla possibile sollecitudine alla separata, ed esatta descrizione del Genere suddetto nelle Colonne contenute nella Tabella che si accompagna, e che avrà ad esserci rimessa nel termine di giorni tre dal giugnere delle presenti, per poter senza tema di errore incontrare il Supremo Comando.

Siamo certi, che vorrà ella prendere tutto l'impegno in sì importante argomento per non esporsi a dispiacenze, desiderandole frattanto ogni più compiuta felicità.

Treviso li 30. Luglio 1798.

(Florian Coletti Provv. Deleg. e Collegh.

Stefano Alberti Nod. Canc.

DE

Digitized by Google

DE MANDATO

DELL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR

GIUDICE PRIMO

Del Regio Tribunal Civil di Prima Instanza.

AFfinchè ogn' uno possa quietamente, e pacificamente godere de' suoi propri diritti, titoli, e rappresentanze, lungi dagli altrui arbitrj, ed operazioni contrarie al disposto dalle provvide Statutarie Leggi: e venendo all' autorità e Giustizia di questo Regio Tribunale umilmente esposto per parte, e nome di questa Reverendissima Mensa Vescovile, nonchè del N. H. E. Girolamo Querini, e di altri Proprietarj, che vi siano persone che di fatto, e propria autorità si facciano lecito di pescare, cacciare, e far danni nelle acque di proprietà della suddetta Reverendissima Mensa Vescovile, e nelle Palludi di detto N. H. Querini, ed altri Possessori, possessi esse Acque, e Palludi respettivamente per li loro giusti titoli, e rappresentanze nelle Ville di Ss. 40. Corona, Mure, Sant' Angelo di questo Territorio: Compresi essi Palludi dal principio della Boschetta Grande detta di San Giuseppe

Digitized by Google

verso a questa Città sino alli Molini di Mure. Per lo che a dovuto riparo di un così avanzato, e scandaloso procedere, resosi di troppo familiare.

Sopra le divote Instanze però di detta Reverendissima Mensa Vescovile, del predetto N. H. Querini, ed altri Possessori suddetti, resta nella più risoluta forma imposto, e fatto Comandamento a chiunque occorresse, e fosse ricercato, perchè sotto qualunque colore, o pretesto non si facciano lecito di pescare, cacciare con Arcobusi, e danneggiare le Acque, e Palludi di ragione, e per li giusti respettivi titoli, e rappresentanze possessi da detta Rev. Mensa, N. H. Querini, ed altri Proprietarj nell'estenzione suddetta, e di astenersi pure da qualunque violenza, ed operazione di fatto, e propria autorità, nè apportar qualunque benchè minimo altro pregiudizio, e ciò in pena di Duc. 100. per cadaun Contrafacente da essere applicata ad arbitrio della Giustizia, oltre il risarcimento di qualunque danno, e pregiudizio che apportassero nelle Palludi, e Pesche per l'oggetto suindicato, da essere irremissibilmente proceduto con rigorosa formazione di Processo.

E perchè il presente debba riportare il contemplato effetto, doverà essere stampato, e pubblicato in questa Città, nec non nelle Ville di Ss. 40., Canizzan, Corona, Sant'

Digitized by Google

Sant' Angelo, e dove occorresse da' respettivi Reverendissimi Parrochi inter Missarum solemnia, e quindi affisso in questa Città ne' Luoghi soliti, e sopra le Porte delle respettive Chiese ad universale intelligenza, & sic &c. in quorum &c.

Treviso 4. Agosto 1798.

(Lodovico Dot. Burchellati Lancenigo
Giud. primo al R. Trib. Civ. di pr. Inst.

Pietro Antonio Pasetti Nod. al Piov. Lib. Estr. Fog. 90.

DE MANDATO
DEL MAGISTRATO DEL PIOVEGO

Preside alle Strade, e Ponti dell' interno, ed esterno.

NEcessario essendo per il mantenimento in istato di solidità della Regia Strada del Terraglio di liberare dall' allagazione delle acque la strada stessa, locchè procede precipuamente perchè i fossi laterali alla medesima non sono escavati, e si trovano ingombre di materie, e pavere, però nella più ri-

so-

soluta forma resta prescritto a cadaun lavoratore de' Beni posti lungo la sunnominata Strada, non che a quelli interni che si rendessero necessarj allo scolo, di dover senza frapporr ritardo verificare l'escavazioni stesse sotto la pena di L. 25. per cadaun innobbediente, e di astringerli anco colla forza Militare che sarà implorata; & sic &c. in quorum &c.

Treviso li 19. Agosto 1798.

(Ambrosio Battaglia Presidente.
(Cristoforo Milani del Magistrato.
(Girolamo Stefanini del Magistrato.

Fioravante Olivi Avvoc. Fiscal.

Lodovico Ferro Segr.

IL CAPO DEL REGIO

TRIBUNALE DI APPELLO

REG. DELEGATO DI POLIZIA &c.

MEntre resta confermata risolutamente dietro alle prescrizioni già emanate, la proibi-

Digitized by Google

bizione assoluta di delazione di qualunque Arma, così da Fuoco, come da Punta, e Taglio, annuisce l' Autorità dell' Imperial Regio Generale Governo, che siano richiamate le Leggi precedenti il 1796., che permettevano la Caccia nei Mesi di Agosto sino al Febbrajo inclusive. Egli è però che mentre in vigore di tal Concessione si permette l' uso del Fucile da Caccia, si fà pubblicamente intendere, e sapere, essere volontà del Regio Imp. Generale Governo medesimo espressa in suo Decreto 17. corrente, che chiunque voglia godere di tale trattenimento, che non sarà accordato, fuorchè a persone di conosciuta regolare condotta, debba munirsi di una Licenza di questa Delegazione di Polizia.

Treviso li 19. Agosto 1798.

(Giannantonio Brocchi Regio Capo, e Delegato &c.

Muffati Regio Cancell.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

INerentemente alle Leggi vigenti all'Epoca primo Gennaro 1796. con la presente Notificazione la Deputazione suddetta fa pubblicamente intendere, e sapere qualunque tutte le Fraglie di questa Inclita Città debbano mandar nel giorno della Festività del Glorioso San Rocco Protettore, e difensore del mal Contagioso, che sarà li 16. del prossimo Agosto tutti li loro Confaloni per supplire in quel giorno alle solite loro obbligazioni, e pagar le obblazioni delle quali fossero fin'ora in difetto, non che intervenir il dopo Pranzo del giorno medesimo, nell'ora che sarà destinata, alla solita annuale Processione, giusto agli ordini di questa Confraternità approvati dalle Leggi suddette in pena di Lire vinticinque de piccoli, ad esser irremissibilmente levata ed applicata metà alla suddetta Scuola, e l'altra metà alli Pubblici Ministri del Satelizio dovendo in detto giorno tener li Botteghieri chiuse le balconate delle loro Botteghe, e

nell'

Digitized by Google

nell' ora della Processione anco le porte sotto la suddetta pena. In quorum &c.

Dovendo la presente esser affissa in più luoghi di questa Città a cognizione di chi spetta l' esecuzione. Sic &c.

Padova 11. Luglio 1798.

(Giacomo Maggioni Deput., e Colleghi.

Francesco Santagnese Dott. e Canc. dell' Incl. Città, o sia del Cons. Gen.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Gener. di Padova,

E PER ESSA

LI PRESIDENTI ALLE VETTOVAGLIE &c.

INtenta la vigilanza Nostra a far valere le massime della distributiva Giustizia, non che a raffrenare l' avidità d' interesse che attenta a' danni della Popolazione vuole costantemente ristabilito, in questa Città l' uso delle Bilancie co' Pesi, metodo che la ragione, e l' esperienza fa conoscere più cauto, e sicuro specialmente nella vendita delle Carni al Minuto, in cui ci consta correre maggio-

Digitized by Google

ri gli arbitrj a scapito universale. Inerendo però agli utili ricordi portati anche all' Offizio Nostro dall' affezione, e diligenza de' Nobili Regi Uffiziali, ch' estendono le proprie cure sul buon governo di questa Piazza, si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che cadaun Esercente l' Arte del Macellajo debba nel termine di giorni otto provvedersi, chi ne fosse in bisogno, delle Bilancie co' Pesi bollati da chi spetta per far praticar unicamente con Esse la vendita delle Carni al Minuto, escluse le Bilancie, o Stadelle a Marco in pena di Ducati cinque effettivi, che sarà a ciascheduno, e per ogni contravvenzione irremissibilmente levata; disposta la Presidenza Nostra a tenersi sempre in pensiero per vendicare l' innobbedienza anco in questo rapporto, non meno che qualunque defraudo a norma delle Leggi.

Dovendo la disciplina medesima esser posta in corso anche nel Territorio a benefizio de' Villici egualmente meritevoli delle provvide applicazioni Nostre, sarà parte degli Uffizj incombenti, e de' Vicarj subordinati del Territorio Nostro, dell' esattezza, e religiosità de' quali pienamente si compromettiamo, l' unire al medesimo interessante fine le proprie cure, al che restano particolarmente eccitati, onde siano salvi i diritti del Popolo all' amministrazione Nostra raccomandati.

Ed

Digitized by Google

Ed il presente sia stampato, pubblicato, e circolarmente diffuso per la sua esecuzione. In quorum &c.

Padova dalla Presidenza alle Vettovaglie ec. li 12. Luglio 1798.

(Niccola Mussati Presidente.
(Francesco Venezze Presidente.
(Antonio Marchetti Presidente.

Gio: Battista Poppa Segr.

LI PROVEDITORI

ALLA SANITA'

DI PADOVA.

ESTesi dal Dott. Antonio Rinaldini M. F., e P. P. di Veterinaria alcuni metodi di preservazione divisati anche col parere del Protomedico Nobil Signor Girolamo Trevisan, autorizzati colle venerate Lettere del Regio Supremo Tribunale della Sanità di Venezia del dì 11. corrente, hanno ordinata la stampa, e la diffusione dei medesimi a regola de' Proprietarj de' Bovini,

Digitized by Google

onde conservare una tanto benemerita Specie.

Padova dalla Cancellaria di Sanità li 12. Luglio 1798.

(Angelo de' Lazara Proveditor.
(Co: Antonio Pimbiolo degli Angelfreddi Proveditor.
(Michele Kav. Amai Proveditor.
(Marchese Gasparo Buzzaccarini Gonzaga Proveditor.
(Antonio Marchetti Dott. Proveditor.

Camillo Bonmartini Cancell.

METODI PRESERVATIVI

Sia il primo la nettezza delle Stalle, del fondi delle greppie, degli abbeveratoj, che pur troppo si trovano sporchi per imperdonabile ignoranza. Siano i fori, e le porte spesso aperte, acciò si rinovi l'aria pura; e nelle troppo basse di soffitto si moya l'aria degli angoli delle stesse stalle collo sbattere delle frasche; e dove si possa cautamente accendere qualche fuoco, sarà questo il mezzo migliore per rinovare e purgar l'aria, cavando fuori gli animali dalla stalla. E' molto dannoso l'abuso di collocare sopra le stalle i fieni nuovi, che devono fer-

Digitized by Google

fermentare con pregiudizio dei sotto posti Animali; molto più che nel caso di contagiose malattie ne dovrebb'essere una gran parte abbrucciato pei dovuti espurghi con notabile discapito dei Proprietarj, i quali si consiglierebbero, in mancanza di altro più opportuno fienile, a farne degli alti mucchj.

II. Leggiermente, ma spesse volte al giorno si striglino gli Animali fregando più volte la strieglia con Salvia, o *Bonmaistro*, o Lavanda.

III. Si tengano possibilmente ad un regolato nutrimento in proporzione delle fatiche; e piuttosto di caricare i loro stomaci di molto fieno in queste circostanze, sarà utile talvolta il dare ad essi qualche pezzo di pane bagnato nel vino puro. I sorghetti vorrebbono essere un poco appassiti, nè dati a tutto pasto; ma gioverà di cangiare in giornata questo molto morbido cibo con un pò di fieno, e l'uso innoltre di qualche oncia di sale ogni mattina. Sarà proibito assolutamente lo condurli nei pascoli, dove siano stati Animali infetti; essendo sempre stato un mezzo dei più forti per contrarre la malattia.

IV. Giovano moltissimo i vapori dell'aceto gettato sopra ferri infuocati, e più utile sarebbe se a questo aceto fosse aggiunta un poca d'acqua vite canforata; come pure è salutifero lo spesso lavare la loro bocca,

la

Digitized by Google

la lingua, e le narici con acqua ed aceto con entro le sopra nominate erbe con alcune bacche di Ginepro ammaccate. Fuori delle stalle sono proficui i profumi di zolfo, ed anche dentro quando fossero cavati fuori gli Animali. Si avverte, atteso l'osservato disordine, di non tenere l'aceto in secchi di rame.

V. In tutti i tempi il setone colla Radice di Eleboro nero fatto alla giogaja riuscì un grande preservativo, avendo cura di medicarlo dopo il taglio con il Digestivo, e coprendo con stracci la piaga per difesa delle mosche. Per somma importanza si avvisa, che subito fatto il setone ad un' Animale deve essere il ferro ben mondato e lavato con acqua bollente; poichè se in qualche Bue vi fosse qualche principio nascosto del morbo, si potrebbono infettare tutti gli altri con questa specie d'innesto.

VI. Se il Bue delicatissimo agli odori non volesse bevere l'acqua ordinaria coll'aggiunta di un poco di aceto, sarà molto bene pagata la fatica di dargliene col corno almeno una boccia la mattina, ed un' altra la sera con un quarto di bicchiere di detto aceto per ogni boccia; oppure alcune goccie di Acido Vitriolico riusciranno invece dell'aceto meno disgustose all'Animale, onde bevere da se l'ordinaria sua acqua in cotal modo acidulata.

VII.

Digitized by Google

VII. Servono di ottimo preservativo i morsi di legno, che vestiti con tela di sacco si pongono in bocca degli Animali assicurandoli con una cordicella alle corna, i quali si lasciano per un quarto d'ora ogni mattina; fra la tela ed il legno di ogni morso si pone l'impasto seguente, che servirà per quattro Bovi.

Assa fetida ammaccata mezz'oncia, Radice di Piretro contusa oncie due, Sale ammoniaco once una e mezza, Spicchi d'Aglio pesti numero otto, Aceto, e Miele due dita per sorte di un bicchiere ordinario. Detti morsi devono tenersi separati per applicarli sempre allo stesso Animale; ogni volta che si levano di bocca devono essere lavati nell'acqua, e bagnati nell'Aceto ogni volta che si rimettono. In questo modo servono per otto, dieci giorni, e sono di una minima spesa.

VIII. Nel tempo dei lavori, e principalmente nei lunghi carreggi dovrebbono comandare i Proprietarj ai loro Boari di seco portare dell'Aceto per mescolarlo con acqua, acciò di poter lavare la bocca, e la lingua ai suoi Animali ogni volta che li riposa: ristoranti assistenze che si prestano ai Cavalli di lusso, e che si negano con molto pericolo a questi benemeriti Animali, che formano la base maggiore del nostro sostentamento.

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Gener. di Padova,

E PER ESSA

LI PRESIDENTI ALLE VETTOVAGLIE &c.

NON essendo da tollerarsi l'abuso introdotto non meno nella Città, che nel Territorio da alcune Persone, le quali sebbene spoglie delle cognizioni necessarie, e senza essere munite de' legittimi requisiti si fanno lecito di stimare effetti attinenti alla Fraglia de' Strazzaroli, in pregiudizio notabile de' Strazzaroli, medesimi, contro le Leggi statutarie dell'Arte loro, e con pericolo di pessime conseguenze a motivo della poca esperienza, che sogliono avere le Persone suddette, e volendo Noi riparare a tali inconvenienti, facciamo pubblicamente intendere, e sapere.

Che non ardisca alcuno senz' essere ascritto nella Fraglia de' Strazzaroli di questa Città sotto qualunque ragione, o pretesto, neppure di costituzione, o assicurazione di Doti, stimare qualunque Mobile affetto alla Fraglia stessa, in pena a chi contraffacesse di Ducati cinquanta, da essere disposti ad arbitrio della Giustizia. E come per importan-

Digitized by Google

tanti riguardi si scorge indispensabile di sapersi le Persone, che eseguiscono tali stime, così comandiamo, che ogni Strazzarolo debba sottoscrivere di propria mano tutte le stime, che facesse, tenendone il necessario registro, altrimenti saranno considerate nulle, nè verranno accettate negli Atti Pubblici, e scoperti poscia li Strazzaroli, che le avessero fatte, soggiaceranno alla pena succominata.

Sarà debito de' Bancali di detta Fraglia d' invigilare, perchè li Registri delle Stime sieno, al caso della mancanza di alcun Strazzarolo, presentate dopo giorni quindici nel Pubblico Archivio, non solo per cauzione, e tutella delle Arti, ma a salvezza pure degli effetti di Giustizia, in pena a chiunque mancasse di Ducati cinquanta, ed altre ad arbitrio nostro.

Sia il presente per universal cognizione stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e dovunque occorresse, non che reso noto da' R.R. Parrochi ne' giorni festivi, onde riporti la dovuta obbedienza. In quorum &c.

Padova dalla Presidenza delle Vettov., ec. li 13. Luglio 1798.

(Niccola Mussati Presidente.
(Francesco Venezze Presidente.
(Antonio Marchetti Presidente.
Gio: Battista Foppa Segretario.

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE.

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

E PER ESSA

LI PRESIDENTI ALLE VETTOVAGLIE ec.

SOpra le riverenti istanze umiliategli dalli Rappresentanti questa Fraglia de' Strazzaroli, hanno ordinato, che a spese di essa Fraglia sia stampata, e pubblicata dovunque occorre l'infrascritta Parte presa nel Capitolo fatto dalla medesima li 29. Gennaro 1784., approvata con Decreto 12. Marzo susseguente, affinchè nota a ciascheduno, riportar debba l'inalterabile sua esecuzione.

Padova dalla Presidenza delle Vettovagl. ec. li 13. Luglio 1798.

(Niccola Mussati Presidente, e Colleghi.

Gio: Battista Foppa Segretario.

LI molti invalsi disordini, e li osservabili arbitrj, che si prendono alcuni Villici del Territorio, che senza esser descritti nell'Arte Nostra, nè muniti della necessaria ap-

Digitized by Google

approvazione, si fanno lecito di esercitare la Stimaria, richiamano il dovere di questo Capitolo all' osservanza delle sue Leggi.

Siccome il principale oggetto di esse riguarda, che non abbiano ad ingerirsi in questa gelosa professione Persone inesperte, che colla loro inscienza apportar possono considerabili pregiudizj alle persone, che si servono del loro Ministero, così a giusto presidio dell'interesse delle medesime, ed a scioglimento di così perniciosi abusi si propone la seguente Parte.

Vada Parte, che da quì innanzi non possa alcuna Persona abitante nelle Ville del Territorio esercitarsi nella Strazzeria, e Stimaria, se prima non sia, mediante li legali requisiti, approvata da questo Corpo, ed abbia avuto in esso l'ingresso col pagamento dell' introito in summa di Lire 31., e Lire 8. per le prove, e debba in cadaun anno nel giorno di Santa Maria Maddalena comparire dal Massaro nostro a supplir alla solita Luminaria, dal quale le verrà rilasciato un riscontro in stampa, senza del quale, se ardirà di continuare l'esercizio caderà nella pena di Ducati 10. correnti, da esser applicata all' Accusatore, che sarà tenuto secreto, oltre la nullità, delle Stime che venissero fatte, alle quali non dovrà da alcun Tribunale esser prestata veruna fede.

Tratta dall' autentica esistente nella Cassa

Digitized by Google

grande dell' Offizio delle Vettovaglie, e Deputati di Padova nel Capitolo fatto dalla Fraglia de' Strazzaroli li 29. Gennaro 1784.

Antonio Maria Storni Dott. Nod. Collegall' Offizio delle V. V., e D. D.

LA DELEGAZIONE DI PULIZIA DI PADOVA.

ORdina che chi avesse ritrovati o avesse notizia ove esistessero li sottodescritti due Cavalli appartenenti all' Armata Imperiale fuggiti la notte 18. corrente dalla Stalla in Bovolenta debba denonziarli o condurli al Sig. Collonello di Lobkovitz Marchese Somariva, che alloggia in Prato della Valle in Casa Labia.

Padova 20. Luglio 1798.

Un Cavallo color bagio chiaro con una Stella sul fronte, d'età anni sette, alto quattro piedi e tre pollici col Bollo Imperiale sulla coscia.

Un altro Cavallo alto tre piedi e due terzi, bagio d'età di sei anni.

(Gio: Gasparo Marangoni Delegato.

AV-

Digitized by Google

AVVISO.

LA Deputazione Militare di Padova fa universalmente sapere, che dentro il termine di giorni otto debbano essere presentati alla Deputazione stessa, tutti li Documenti di Somministrazioni fatte di effetti dietro gli Ordini della Presidenza agl' Alloggj Militari, dal momento dell' ingresso in questa Città delle Imperiali Regie Truppe, sino al giorno d' oggi, per le opportune osservazioni, e necessarj provedimenti.

Dalla Deputazione suddetta 20. Luglio 1798.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

INerentemente ad ordine ricevuto nel giorno d' oggi dal Nob. Sig. Generale Antonio Baron di Mittrowsky Comandante la Città di Padova;

NO-

Digitized by Google

NOTIFICA.

Che essendovi molti Sigg. Uffiziali ex-Veneti, i quali si scusano di non poter portarsi alla presente Revisione in Venezia o per causa di malattia, o per decrepita, e cadente età; ed essendo necessario che sieno anche questi revisti; Tutti, tanto della Città, quanto del Territorio Padovano si debbano portare il giorno di Mercordì prossimo, sarà li 25. corrente alle ore 9. della mattina in Casa Forzadura al Ponte Molino appresso il Signor Maggiore Feth del Reggimento Preifs per ivi passar la Revista. Quelli che fossero realmente obbligati a letto, dovranno indicare dentro il suddetto termine il loro nome, cognome, grado, e luogo di loro abitazione per regola necessaria.

E la presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa nella Città, e nel Territorio ad universale notizia, e per la sua esecuzione. In quorum &c.

Padova li 22. Luglio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

LA

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova,

ALlontanatisi da questa Città nel giorno 22. corrente tra le ore 5. e 6. Pomeridiane due Granatieri del Reggimento Wartensleben dopo un commesso delitto, facendo senza abiti, e solamente in Camiccia la Riviera Santa Sofia, ove smontarono le Mura, e passarono il Canale, si rende nota la descrizione personale di tali Disertori rimessa alla Deputazione dal Comando Militare Generale, onde le Autorità competenti di tutti i Luoghi, Ville, e Borghi di questo Distretto si prestino a dare senza ritardo gli ordini opportuni per l'arresto, e consegna di detti Disertori al Reggimento suddetto colla solita Taglia.

DESCRIZIONE PERSONALE

I. Niccolò Petricovitsch Nato Polacco di Gallizia della Religione Greca nell'età di 24. anni, di statura grande robusta, ben fatto, pieno viso, e rosso, Capelli biondi scuri con poca barba.

II. Timko Ivatskovitsch Nato Pollaco di Gallizia della Religione Greca, nell'età di 28.

Digitized by Google

28. anni, di statura grande, grasso, le spalle larghe, il viso largo pallido, Cappelli, ed occhi neri, col petto inclinante inverso.

Il presente sarà stampato, pubblic., e diffuso per tutta la Provincia.

Padova li 24. Luglio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

NIC-

Digitized by Google

NICCOLO' SAGREDO

PER GRAZIA DI DIO, E DELLA SEDE APOSTOLICA

ARCIVESCOVO, VESCOVO DI TORCELLO

Ai Dilettissimi Nostri in GESUCRISTO; *Dignità, Canonici, Parrochi, Rettori, Superiori Regolari, e Secolari, ed a qualunque del Nostro Amato Gregge salute, e benedizione nel Signore.*

ONorati delle Sovrane intenzioni di Sua Maestà Cesarea il Nostro Imperatore, e Re Francesco II. felicemente Regnante, fatteci pervenire per mezzo del Sig. Barone di Thugut, ed accompagnate da rispettato foglio di S. E. il Sig. Pellegrini Regio Commissario; facciamo noto a tutti del Nostro Gregge tanto dell'Ordine Secolare, e Regolare, quanto d'ogni altra condizione Laica a Noi nello Spirituale soggetti, qualmente nessun'altra cosa stà più a cuore della Maestà Sua, quanto il sincero esercizio della Santa Religione Cattolica, ed a sostegno di questa la pratica, e professione della pura, e sana Morale estratta dalle Sacre Pagine, dai Concilj Ecumenici, e da Padri. E siccome per un forsennato accecamento un gran numero di Fe-

Digitized by Google

deli fors' anco de' più cauti si lasciarono sedurre da false massime introdotte dalla licenza di opinare, dal lusso impudente, e vergognoso del sesso più debole in questi ultimi tempi pervenuto all' auge dell' invercondia, e da una depravata scostumatezza di vivere in ogni classe di persone con eterno rammarico dei buoni, forse col reo disegno di far dubitare della Rivelazione, della Tradizione costante, della Santità della Morale Evangelica a noi trasmessa dagli Appostoli, consecrata col sangue di tanti Martiri, e sostenuta costantemente da Padri Nostri in queste Cattoliche Contrade, e con religiosa fermezza protetta, e professata in faccia al Mondo tutto dal Nostro adorato Sovrano; così Noi e per un dovere del Nostro Pastoral Ministero, e per secondare i pii suggerimenti del Nostro Monarca impegnato sopra tutto a mantenere nel suo vigore la Santa Religione, e Morale Cristiana in tutto lo Stato Veneto aggiunto a suoi Dominj, incarichiamo li Parrochi, Rettori, Superiori di Comunità Secolari, o Regolari, Corpi Ecclesiastici, Predicatori, e Confessori d' ogni Ordine, ed Istituto a non cessar mai di pubblicare, insegnare, e predicare a tutti del Popolo Cristiano la verità, e santità della Cattolica Religione, la necessità, ed utilità della Morale Evangelica, sostenendola, e confermandola col loro esempio nella morige-

Digitized by Google

geratezza de' costumi, nella castigatezza del parlare, nella riforma del vivere, e nell'esercizio esteriore, e costante della vera Pietà: giacchè da questi segni esterni concordemente sostenuti se ne può dedurre la uniformità della mente, la fermezza della credenza, e la persuasione del cuore a regola, e buon esempio de' Fedeli d'ogni Classe.

Restano pertanto incaricati da questo momento li Parrochi tutti di Città, o Campagna, e li Superiori Ecclesiastici d'ogni Ordine ad invigilare sopra quelli, che si facessero lecito in pubblico, o in privato contraoperare, o in fatti, o in parole a queste pie volontà ed eccitamenti del Sovrano, e Nostri, rendendoci avvertiti per implorare da Regj Commissarj di Sua Maestà a tal uopo incaricati il braccio forte per ricondurli ai proprj doveri: E siccome tale è il Popolo qual'è il Sacerdote, così Noi per parte nostra daremo mano a tutte le pene Canoniche contro quei pochi trà il nostro amato Clero, i quali scostandosi dal prescritto nei nostri Sinodi (nel cap. *de Vita & honestate Clericorum*) ardiranno vestire d'altro mondano colore fuorchè del Nero, e questo sempre in forma onesta, e decente all'Ordine Sacerdotale, di accostarsi alla Chiesa, e molto più all'Altare senza la Veste Talare con sue maniche, e senza visibile tonsura; portar un Cappello secolareco, una Fibbia sino

Digitized by Google

all' estremità del piede, una troppo studiata capigliatura, o una cordella al collo in cambio del Collare, vaghi di seguire nel vestimento le stolte mode del Secolo, ed occupati soltanto a coltivare gente oziosa, o pigra, con cui accoppiati girano le Contrade giorno e notte passando da casa a casa o trattenendosi sulle pubbliche botteghe in giuochi, o vani discorsi, sempre pronti ai pubblici spettacoli, presentando materia di critica, e scandalo ai Secolari osservatori del loro condannato diportamento: E se queste pene non saranno sufficienti a ricondurli sul retto sentiero dell' ordine, e della buona disciplina, ci faremo un carico di porli in vista a' Rappresentanti la Regia Potestà, che sapranno con la forza richiamarli alla dovuta obbedienza.

E giacchè tutti di qualsivoglia ceto, ordine, e condizione fummo con somma Clemenza invitati all' onore di prestare il Giuramento di Fedeltà, Obbedienza; e Suddittanza al Nostro Augustissimo Sovrano, il quale con questo Atto sì solenne venne a dichiarársi Padrone, e Protettore di questi Stati uniti a suoi vasti Dominj; così Noi altresì per un dovere di giustizia, per un dettame di retta coscienza, e per un sentimento di vera gratitudine siamo decisamente obbligati a mantenersi fedeli sotto le di lui gloriose Insegne, inchinando il capo riverente

a suoi

Digitized by Google

a suoi Sovrani Decreti col dare in ogni tempo, ed occasione segni manifesti di un sincero, e zelante vassallaggio. Anzi, comechè Noi Sacri Pastori di Anime, e Giudici delle coscienze, ben lo conosciamo per esperienza nata in noi da un'irrefragabile principio, che non può essere miglior suddito, e fedele, ed obbediente al suo Sovrano di colui, il quale attaccato alla santità della Legge, e scortato dalle massime della sana Morale Cristiana se ne fa un carico di coscienza il tributare onore, fedeltà, omaggio, ed obbedienza ai Sovrani Imperanti comechè collocati da Dio sul Trono per governare i suoi Popoli; sovra questo medesimo fondamento appoggiati imponghiamo a tutti del Nostro Gregge giudicare, e fermamente tenere per un debito di coscienza dettato dalla Cattolica Religione, ed insegnato dalla Morale di Gesucristo l'obbedire, il servire, ed osservare il Giuramento dato con quella lealtà, che conviene ad un Suddito Cristiano, che giurando si obbligò su i Santi Vangeli.

Sarà pur troppo manifesto a tutti, che, essendo il Giuramento un Atto di Religione, con cui invochiamo la testimonianza di Dio a consolidare una promessa di futura osservanza, perciò con Dio medesimo ne abbiamo incontrato il dovere di obbedienza fedele al Sovrano, e l'obbligo insieme di aggiu-

Digitized by Google

giugnere al servizio anco la preghiera, ed i voti per la di Lui sempre maggiore felicità, e della Sacra Imperiale Famiglia, dietro la pratica della S. Chiesa Madre, che nelle sue Liturgie ce ne inculca, e prescrive il Rito, e la obbligazione.

Questo è quanto desideriamo di far sapere indistintamente a tutti, e che col maggior impegno del nostro zelo Pastorale strettamente raccomandiamo a Nostri Cooperatori nella Vigna del Signore di suggerire, predicare, e particolarmente coll'esempio loro sostenere incessantemente: onde Noi rivolti al Datore Supremo di ogni Bene imploriamo sopra tutti la Divina Benedizione.

Dat. in Torcello dalla Nostra Residenza li 8. Agosto 1798.

(Niccolò Arciv. Vescovo di Torcello.

Gabriele Bigaglia Can. Cancell. Vesc.

LA

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Gen. di Padova.

OGgetto di somma importanza per la sussistenza della numerosa Truppa di S. M. I. R. in Italia, si è la provista del Formento, Segala, ed Avena per l'Annata corrente, e conoscendo il Generale Comando, che la nuova raccolta di tali prodotti sta per essere del tutto verificata, partecipa a questa Deputazione la quantità, che per un intiera Annata sarà necessaria all' effetto suaccennato, e che dovrà essere versata negl' Imperiali Magazzini Militari a disposizione del General Comando suddetto, a que' prezzi che furono stabiliti, e che dietro le consegne verranno corrisposti.

In coerenza dunque alla Superiore Ordinazione, si rende nota al Pubblico la quantità, che quanto al Formento viene richiesta in questa Provincia, e che la Deputazione è incaricata di somministrare; cioè 150000. Mezzen di Formento, che formano Moggia 30000. di questa Misura.

Quanto poi all' Avena, e Segala si richiede per i Magazzeni Militari tutta quella quantità, che sopravanzerà ai bisogni naturali della Provincia, come si è detto nel Proclama

Digitized by Google

11. Luglio corrente della Deputazione Militare di Padova, e con quelle discipline, che in esso sono state prescritte.

I PREZZI SONO LI SEGUENTI

Il Formento di buona, pura, e crivellata qualità sarà pagato a Lire 13 : 15 ossia Fiorini 2. Karantani 45. per Mezzen, che formano al Moggio Lire 75 : 7 : 6.

La Segala Lire 10., ossia Fiorini 2. per Mezzen, che formano al Moggio Lire 55.

L'Avena Lire 7. ossia Fiorini 1. Karantani 24. per Mezzen, che formano al Moggio Lire 40 : 5.

Il tutto a Misura rasa di Vienna, cioè il Formento, e la Segala a Moggio raso, e l'Avena a Moggio colmo.

Continuano per espresso Superiore Comando ad essere proibiti gli Acquisti di Avena, e Segala alli Speculatori, e resta accordato l'Acquisto soltanto alli Particolari a proporzione della quantità, che venissero a proponere per la consegna alli Magazzini; nel qual caso verranno questi muniti di un permesso delli respettivi Uffizj di Provianda, e delle Sussistenze Militari, per legittimare l'atto di Compreda per i suddetti due generi, cioè Avena, e Segala.

Il presente sarà stampato, pubblicato, affisso, e difuso colle solite forme in questa

Cit-

Digitized by Google

Città, e per tutta la Provincia ad universal lume, ed intelligenza. Sic &c.

Padova 26 Luglio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Deleg., e Coll.

Il Cancellier Allegri.

LA COMMISSIONE ALLA REVISIONE DE' CONTI

Della Città, e Provincia di Padova.

ORA che dev' essere compiuto il Registro de' Contamenti, in cui, se vi sono difetti, ed ommissioni, sono queste certamente soltanto a colpa di quelli, che avessero trascurato di adempire alli Proclami 26. Aprile e 22. Maggio, non mai per mancanza d' ogni avvertenza in questa Commissione, ch' è sempre intenta, e sollecita a prestarsi nel possibile miglior modo all' esercizio de' proprj doveri, essa ritrova in presente opportuno anche alle viste della Revisione di raccogliere le notificazioni di tutti li Crediti di qualunque sorte, essi si fossero, che venissero professati verso l' abolito Governo.

A quest' oggetto col presente Affisso fa a

Digitized by Google

tutti intendere, e sapere, che nell' Offizio della Commissione per tutto il venturo Agosto vi sarà in cadauna mattina, esclusi li giorni festivi, apposito Ministro, che prenderà in nota li Crediti suddetti, sempre già relativi al surrifferito abolito Governo, purchè però dalle Persone proffessanti il Credito, sieno dimostrati li Documenti costitutivi il Credito stesso, de' quali ne dovrà essere estratta copia dal detto Ministro, che li porrà in Filza con numeri progressivi, e corrispondenti al numero della Dita notificata in registso, e ciò a base di que' successivi esami, liquidazioni, e conoscenze, che saranno ritrovate necessarie, ed opportune agli oggetti di equità, e giustizia.

Questo Affisso, perchè riporti il pontual suo effetto, sarà pubblicato in questa Città, e trasmesso con Lettere alli Giusdicenti della Provincia, perchè coi soliti legali metodi ne facciano seguire la pubblicazione, e diffusione nelle Ville tutte della Provincia medesima.

Dalla Commissione alla Revisione de' Conti suddetta li 26. Luglio 1798.

(Gio: Battista Zabarella della Commiss.
(Francesco Forzadura della Commiss.
(Gio: Francesco Trotti della Comm.
(Francesco Venezze della Commiss.
(Gasparo Negri della Commissione.

Giuseppe Camerata Ragionato Rev.

L A

Digitized by Google

LA COMMISSIONE
ALLA
REVISIONE DE' CONTI
DELLA CITTA',
E PROVINCIA DI PADOVA.

MEritando un singolar riflesso l'argomento dell' Estraordinaria Imposta delle Lire 100. mille Tornesi realizzata negli ultimi del passato Decembre dell' abolita Municipalità di Mirano a carico di alcuni Abitanti, e Possessori delle Ville di quelle pertinenze, e cercando quest' Offizio, che tiene su di ciò apposite superiori Commissioni, e moltiplici ricorsi di più Famiglie reclamanti sulle somme esborsate, di riconoscere con forme accertate, ed immancabili, quello ch'è fatto di pura verità, e di pura giustizia, trova opportuno in vista anche alla Partita delle Lire 4. mille circa ritrovate in Cassa dagli Amministratori, senza sapere da chi siano state esse contate, di pubblicare il presente Affisso, in calce di cui si attrova descritto in apposita Tabella a Villa per Villa, e a nome per nome, quan-

Digitized by Google

to ci è rissultato dai visitati Registri essere stato pagato, e corrisposto sì in Dinaro, che in Generi da cadauno, che soggiacque all' Imposta medesima, affinchè tutti quelli, che o si ritrovassero ommessi nella Tabella medesima, o si attrovassero descritti in somme non corrispondenti al da loro corrisposto, si presentino entro il venturo Agosto, alla Commissione, esibindo i Documenti convincenti della ommissione, o inesatezza della partita descritta in Tabella; avvertendo in appresso, che tutti quelli, i quali trascurassero di far constare entro il termine suddetto il da loro corrisposto in somme diversificanti dalla Tabella, non avranno più il diritto, spirato il termine stesso, a que' compensi, e risarcimenti, che potessero essere ritrovati di giustizia.

Il presente Affisso sarà pubblicato in questa Città, diffuso ne' Luoghi soliti, e spedito con Lettere alli Reverendi Parrochi delle Ville delli Distretti di Mirano, ed Oriago per la di lui pubblicazione dall' Altare, non che innoltrato a que' respettivi Spettabili Vicarj, onde reso a tutti noto, abbia a sortire quell' effetto di cui non se ne dubita, dovendo troppo interessare la specialità di cadauno.

SEGUE LA TABELLA.

MI-

Digitized by Google

MIRANO

Angeloni, e Compagni Ditta	L. 500
Baldan Pietro	L. 60
Battaglia Pietro	L. 200
Baldan Angelo	L. 300
Barbarigo Agostin N. H.	L. 3000
Bressan Giacomo	L. 400
Boerio Angelo	L. 200
Bujovich Vincenzo	L. 2000
Bortoletti Simon	L. 100
Basadonna Antonio	L. 100
Calzavara Nadal	L. 300
Carnio Liberal	L. 1000
Contarini Cavaliera N. D.	L. 2200
Caprini	L. 2000
Corner Renier	L. 1600
Carnio Liberal per i Vasi Sacri	L. 1000
Coronato Marco	L. 300
Cossetti Ditta	L. 200
Capelletto Antonio	L. 400
Cipolatto Osgualdo	L. 200
Enxelman	L. 3000
Erizzo Pablo N. H.	L. 3000
Favero Bernardo detto Bottaro	L. 300
Fanti Zan Battista	L. 900
Fabian Paolo	L. 400
Fabiani Giuseppe, e Domenico	L. 800
Fontana	L. 500
Ghedini Giovanni	L. 800
Ghidoni Antonio	L. 3000
Giustinian Orsato N. H.	L. 1600
Lioni	L. 1000
Lando Domenico	L. 1000
Maraschalchi Giuseppe	L. 300

Mar-

Digitized by Google

Marcolin Giovanni - - - -	L. 100
Michieli Marc' Antonio N. H.	L. 1194
Molena Antonio - - - -	L. 1000
Meneghetti Francesco - - -	L. 600
Marconi - - - - - - - -	L. 3000
Ongarello Bernardo - - - -	L. 400
Pomai Francesco - - - -	L. 300
Paregin Zuanne - - - - -	L. 300
Poli Domenico - - - - -	L. 100
Patron Sebastian - - - - -	L. 100
Parroco di Miran - - - -	L. 400
Pesaro N. H. - - - - -	L. 2000
Pancrazio - - - - - - -	L. 800
Prezzato Giovanni - - - -	L. 1600
Piccardi Ditta - - - - -	L. 800
Paruta Elisabetta - - - -	L. 200
Querini N. H. - - - - -	L. 150
Ruzzini Antonio N. H. - -	L. 3000
Revedin Angelo Maria - -	L. 3000
Robustello Giovanni - - -	L. 300
Rigotto Andrea - - - -	L. 68
Rech Corrado - - - - -	L. 3000
Simioni - - - - - - -	L. 612
Semenzato Santo - - - -	L. 100
Scattaggia Giacomo - - -	L. 500
Sancassani Maurizio - - -	L. 500
Sacon Silvestro - - - - -	L. 100
Scanferlato Angelo - - - -	L. 400
Scatolin Domenico - - - -	L. 200
Sabadini Francesco - - - -	L. 200
Tessari Cristofolo - - - -	L. 200
Valsecchi - - - - - - -	L. 100
Vescovo Domenico, e Agostini detto Zanon Paulo - - -	L. 42
Zinelli Antonio conto Zorzi -	L. 2000
Summa ———	L. 60026

ZIA-

Digitized by Google

ZIANIGO

Angeloni Domenico	L.	1000
Crivelli Domenico	L.	600
Fiamengo Angelo	L.	100
Garzoni Agostino N. H.	L.	1000
Pasin Angelo	L.	80
Piazza Marco	L.	500
Il Parroco di Zianigo	L.	200
Tiepolo Gio: Domenico N. H.	L.	1680
Visentin Alessandro	L.	62
Summa	L.	5222

VETERNIGO

Ballotta Mattio	L.	60
Niero Giacomo	L.	60
Paggiaro Mattio	L.	60
Il Parroco di Veternigo	L.	60
Valentinello Angelo	L.	40
Zanini Angelo	L.	100
Summa	L.	380

STIGLIANO

Cuogo Lorenzo	L.	60
Fracasso Francesco	L.	1000
Gallo Angelo	L.	60
Vecchiato Prosdocimo	L.	60
Summa	L.	1180

MAZZA CAVALLO

Cogo Domenico	L.	60
Cuoco Gio: Battista	L.	60
Summa	L.	120

S. AN.

Digitized by Google

S. ANGELO DI SALA

Bonfatto Antonio	L.	100
Buggini Giovanni	L.	100
Cuoco Luigi	L.	60
Celini Domenico	L.	100
Camelini Angelo	L.	100
Coi Giuseppe	L.	110
Dal Corso Giacomo	L.	100
Griggio Pietro	L.	100
Gasparini Francesco	L.	100
Gallo Bortolo	L.	100
Il Medico della Villa suddetta	L.	100
Il Parroco di S. Angelo	L.	200
Morosini Francesco N. H.	L.	1500
Pavan Domenico	L.	100
Rabeschini Cristian	L.	100
Salviato Mattio	L.	100
Summa	L.	3060

C A S E L L E

Bozzola Giacomo	L.	20
Benfatto Antonio	L.	20
Benfatto Domenico	L.	30
Bovo Francesco	L.	20
Bembo Lio N. H.	L.	2000
Benfatto Antonio per le Monache della B. Ellena	L.	2000
Il Capellano	L.	20
Coi Angelo	L.	30
Cavanis Niccolò	L.	30
Cavanis Niccolò	L.	250
Luca Mattio	L.	30
Luca Mattio	L.	400

Osta-

Digitized by Google

Ostani Paulo	L.	30
Il Parroco di Caselle	L.	60
Rizzi Domenico	L.	20
Silvestri Antonio	L.	62
Simionato Angelo	L.	20
Summa	L.	5042

MELLAREDO

Bosello Mattio	L.	40
Bettin Zuanne	L.	60
Cabianca	L.	1000
Gobin Biasio	L.	50
Gottardo Steffano	L.	60
Pretatto Gio: Maria	L.	200
Rigoni Michiel	L.	300
Tessaro Zuanne	L.	60
Summa	L.	1770

VIGONZA

Bussato Santo	L.	300
Bion Angelo	L.	60
Barante Pietro	L.	60
Bion Pasquale	L.	100
Burchia Domenico	L.	62
Bevilaqua Andrea	L.	32
Bottegon Antonio	L.	200
Capo di Lista Giordano	L.	3000
Calegaro Lodovico	L.	32
Caovilla Sebastian	L.	32
Corner Niccolò N. H.	L.	500
Dottori Girolamo	L.	1750
Dondi Orologlio Gabriel	L.	2250
Fassina Marco	L.	62
Giaggio Francesco	L.	32

Digitized by Google

Levratto Adamo - - - - -	L.	50
Levratto Zuanne - - - - -	L.	100
Levratto Andrea - - - - -	L.	500
Levratto Giuseppe - - - - -	L.	500
Lazzarini Andrea - - - - -	L.	100
Massaro Pasqual - - - - -	L.	500
Maran Giovanni Maria - -	L.	30
Maran Giovanni - - - - -	L.	31
Mattiazzo Zuanne - - - - -	L.	62
Morazo Steffano - - - - - -	L.	100
Moretto Vido - - - - - -	L.	100
Monarin Andrea - - - - -	L.	32
Monache della Misericordia di Padova - - - - - - -	L.	2500
Nipoti Grimani Zustinian Nobili H.H. - - - - - -	L.	1000
Il Parroco di Vigonza - - -	L.	350
Righetto Valerio - - - - -	L.	31
Sonica - - - - - - - - -	L.	300
Sala Paganin - - - - - -	L.	2500
Salmaso Dottor di Padova -	L.	200
Serto Mattio - - - - - - -	L.	62
Tacchetto Antonio - - - - -	L.	62
Valerio Vittorio - - - - -	L.	50
Vittorio Angelo - - - - -	L.	50
Zotti Andrea - - - - - -	L.	100
Zabarella Alvise - - - - -	L.	500
Zampiero Angelo - - - - -	L.	32
Summa ———	L.	18314

PERAGA

Guollo Angelo - - - - - -	L.	300
Il Parroco di Peraga - - -	L.	100
Il suddetto, e gli Osti - -	L.	301
L' ex-Municipal di Peraga -	L.	50

Ma-

Digitized by Google

Masarotto Giulio	L.	100
Massaro Nadalin	L.	125
Pavanello Domenico	L.	50
Rigoni Girolamo	L.	100
Squercina Giacomo	L.	100
Summa	L.	1226

ARRIN

Ca da Rio	L.	1000
Capellan Bensi	L.	32
Guollo Gio: Battista	L.	300
Minto Mattio	L.	200
Il Parroco di Arrin	L.	200
Spolaor Mattio	L.	200
Simionato Antonio	L.	100
San Biasio di Venezia	L.	4000
Zabeo Carlo	L.	300
Summa	L.	6332

PIANIGA

Battistella Giuseppe	L.	100
Detto	L.	100
Calzavara Santo	L.	60
Calzavara Nicoletto	L.	60
Calzavara Pinton Zuanne conto N. H. Mocenigo	L.	1000
Calzavara Pinton Domenico	L.	300
Gradenigo Girolamo N.H.	L.	1000
Detto	L.	132
Meneghini Andrea	L.	100
Pintarin Giacomo	L.	100
Pintarin Giacomo	L.	100
Rossato Gasparo	L.	150
Rossato Mattio	L.	100

Digitized by Google

Risegatto Angelo	L.	80
Stocco Zuanne	L.	60
Tagliaferro Francesco	L.	800
Il Parroco di Piantiga	L.	100
Querini N. H. contati da Giapelli	L.	1000
Summa	L.	5342

CALTANA

L' Arciprete di Caltana	L.	200
Barbato Angelo	L.	62
Barbato Angelo	L.	200
Bernardi Agostin	L.	64
Borsetto Biasio	L.	100
Cristofoli Gaetano	L.	60
Il Capellano	L.	62
Caltanella Biasio	L.	64
Carraro, e Fratelli Gioachin	L.	150
Emo Francesco	L.	400
Il Parroco di Caltana	L.	300
Miatello Olivo	L.	50
Miani Chiara	L.	2000
Masetto Zuanne	L.	300
Merlo Andrea	L.	150
Masetto Zuanne	L.	120
Nani Elisabetta N. D.	L.	3000
Previato Biasio	L.	200
Rossato Sebastian	L.	64
Scapin Gio: Maria	L.	200
Scapin Gio: Maria	L.	600
Semenzato Giuseppe	L.	150
Zampieri Angelo	L.	100
Summa	L.	8596

CAM-

Digitized by Google

CAMPO CROCE

Bettin Sebastian	L.	120
Benozzi Mattio	L.	300
Beltrame Mattio	L.	50
Barbato Zuanne	L.	130
Cherubini Bortolo	L.	150
Carminati Pietro	L.	120
Carraro Nadal	L.	60
Celegato detto Bergamo Gio: M.	L.	100
Il Parroco di Campo Croce	L.	100
Michieletto Angelo	L.	130
Mantello Angelo	L.	80
Mogno Domenico	L.	100
Rusteghello Pietro	L.	230
Soranzo Girolamo N. H.	L.	300
Silvestri Tommaso	L.	100
Sabadin Giuseppe	L.	80
Tecco Giovanni	L.	100
Zacchello Bernardo	L.	150
Summa	L.	2400

SCALTENIGO

L'Arciprete di Scaltenigo	L.	500
Burchiato Antonio	L.	80
Bettini Tommaso	L.	60
Borina Pietro	L.	50
Cacco Biasio	L.	80
Niero Zan: Battista	L.	200
Simionato Bortolo	L.	60
Summa	L.	1030

VE-

Digitized by Google

V E T R E G O

Baldan Pietro - - - - - -	L. 800
Grimani Benetto N. H. - -	L. 1000
Marcilian Orazio per il N. H. Simon Contarini - - - - -	L. 2500
Marcilian Orazio - - - - -	L. 100
Masso Angelo - - - - - -	L. 100
Rezzonico N. H. - - - - -	L.10000
Tommaello Antonio - - - -	L. 120
Summa ———	L. 14620

M A R A N

Bellato Zan Battista - - -	L. 62
Benzon Gio: Antonio - - - -	L. 600
Grigio Paulo - - - - - -	L. 100
Priuli Pietro N. H. - - - -	L. 6000
Testa Silvestro - - - - - -	L. 1000
Summa ———	L. 7762

B A L O'

Asti Marco detto Doa - -	L. 100
Berina Giovanni - - - - -	L. 100
Brescini Cecilia - - - - -	L. 500
Calzavara Gio: Maria - - - -	L. 50
Calzavara Angelo - - - - -	L. 150
Il Parroco di Balò - - - - -	L. 200
Levratto Bortolo - - - - -	L. 50
Vigo d' Arzere Antonio - -	L. 6000
Summa ———	L. 7150

CA.

Digitized by Google

C A Z A G O

Basotto Antonio - - - - -	L.	62
Calzavara Mattio - - - - -	L.	200
Cesaro Mattio - - - - - -	L.	62
Colucci Antonio - - - - -	L.	500
Zampieri Gaspero - - - - -	L.	150
Summa ———	L.	974

S A L A

Bertan Alessandro - - - - -	L.	31
Chimin Marco - - - - - -	L.	31
Farsetti Antonio N. H. - -	L.	1500
Il Parroco di Sala - - - -	L.	31
Zaccon Domenico - - - - -	L.	20
Salviato Giacomo - - - - -	L.	16
Zanini Andrea - - - - - -	L.	31
Summa ———	L.	1660

R I V A L E

Gottardo Antonio - - - - -	L.	100
Il Parroco di Rivale - - - -	L.	60
Moretto Angelo - - - - -	L.	100
Summa ———	L.	260

Summa totale L. 152466

BOVI CONSEGNATI DAGL' INFASCRITTI PER L' IMPOSTA SUDDETTA

N. de' Bovi	Stime	Consegnatori
N. 2	L. 1333:—	dal Parroco, e Consorti di Veternigo.
N. 1	L. 499:10	dal Parroco di Peraga.
N. 1	L. 558:—	da Girolamo Arigoni.

N. 1

Digitized by Google

N. de' Bovi	Stime	Consegnatori
N. 1	L. 558:--	da D. Antonio Ottoboni.
N. 4	L.2449:--	dalla Kav. Morosini.
N. 1	L. 620:--	da Mattio Minto.
N. 3	L.1333:--	da Alberto Zabarella.
N. 2	L.1116:--	dal Parroco, e Consorti di Sala
N. 2	L. 868:--	da Francesco Previato.
N. 7	L.4278:--	dal N. H. Farsetti di Sala.
N. 1	L. 651:--	da Mattio Spolaore.
N. 1	L. 651:--	da Antonio Simionato, e Compagni.
N. 2	L.1426:--	dal N.H.I. Niccolò Morosini.
N. 1	L. 496:--	da Antonio Silvestri.
N. 1	L. 527:--	da Antonio Burfatto.
N. 1	L. 527:--	da Domenico Burfatto.
N. 1	L. 558:--	da Domenico Vescovo.
N. 1	L. 449:10	da Domenico Pavanello.
N. 1	L. 589:--	dal Comun di Scaltenigo.
N.34	L.19487:--	

N. B. Li sopraddetti Bovi, dettrato uno consegnato al Beccher, furono venduti per L. 14535:18

Dalla Commissione alla Revisione de' Conti suddetta li 26. Luglio 1798

(Gio: Battista Zabarella della Commissione.
(Francesco Forzadura della Commissione.
(Gio: Francesco Trotti della Commissione.
(Francesco Venezze della Commissione.
(Gasparo Negri della Commissione.

Giuseppe Camerata Ragion. Revis.

LA

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova

E PER ESSA

LI PRESIDENTI

ALLE VITTUARIE, E BIADE.

PErchè realmente siano effettuate tutte le Condotte de' Formenti d' Obbligo, che d' anno in anno devono farsi da' Contribuenti in questa Città, provvedimento statuito dalle Sovrane Ordinazioni, ch' erano in corso all' Epoca primo Gennajo 1796.; si fa pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che tutte le Dite obbligate alle Condotte de' Formenti in questa Città pro Quota, debbano intieramente supplire alle respettive loro Quote, col condurne metà dentro il Mese d' Agosto, l' altrà metà dentro quello d' Ottobre prossimi venturi in pena giusto le Leggi.

II. E perchè non abbiano più luoco le collusioni introdotte dalla malizia de' Ministri alle Porte, con li Contribuenti, che si sono tal volta fatto lecito deludere li salutari provvedimenti corsi, col levare Mostre in ogni Condotta, ed anco introdur Mostre di Formento non condotto, e formar giri

Digitized by Google

fittizj a credito delle Dite, che non hanno adempito; comandiamo, che *de cætero* alle Porte non siano levate, nè trattenute Mostre da' Ministri del Dazio suddetto, nè da altri sopra ogni Condotta, e qualita de' Formenti introdotti, ma solo quando dal Deputato, o sia Ministro al Dazio, Custode alle Porte fosse conosciuto di mala qualità il Formento, farsi allora permesso ricevere, e levare la Mostra per esser sotto Sigillo spedita immediate alla Presidenza Nostra, o a chi sarà da Noi destinato, per poi rilasciar gli ordini opportuni secondo la qualità della Mostra apparente.

III. Essendosi poi introdotto l'abuso di giri fittizj di Bollette rilasciate a nome altrui, per Dite, che non hanno supplito al proprio Obbligo si vuole, che da chicchessia non possa supplirsi al proprio Obbligo con Formenti d'altri, che fossero già stati introdotti in Città, e nemmeno possa, o debba il Deputato agli Obblighi girar Bollette, se non a quelle stesse Dite, per cui fossero state rilasciate, in pena di privazion dell' Offizio.

IV. Affine però abbia il tutto a procedere senza disordini, e collusioni, ma anzi con buon metodo, e sistema, levato l'abuso delle Mostre, e Cartozzi, e così pure l'uso disordinato delle Bollette fin'ora corso, dovrà dai Deputati, o siano Ministri

Cu-

Digitized by Google

Custodi del Dazio suddetto, esser tenuto un Libro Bollettario a stampa con Bollette, e Contrabollette numerate, ed in tutto simili all' infrascritto esemplare.

V. Restar poi dovendo in Città il Formento surriferito, destinato al necessario provvedimento della medesima, sarà dover de' Ministri di stare con vigilanza per impedir anco ogni estrazione, che per avventura tentata fosse; praticando essi il fermo del Carico, ed insieme dei Conduttori contraffacienti, per esser questi puniti con la perdita della Biava, da esserne disposta la metà a' Ministri Detentori, e l'altra metà ad arbitrio della Presidenza Nostra.

VI. Doverà esso Ministro Custode rilasciare Gratis la Controbolletta in tutto simile all' altra, esprimendo il Giorno, il Mese, la quantità del Formento sì in Lettera, che in Abbaco, la Villa, Terra, o luogo, da dove levata: il Nome, e Cognome del Conduttore, non meno; che della Dita obbligata, per cui vien condotto, alla Casa di cui deve esser scaricato, e la Contrada, dovendo esser sottoscritta la Bolletta dai respettivi Ministri del Dazio delle Porte, presso dei quali doverà rimaner custodito gelosamente il Libro Bollettario, per esser poi passate le Feste del SS. Natale, o quando occorresse, consegnato all' Uffizio della Presidenza Nostra per quei riscontri, che oc-

Digitized by Google

corressero, e per il lievo della pena a' diffettivi, a norma delle prescrizioni vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796., restando con ciò sanato il disordine dell' ingombro alle Porte, e dell' incomodo, e ritardo de' poveri Villici, e delle loro Boarie.

VII. Le Bollette poi tosto che saranno dalli Ministri del Dazio delle Porte rilasciate doveranno in quel medesimo giorno del loro rilascio, esser immediate portate a questa Presidenza, dove saranno sopra un Libro, Bollato, ed Alfabettato registrate Gratis, e dalla medesima saranno indi passate al Deputato agli Obblighi, perchè di giorno in giorno senza ritardo, praticar debba i soliti giri delle medesime a scarico delle Dite obbligate, in pena in caso di mancanza, o ritardo a detto Deputato agli Obblighi, della privazione del Carico.

VIII. E perchè non abbiano a seguir inganni, e defraudi, restano incaricati li Ministri del Dazio delle Porte a non rilasciar le Bollette per veruna condotta se non dentro la respettiva Porta, sicchè il Formento sia veramente, e realmente entrato, ed introdotto, per quelli castighi sempre proporzionati alla natura del trascorso.

IX. Dovrà inoltre dal Ministro del Dazio essere sopra cadauna Bolletta espresso il luogo preciso, Casa, e Contrada, nella quale verrà in Città scaricato il Formento introtro-

Digitized by Google

trodotto, onde possa sempre la vigilanza Nostra far seguire la vista ocular dell' esistenza di esso Formento, ed in caso di contraffazione, defraudo, o collusione, per scoprir i quali non lascierà l' uso della maggior diligenza, devenirà alli castighi nei modi sopradetti.

X. Salvi, e riservati poi i metodi, ed obblighi tutti all' Epoca anzidetta, e soliti eseguirsi nelle Condotte surriferitte, ogni, e qualunque Contribuente in poca, o in molta quantità di Formento condotto per ragione d' Obbligo doverà immancabilmente nel termine di giorni tre susseguenti alla Condotta stessa presentare all' Uffizio Nostro fede giurata, la quale spieghi la precisa quantità del Formento introdotto con descrizione della Casa, e Granaro, nel quale sarà stato scaricato, e riposto; e nel caso, che la stessa Casa, o Granaro non fosse di ragione dell' introducente, dovrà esser unita altra giurata fede del Proprietario della stessa Casa, e Granaro, cosicchè l' uno, e l' altro sia responsabile dell' esistenza della Biava medesima, alla vendita della quale il Proprietario di essa dovrà produrre altra giurata fede che rilevi la quantità, il prezzo, e la persona a cui l' avesse venduto, il Nome, e Cognome del Sensale, che si fosse interposto; le quali fedi, e notificazioni tutte saranno ricevute di volta in volta senza minima spesa del presentatore, e sempre Gratis nella Camera di

que-

Digitized by Google

questa Presidenza, nella quale anco quelli, che fino al giorno d'oggi avessero condotto alcuna quantità, dovranno adempire nell'assegnato termine di giorni tre alle notificazioni premesse, e ciò tutto per i confronti, che più occorressero all'inspezioni nostre, e mai avrà a intendersi alcuno disobbligato, se non averà adempiti anco li requisiti, e prescrizioni tutte surriferite, riservandosi in caso di trasgressione di ulteriormente determinare.

La presente dovera esser stampata, pubblicata, e diffusa per tutto il Territorio, e Provincia, e tenuta sempre affissa da cadaun Ministro Custode delle Porte, e dal Deputato degli Obblighi per l'intiera sua esecuzione, avvertendo li Proprietarj delle Condotte, e li Conduttori medesimi, che le Bollette rilasciate Gratis alle Porte, se non saranno presentate nella Camera della Presidenza Nostra, dentro il giorno medesimo in cui saranno state alle Porte rilasciate, non saranno più ammesse, nè registrate, nè girate, e ciò a scanso dei tanti corsi disordini, e così &c. In quorum &c.

Padova dalla Presidenza alle Vittuarie, e Biade li 26. Luglio 1798.

(Niccola Mussati Presidente.
(Francesco Venezze Presidente.
(Antonio Marchetti Presidente.

Gio: Battista Foppa Segretario.

SEGUE LA BOLLETTA.

BOL-

Digitized by Google

BOLLETTA D'OBBLIGO GRATIS

Porta N.

D' ordine dei Nob., e Magn. Signori

PRESIDENTI ALLE VITTUARIE E BIADE.

1798. Adì

Conduce D.
di Comandamento
Mozza
Stara
Quarte
Dalla Villa di
Va scaricato in Casa di

In Contrada
Con
Io
Custode del Dazio di detta Porta.

Adi 28. Luglio 1798. Fu pubblicata in Padova la presente per Pubblico Trombetta a' luochi soliti molti ad udire ec.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova, fanno pubblicamente intendere, e sapere.

CHE in relazione a Decreto della Regia Commissione Camerale 27. Luglio corrente, li N. N. H. H. Pietro Antonio Benetto, e Pietro Domenico Fratelli Capello restano rimessi, esecutivamente anco alla Notificazione 24. Maggio decorso, nel possesso delli loro diritti privativi di fare Osteria, Magazzino, Bettola, Beccaria, Forno, e Grassa nelle Ville di Noventa Territorio Padovano, come pure nelle Ville di S. Vio, e Morelle, che godevano nel Gennajo 1796., salva però a qualunque opponente qualsivoglia sua professata ragione, e ricorso colli metodi delle Leggi, ma senza sospensione, e salve pure in linea di titolo le Soviane ragioni, e quelle di cadaun opponente.

La presente Notificazione sarà stampata, pubblicata, e difusa ovunque occorresse per il suo inalterabile adempimento. Sic &c.

Padova 28. Luglio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE

DELL' OFFIZIO

DI SANITA'

DI PADOVA.

AD oggetto di togliere il piede alla maggior diffusione della Bovina Epidemia, che affligge sventuratamente molti Villaggi di questa Provincia, fu dal Nobil Provveditor Estraordinario in Conselve emanato lo Stridore in data 25. Luglio prossimo, col quale viene inibito a tutti li Possidenti Bovini di condurre o far condurre li loro Animali Bovini tanto sciolti, quanto sotto al tiraglio, nei così detti Patriarcà per l' asporto dei Fieni, dei quali tra pochi giorni deve essere eseguito il taglio, e per li consueti pascoli dopo la recisione dei Fieni medesimi, ammettendo in sostituzione li Cavalli per la verificazione degli asporti. Pressante il bisogno di tradurre li detti Fieni da sito in sito, e da Villa a Villa che verrebbe ritardato dalla straordinaria attuale scarsezza de' Cavalli che vengono impiegati per pubblico servigio; però si notifica pubblicamente che sarà permesso a cadaun Proprietario di poter condurre Animali Bovini al solo tiraglio de' carri

Digitized by Google

negli anzidetti Patriarcà, permettendo il libero asporto dei Fieni recisi colle discipline seguenti; e ciò per lo spazio di giorni quindici computabili dal giorno della pubblicazione del presente.

Alli Bovini tutti che fossero al tiraglio de' carri dovranno dalli loro Padroni essere messe le musaruole, e ciò per impedire che li Bovi stessi pascolino nei Patriarcati medesimi.

Li Boari dovranno condursi dietro quella quantità di foraggio che può essere sufficiente per il mantenimento de' loro Bovi fino a tanto che devono stazionare in detti Patriarcà, e nel viaggio.

Sarà espressamente vietato ai Possidenti, e Boari di far pascolare in detti Luoghi Bovini, ferma essendo la massima per gli oggetti gelosi di Sanità espressa nello Stridore antedetto di 25. prossimo passato.

Viene parimenti proibito a' Conduttori o Possidenti di far passare li loro Bovi per Ville, e Strade pubbliche, e private, devie, e traverse, nelle quali vi fossero Stalle sequestrate; e perchè sia riconosciuta la salute dei Bovi che entreranno nei suddetti Patriarcà, dovranno essere premuniti li Conduttori di una Fede del respettivo Deputato di Sanità, che assicuri la salute dei Bovi, e la loro partenza da Villa, e Stalla sana.

S'incaricano i Deputati di Sanità, Degani, Uomini di Comun ad invigilare per l'esatta

ese-

Digitized by Google

esecuzione del presente, che dovrà essere colle solite forme pubblicato, ed affisso alle Porte delle Chiese a cognizione di tutti.

Padova dall' Offizio di Sanità li 31. Luglio 1798.

(Angelo de' Lazara Provveditor.
(Co: Antonio Pimbiolo degli Engelfreddi Provveditor.
(Michiele Kav. Amai Provveditor.
(Antonio Marchetti Dott. Provveditor,

Camillo Bonmartini Cancellier.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

RElativamente agli Ordini della Regia Commissione Camerale del giorno 28. Luglio decorso, ed in esecuzione al Decreto della stessa del giorno 24. del suddetto Mese.

Fà pubblicamente intendere, e sapere: Che resta fissata in ogni sua parte la Terminazione dell' Ex-Magistrato Acque 25. Genna-

Digitized by Google

ro 179516, che prescrive il pagamento delli Campatici in Resto dovuti al Consorzio della quinta Presa di Brenta nei tempi, e modi come in quella, e perchè abbia ad avere il suo intiero effetto.

Padova 2. Agosto 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

REnde noto ad universale notizia, come nel giorno del prossimo Lunedì sarà li sei del corrente Agosto veniranno posti all'Incanto li pochi Mobili, ch'erano di ragione del soppresso Monistero di S. Bortolommeo, e ad un tal'oggetto vi saranno in detto Monastero D. Gio: Battista Gradenigo Economo di detti Mobili, ed il Pubblico Trombetta alle ore 9. della Mattina, e tali Mobili saranno venduti nel Luogo di detto Mona-

Digitized by Google

nastero in una entrata presso l'abitazione della Famiglia Cabianca. Tanto &c.

Padova dalla Canceller. dell' Inclita Città li 2. Agosto 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Francesco Sant' Agnese Dott. Canc. dell' Inclita Città, o sia Cons. Gener.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova,

E PER ESSA

LI PRESIDENTI ALLE VETTOVAGLIE E BIADE; ec.

IMportando sopra ogni altro argomento di Sussistenza il conoscere la precisa quantità di Formenti, Segala, e Spelta sin ora raccolta, e che fosse per raccogliersi in questa Provincia nella prima Raccolta dell' anno corrente; attiva una tale osservanza per la massima sua utilità all' Epoca 1796. demandata con speciale incarico alle pubbliche Amministra-

Digitized by Google

strazioni; si trova autorizzata questa Presidenza, anco in vista delle ricerche del Generale Comando spiegate colla Notificazione 26. Luglio prossimo passato di pubblicare e prescrivere quanto segue.

Tutti li Raccoglitori di Biade di tal genere (compreso in quest'anno anche l'Avena) debbano in pena ad arbitrio della Giustizia darle in nota fedelmente, senza ommettere le semine, o altro uso fatto, o da farsi nella sua vera quantità alli Degani, ed Uomini del rispettivo loro Comune, a' quali resta ingionta la commissione di portarsi infallantemente alle loro Case, onde estendere sulle stampiglie (che a tale effetto si spediscono) esatte le summe de' Grani sopradetti raccolti nelle loro pertinenze; obbligo de' quali Degani sarà poi, sotto la cominatoria de' castighi proporzionati alla natura della mancanza, di presentar le stampiglie stesse, colla summa appiedi registrata, della quantità della prima Raccolta, immancabilmente dentro il corrente Mese di Agosto nelle Cancellarie degl' Illustrissimi Giurisdicenti, Giudici Criminali, o de Sp. Sp. Vicarj, a' quali fossero soggetti, per esser poscia dal loro zelo, ed attenzione accompagnate a questa Presidenza, affinchè possano essere dalla medesima rassegnate alle pubbliche osservazioni.

E perchè ci stà sommamente a cuore l'adem-

Digitized by Google

adempimento delle presenti commissioni per parte de' Comuni, si raccomanda vivamente ai rispettivi Reverendi Parrochi d'invigilarvi dal loro canto, e di produrre anch'essi ai respettivi Degani, ed Uomini di Comune una Fede giurata, da cui apparisca ciò che avessero esatto a titolo di Quartese, e Decima; e qualora alcuni fra i Parrochi non avessero il diritto di questa esazione, dovranno produrre una Fede negativa.

Ed il presente dovrà essere stampato, indi pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti di questa Città, e circolarmente spedito all'effetto stesso, e perchè in un colle stampiglie sia consegnato a ciascun Capo di Comun di questa Provincia per l'immancabile suo adempimento.

Padova dalla Presidenza alle Vittuarie, e Biade li 3. Agosto 1798.

(Nicolla Mussati Presidente.
(Francesco Venezze Presidente.
(Antonio Marchetti Presidente.

Gio: Battista Foppa Segretario.

Adi 4. Agosto 1798. Fu pubblicato in Padova il presente Proclama per pubblico Trombetta a' luochi, e con le forme solite ec.

PA-

Digitized by Google

PADOVA 4. Agosto 1798.

LI Nobili, e Magnifici Signori Presidenti delle Vittuarie sopra le repplicate riverenti istanze della Fraglia de' Fruttaroli hanno ordinato, che l'infrascritto Accordo, ovvero Capitoli approvati con Decreto 20. Decembre 1776. del N. H. Pietro Manin fu Capitanio, V. Podestà; e Sanzionati dall'Autorità pubblica con Ducali 15. Maggio 1777. siano a spese della Fraglia suddetta ristampati, e pubblicati, affinchè riportar debbano l'inalterabile loro esecuzione.

Dalla Presidenza alla Vettovaglie li detto.

(Niccola Mussati Presidente, e Colleghi.

Gio: Battista Foppa Segretario.

Adi 8. Agosto 1798. Fu pubblicato in Padova il presente Proclama per pubblico Trombetta a' luochi soliti, e con le forme solite ec.

L'

Appellazione interposta 23. Agosto prossimo passato al Consiglio di 40. C. N., per parte, e nome di questa Fraglia de' Fruttaroli,

Digitized by Google

roli, sopra li due Capitoli primo Luglio 1776. stabilito, e firmato sopra l' istanze de' Magnifici Precessori dal Nobil Uomo Andrea Memmo, fu Proveditor, diede argomento a' Magnifici Signori Deputati Attuali, in vista delle suppliche della Fraglia stessa, di seriamente versare nel total della materia, onde sistemarla in contemplazione delle Leggi, Terminazioni, ed Accordi in altri tempi seguiti con gl' infrascritti Capitoli, quali dovranno con Parte di questa Fraglia, legittimamente ridotta, esser accettati per la perpetua, e innalterabile sua esecuzione.

I. Non potrà alcun descritto in detta Fraglia, se non terminata l' ora di Terza, praticar, transitar, o in qualsisia altra maniera fermarsi per poco, o per molto tempo, sopra la Piazza del Peronio, a riserva di quelli, che possedono Cassoni sopra la medesima, i quali potranno unicamente fermarsi nella continenza delle loro Botteghe, sino al termine del suddetto suono di Terza, restando insieme proibito, tanto a quelli che possedono Cassoni, quanto a qualunque altro, il poter piantar Stazzi nella detta Piazza con Banche, Tavole, Carreghe, o in altro qualunque modo, in pena della perdita della Roba.

II. Il Campanaro poi della pubblica Torre di questo pubblico Palazzo, in pena del-

Digitized by Google

la perdita dell'impiego, dovrà suonar la Campana di Terza un'ora dopo terminata la Campanella di questa Cattedrale in tutte le stagioni, e in cadauna giornata, ma come dal giorno primo di Maggio, fino a quello delli 20. Agosto, fu posto il suono della detta Campanella dalle ore dieci alle undeci, così per detta posposizione, e per detto tempo resta stabilito il detto suono di Terza, mezza ora dopo il termine della detta Campanella. Il che servir dovrà di regola a cadaun individuo descritto nella Fraglia de' Fruttaroli di non poter comprar Frutti, nè contrattarli, tanto sopra le Piazze, quanto sopra le Strade, e altri Luoghi di questa Città, se non terminato detto suono, mentre scoperto, e ritrovato alcun trasgressore, sarà soggetto alle pene pecuniarie, ed anco afflittive dalle Leggi prescritte.

III. A fine di rimovere le collusioni, e intelligenze, che possono avere con Compravendi, che causano penuria nella miglior qualità de' Frutti, resta stabilito, che tutti li venditori, che capiteranno di giorno in giorno in questa Piazza del Peromio per venderli in Some, o Cesti, in poca, o in molta quantità, debbano sotto le pene predette, subito giunti in Piazza scaricarli, scoprirli, e venderli tanto con la Bilanzia alla minuta, quanto all'ingrosso a quelli, che gliene ricercassero.

IV.

Digitized by Google

IV. Che alcun Compravendi per la Città di Venezia, e nemmeno li Fruttaroli stessi potranno in detta Piazza, alle Banche, e dentro i Termini comprar alcuna minima quantità de' Frutti, o all' ingrosso, o alla minuta, sotto pena di perder immediate la Roba comprata, e di altre corporali, e pecuniarie ad arbitrio della Giustizia, quando non sia suonata l' ora suddetta di Terza.

V. Resta poi permesso a' Contadini Territoriali di vender in detta Piazza del Peronio, e non altrove a benefizio dell' Ubertà della Città, e della Fraglia, li Frutti raccolti nelli loro termini, dovendo però questi portar di stagione in stagione giurata fede da quelli Comuni, sotto quali esistessero, nella quale dovrà esser descritta la vera quantità de' Frutti raccolti ne' medesimi propri fondi lavorati, e non altrimenti, dovendo prima di farne alcun esito, consegnar la detta Fede in mano del Deputato della Fraglia, in pena della perdita de' Frutti, e di L. 50. per cadauna contraffazione, solita praticarsi dagl' altri Venditori, Revendigoli, o Appaltadori d' Alberi, li quali per le cose giudicate sono obbligati conoscere la detta Fraglia in dipendenza di quanto fu prescritto nel Proclama 1716. 24. Decembre, del fu Nobil Uomo Francesco Garzoni fu Capitanio V. Podestà, come anco dell' altro 2. Luglio 1757.,

Digitized by Google

del Nobil Uomo S. Francesco Morosini Kavalier, fu Podestà V. Capitanio, avvalorato anco dal venerato Decreto dell' Eccellentissimo Senato 4. Agosto di detto anno.

VI. Che nella detta Piazza del Peronio, non possa alcun nolleggiar Billancie, o Carreghe per servizio de' Vendifrutti, essendo questa libertà della sola Fraglia, alla quale col Proclama 14. Marzo 1700. del Nobil Uomo Nani, fu Podestà, le furono assegnati soldi due per Bilancia, e per Carrega soldo uno, quando il venditore non avesse la propria Carrega, o Bilancia.

VII. Che possano li Fruttaroli descritti in Fraglia per uso delle proprie Botteghe, contrattar, e proveder Frutti fuori di Città nei luoghi dove nascono, ma con fede delli Reverendi Parrochi delle Ville, sopra la giurata asserzione almeno di uno del Comun, e di stagione in stagione portar la Fede stessa dell' acquisto per presentarla nell' Offizio delle Vettovaglie in riscontro della verità, e a lievo d' ogni contraffazione, in pena a chi fosse per contraffare della perdita de' Frutti, e di Lire 25., & hoc toties quoties.

VIII. Che gl' individui descritti nella Fraglia de' Fruttaroli, e particolarmente quelli, che possedono Cassoni nella pubblica Piazza del Peronio, avendo Bottegha aperta

Digitized by Google

ta per vender Frutti così alla minuta, che all' ingrosso, e che comprano all' ora debita dopo Terza, possano far le permesse spedizioni a Venezia, col fondamento dell' antica consuetudine, proviste però che siano convenientemente le loro Botteghe, giusto il Proclama 1700. 14. Marzo, del fu Nobil Uomo Nani, nec non del fu Nobil Uomo Garzoni 1716. 24. Decembre.

IX. E perchè talvolta capitano in questa Città alcuni Compravendi per proveder Frutti da esser portati nelle Ville suburbane, così a questi sarà solo permesso il comprar da' Fruttaroli dopo la Campana del mezzo giorno, e non prima, in pena della perdita della Roba.

Li suddetti Capitoli convenuti, ed accordati dalli due Francesco Vesentin, e Zuanne Zannoni, destinati dal Capitolo di questa Fraglia de' Fruttaroli, assentiti che siano con Parte Capitolare della Fraglia medesima, rimoverà ogni Appellazione, e pendenza in qualunque Consiglio, Collegio, e Magistrato, che fosse pendente, cosicchè non possa in alcun tempo servire d' obbice all' esecuzione di quanto restò, come sopra stabilito, e convenuto nelli stessi Capitoli, per rassegnarli poi alle Autorità competenti perchè avvalorati dalla Pubblica approvazione siano in ogni tempo eseguiti.

Tratta dall' autentica esistente nella Cassa

Digitized by Google

sa Grande dell' Offizio delle V. V., e D. D. di Padova nel Capitolo fatto dalla Fraglia de' Fruttaroli li 2. Decembre 1776.

Antonio Maria Storni Dott. Nod. Coll. all' Offizio delle V. V., e D. D.

Adi 11. Giugno 1777. Furono pubblicati in Padova li presenti Capitoli per pubblico Trombetta a' luochi, e con le forme soli- &c.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

LA REGIA
COMMISSIONE CAMERALE.

OGgetti importantissimi di preservazione delle Campagne dalle irruzioni dell' Adige, e suoi Diversivi di giustizia verso gl' innocenti Creditori, che prestarono rilevanti somme per le tanto utili operazioni eseguite, e che ripetono il Pagamento loro dovuto, oltre il riguardo eminente della Pubblica Economia, persuasero la Regia Commissione Camerale alla determinazione di rimettere in corso col Decreto 14. Agosto decorso l'esazioni tutte di Colte, Campatici, ed altre Imposizioni, che si verificavano dipendentemente dal fu Magistrato all' Adige nell' Anno 1796., onde ritrarre i mezzi economici necessarj all' adempimento dei gravi oggetti indicati.

Pertanto a tutti quelli, che per qualsisia causa, ed in qualunque forma, e misure contribuivano nell' Anno 1796. per esse Colte, Campatici, ed altre Imposizioni, si rende noto, che dovranno per l'avvenire nei tempi stabiliti dalle Terminazioni, e Decreti vigenti alla detta Epoca verificare i Pagamenti sì di Fuori, che in Venezia, come li verificavano all' Epoca predetta, al quall' oggetto furo-

Digitized by Google

rono già rimessi in esercizio collo stesso Decreto 14. Agosto decorso gl' Esattori per le Dite Territoriali; fermo sempre il consueto Dono del Dieci per Cento alli pontuali Contribuenti, non che la perdita di esso, e la Pena aggiunta del Dieci per Cento, e susseguenti esecuzioni a chi mancasse del Pagamento alle rispettive scadenze.

Perchè poi vi sono dei Debitori di resti d'esse Colte, e Campatici, si fa noto che sarà loro usata l'indulgenza d'ammetterli al benefizio del Dono del Dieci per Cento, purchè saldino il loro Debito dentro il prossimo venturo Mese di Ottobre, spirato il quale, oltre che perderanno il suddetto Dono, saranno anche soggetti alla Pena, ed esecuzioni come sopra: riservandosi la Regia Commissione Camerale col mezzo del suo Dipartimento alle Acque di prendere in esame tutte le suddette Esazioni, per conoscere quali abbiano a continuare, quali potessero essere diminuite, e quali estinte, onde minorare possibilmente il peso delle Contribuzioni ai Possessori.

Dat. dalla Regia Commissione Camerale di Venezia li 15. Settembre 1798.

(*Francesco Donado Presidente.*
(*Francesco Lodovico Curti Relatore.*

Gio: Antonio Pagan Segr. R.

ALL'

Digitized by Google

N. B. *La seguente Notificazione è in luogo di quella stampata alla pagina 3. di questo Tomo, che non fu pubblicata, e non ha avuto effetto.*

NOTIFICAZIONE.

RElativamente alla Notificazione di questo giorno, con cui vengono richiamati alla piena loro osservanza gli antichi ordini, e discipline vigenti all' Epoca 1. Gennajo 1796. in proposito delli due Regj Dazj Ducato per Botte, e Vino a Spina della Città e Territorio di Padova, trova l' Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze non meno necessarj a mantenere in un perfetto regolato sistema le introduzioni delle Uve, che con provvide Determinazioni del passato Governo, venivano di tempo in tempo ravvivate, e in virtù delle quali.

„ I. Resta permesso a chiunque tanto Par-
„ ticolare, quanto Oste, Magazziniere, Luo-
„ go Pio, Monastero, o altro simile Corpo
„ di poter introdurre nella Città, e Luoghi
„ suddetti le Uve tanto con Vettolaro dell'
„ una, e dell'altra portata con il Colmo
„ naturale già assentito dalla Pubblica Au-
„ torità, quanto con Tina, dovendo però
„ così li Vettolari, che la Tina essere Sa-
„ gomati a norma delle Leggi.

Digitized by Google

„ Il Pagamento de' Dazj dovrà seguire ri-
„ spetto alle Tine col ragguaglio ai Mastelli
„ dieci Veneziani, tale esser dovendo la loro
„ tenuta, e rispetto alli Vettolari col rag-
„ guaglio di Mastelli dodici, e mezzo Ve-
„ neziani, per quello sia il Vettolaro inferio-
„ re, e di Mastelli ventidue, e mezzo Vene-
„ ziani, per quello sia l'intiero Vettolaro.

„ II. Che riconfermata all' incontro la
„ proibizione dell'uso danatissimo dei Col-
„ mi artifiziosi d'Uve, chiunque nell'avve-
„ nire fosse sì ardito di voler introdurre al-
„ cun Vettolaro con qualunque lateral so-
„ stegno di Canne, Rami di Vigna, Stuo-
„ re, o altro inventato dalla malizia per vi-
„ zioso, ed eccedente Colmo, dovrà soccom-
„ bere al Pagamento d'una metà di più del
„ dovuto intiero Dazio, nè dovrà esser per-
„ messa l'introduzione di tal Vettolaro, se
„ non previo il Pagamento nelle misure
„ suddette.

„ III. Come poi è risoluta *Sovrana volon-*
„ *tà*, che tutti li Vettolari siano ridotti al-
„ la Sagoma, e contrassegnati col Bollo,
„ così se mai per avventura venisse intro-
„ dotto alcun Vettolaro non Sagomato, e
„ Bollato, dovrà senza veruna eccezione
„ sottostare al Pagamento del doppio Da-
„ zio, nè gli sarà mai permesso d'uscire
„ dalla Città, se non ridotto prima alla pre-
„ scritta Sagoma, e Bollo.

IV.

Digitized by Google

„ IV. E perchè è pur troppo ragionevole
„ il credere, che siano corse delle artifizio-
„ se frodi ne' Vettolari anco Sagomati, e
„ Bollati, così per colpa d'infedeltà nel Mi-
„ nistro Bolladore, come per colpa di mali-
„ zia ne' Proprietarj, dovranno a cadauna
„ Porta della Città dalli *Presentini di Finanza*
„ essere custodite in tante Bacchette di fer-
„ ro bollate col Pubblico Impronto, le giu-
„ ste misure prescritte dalle Leggi, co' qua-
„ li nel momento, che saranno per uscire
„ dalle Porte li Vettolari vuoti potrà farsi
„ con verità, e facilità dalli *Presentini* sud-
„ detti il loro rincontro, e di quelli che
„ fossero rilevati viziati, ed eccedenti, do-
„ vrà esser da' medesimi per ordine della *Re-*
„ *gia Intendenza Provinciale* praticato il fer-
„ mo, onde in seguito assicurata la Giusti-
„ zia della verità della colpa, sia in ogni
„ caso proceduto criminalmente contro il
„ Colpevole Bollatore, dichiarati essi Vet-
„ tolari eccedenti, e viziati di Contrabban-
„ do, e soggetti all'irremissibil pena d'esser
„ abbrucciati, e condannato il Proprietario
„ al Pagamento del doppio Dazio, oltre
„ quelle maggiori pene, che fossero adatta-
„ te alla qualità della frode, e che paresse-
„ ro alla Giustizia.

„ V. A benefizio della povertà restano ri-
„ confermati li provvisionali Decreti 30.
„ Agosto 1753., 30. Maggio, e 29. Ago-

 „ sto

Digitized by Google

„ sto 1754. nel proposito delli Cesti, co' qua-
„ li pure vengono introdotte Uve in questa
„ Città, dovendo andar esenti dal Pagamen-
„ to d' ogni Dazio quelli Cesti di Uva,
„ che non oltrepassano Libbre dodici di pe-
„ so; li Cesti poi denominati Piloti, che
„ non eccedono il peso ordinario di Libbre
„ trenta poco più, poco meno, resteranno
„ soggetti al solo Pagamento di soldi due,
„ e Piccoli sei Valuta Piazza per cadaun
„ Cesto, e così di soldi cinque per ogni
„ Collo. Ma perchè non deve esser fatto
„ abuso di questa pubblica caritatevole indul-
„ genza, resta assolutamente proibita l'intro-
„ duzione di maggior tenuta, che a Collo,
„ o a Braccio, o in altro modo volessero
„ passare in qualità di Piloti, sebben di di-
„ versa natura, ferma per altro quanto al-
„ le Some, e mezze Some, o sian Cestoni,
„ l'osservanza della Tariffa approvata dal Se-
„ nato con Ducali 12. Agosto 1752.

„ VI. E perchè l'introduzione d'Uva in
„ Cesti, e Colli è stata soltanto permessa ad
„ uso, e benefizio della povertà, e vengono
„ le sopradette facilità, e agevolezze dalla
„ *Sovrana* Carità accordate a sollievo princi-
„ palmente de' Poveri riguardati con occhio
„ di pietà, e di paterna predilezione, perciò
„ le Uve in tal modo introdotte dovranno a
„ drittura esser portate nella Pubblica Piaz-
„ za, per ivi esser vendute a benefizio de'

„ Po-

Digitized by Google

„ Poveri, esclusa qualunque compreda, ed
„ inchietta, che venisse procurata per le Con-
„ trade da qual si sia Persona, e specialmen-
„ te da' Osti, Magazzinieri, Locandieri, e
„ qualunque altro Venditor di Vino, a' qua-
„ li resta espressamente proibito il comprare,
„ o far comprare l' Uva solita portarsi in Cit-
„ tà da' Contadini in Cesti, Colli, Cestoni,
„ o sian Some, e mezze Some, in pena a
„ Contraffacenti della perdita delle Uve, che
„ fossero da essi comperate ed inchiettate, e
„ Così del Mosto, o Vino da esse prove-
„ niente: "

Quanto importa ai riguardi della Regia Finanza, che sieno pienamente osservate le presenti Determinazioni, altrettanto sarà vigile la Regia Intendenza Provinciale di Padova, affinchè dalle Guardie di Finanza, o Presentini non nascano inutili vessazioni per qualunque introduzione di poca, o molta quantità di Uve, al qual effetto sarà la presente fatta stampare, e rimessa alla Regia Intendenza Provinciale di Padova per la Generale pubblicazione, ed integrale sua esecuzione.

Venezia li 24. Agosto 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze

DE LOTTINGER.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

ESaurindo li Deputati di Torcello il riveribile Decreto 7. Settembre corrente della Regia Commission Camerale, col quale sono incaricati di pubblicare, e diffondere in Villa di S. Michiel del Quarto apposita Notificazione a Stampa per togliere le contraffazioni di vendere Vino al minuto, ed altri generi affetti al Jus privativo di far Osteria, Magazzen, e Bettola nel Distretto della suddetta Villa di cui è Proprietaria la Signora Maria Angelica Rinaldi del Senno.

Fanno perciò pubblicamente intendere, e sapere che non vi sii alcuno di qualunque grado, e condizione esser si voglia, che ardisca di vender al minuto nella Villa di S. Michiel del Quarto Vino, e Commestibili in molta, o poca quantità sotto alcun color, o pretesto in pregiudizio del Jus privativo di far Osteria, Magazzen, e Bettola rappresentato dalla suddetta Signora Maria Angelica Rinaldi del Senno; dovendo la vendita al minuto di Vino, e Commestibili affetti al suddetto Jus privativo essere in detta Villa di S. Michiel del Quarto esercitata da quei soli, che avessero titolo da detta Signora Proprietaria, e ciò a salvezza de' suoi Diritti, nei quali fu repristinata; Riser-

Digitized by Google

servandosi la Deputazione in caso di trasgressione di usare di quella facoltà alla stessa impartita dal Decreto 24. Maggio decorso, e di portarne le relazioni alla Regia Commission Camerale per quelle ulteriori deliberazioni, che fossero credute, relativamente alla natura, e qualità de' Trasgressori.

E la presente Notificazione sarà stampata, pubblicata dall' Altare in giorno di Festa in Villa di S. Michiel del Quarto, ed affissa ai luoghi soliti, e consueti.

Data dalla Deputazione di Torcello li 15. Settembre 1798.

(*Sebastian Battagia Deputato di Torcello.*
(*Bernardo Minio Deputato di Torcello.*
(*Luigi Solari Deputato di Torcello.*

Tommaso Gambarotto Cancell. della Communità.

NOTIFICAZIONE.

COncessi con Decreto 14. Settembre corrente da questa Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze per Anni Dieci ave-

Digitized by Google

venire, che incomincieranno il giorno 25. Settembre corrente, e termineranno nel dì 24. Settembre 1808. in Amministrazione per proprio conto li Dazj Biave, e Vino di Chiozza, e Distretto, sette Dazietti della Macina del Dogado, ed il Dazio d'introduzione, e consumo nello Stato delle Anguille, e Bisatti vivi provenienti da qualunque Estero Luogo, esercibili con le Discipline, e metodi, approvati il giorno primo del corrente; Si fa noto essere l'Amministratore il Sig. Bernardo Rossi qu: Sebastiano, dovendo perciò appartenere allo stesso l'Esazione di questi Rami di Regia Finanza, quali dovranno essere pagati a norma delle vigenti Tariffe, e presidiati con tutte le Discipline, Leggi, e Proclami sussistenti all'Epoca 1796.

Venezia 15. Settembre 1798.

L'Intendente Generale Delle Imperiali Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

NOTIFICAZIONE.

ESsendo passata questa Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze a Decreta-

Digitized by Google

tare la continuazione nella Dita Gio: Battista Giuriati qu: Biasio del Partito delle Carte da Giuoco ad uso di Bologna per una Condotta di Anni otto, che ebbero il loro principio il dì primo Settembre corrente, e termineranno l'ultimo di Agosto 1806., viene perciò dalla prefatta Regia Intendenza Generale fatto noto, che non potrà chicchessia in tutte le attuali Città, e Provincie della Terra Ferma, fabbricare, vendere, introdurre, nè usare altre Carte da Giuoco, che quelle fabbricate dal Partitante suddetto in Padova, siccome egualmente resta inibita qual si sia Estrazione da Venezia di Carte da Giuoco per le suddette Città della Terra-Ferma, a riserva di quelle occorresse al Partitante suddetto di far transitare, scortate da apposito Mandato, e ciò sotto le pene comminate dalle Leggi vigenti all'Epoca primo Gennaro 1796., incaricando le Regie Intendenze Provinciali di prestarsi all'esatta esecuzione delle Leggi nei casi che occorrere potessero.

Venezia 17. Settembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

Digitized by Google

IL REGIO SUPREMO TRIBUNALE DI SANITA' *DI VENEZIA.*

NOTIFICA.

CHE chi volesse concorrere nel Carico di Custode di Sanità del Lazzeretto di Premolano con gli obblighi, e doveri al medesimo annessi, debba nel termine di giorni 15. prossimi venturi, comparire a darsi in nota all'Offizio del Fedel Nodaro di detto Tribunale, presentando ad esso le Fedi necessarie, mentre passato detto termine, devenirà il Tribunale stesso all'elezione, e l'eletto dai voti del medesimo percepirà l'utilità che aveva all'epoca primo Gennaro 1796. Et sic &c.

Data dal Supremo Tribunale di Sanità di Venezia li 19. Settembre 1798.

(*Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*
(*Lunardo Dolfin Aggionto.*
(*Marco Molin Aggionto.*
(*Mattio Zambelli Aggionto.*
(*Zan Domenico Almerò Tiepolo 2. Aggionto.*

Gio: Vicenzo Misolini Nod.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

AFfine di difendere, e tutelare il Regio Dazio delle Banderuole, dei pregiudizj, che inferiti vengono alla Società, che è l'abboccatrice del medesimo consistente nella privativa di vender al minuto Malvasia, Moscati, Vini di Sicilia detti di Spagna, e Liquori Esteri Marittimi da Gotto sino a Secchio, la Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, richiamando le leggi tutte, e discipline in tal proposito vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796., e massime il Proclama 14. Maggio 1793., viene col senso di quello a prescrivere:

„ Che non ardisca qualsisia Persona sotto „ verun pretesto (eccettuati gli Osti per uso „ delle loro Osterie) vendere, o far vende- „ re Malvasie, Moscati, Vini di Sicilia det- „ ti di Spagna, o qualunque altro Liquore „ Estero Marittimo a minuto da Secchio in „ giù, se non gli Individui della Società de „ Venditori Malvasie Depuratori de' Moscati „ abboccatrice del Dazio stesso nelli Posti „ cinquantasei componenti il Dazio predetto „ a norma delli Decreti del Senato 27. Lu- „ glio 1765., 23. Marzo 1768., e 28. Gen- „ naro susseguente, e ciò in pena di Duca- „ ti 50. da esserli levata, oltre la perdita

 „ del-

Digitized by Google

„ delli Vini, e Liquori stessi, che fossero
„ ritrovati in Contraffazione; e nelle pene
„ medesime incorreranno quelli Locandieri,
„ e Cameranti, Caffettieri, Chincaglieri o
„ altri, che ardiranno spargere Manifesti in
„ stampa, o manoscritti, o vendere li Vi-
„ ni, e Liquori abbracciati dal sopra nomi-
„ nato Dazio a ragion di Bottiglia, o altro
„ continente di minor tenuta di un Secchio,
„ essendo questa un' aperta contumacia, e
„ disobbedienza alle pubbliche leggi.

„ Non potrà in oltre chiunque, che non
„ fosse della Società suddetta, sotto verun
„ pretesto, neppur di Acquevite, tener espo-
„ ste, o vender le Bottiglie de' Vini di qua-
„ lunque sorta, che soggetti sono al Dazio
„ Banderuole: e ciò sotto la pena di sopra
„ comminata.

„ Essendo permesso a chi si sia la vendi-
„ ta dei Moscati, Malvasie, e Liquori Este-
„ ri Marittimi all' ingrosso da Secchio in sù,
„ e libera la spezzatura di qualunque Botta,
„ ed Arnaso in altri Arnasi, di minor te-
„ nuta; così è egualmente importante alla
„ buona direzione, e custodia del suddetto
„ Dazio delle Banderuole riservato al Reg.
„ diritto sostenuto dalle sole vendite minute
„ da Gotto sin' a Secchio, e però tutti quel-
„ li, che vogliono vendere all' ingrosso da
„ Secchio in sù delli predetti Moscati, e
„ Liquori, e spezzare qualunque Arnaso,

„ co-

Digitized by Google

„ come gli è permesso di liberamente farlo,
„ non possano però nè debbano in pena, co-
„ me sopra, sotto verun colore, o pretesto
„ relativamente, e a norma de' Proclami già
„ più volte pubblicati, tenere nelli Magaz-
„ zini, Botteghe, o altri luoghi della ven-
„ dita Bozze, Fiaschi, Boccali, Bottiglie,
„ Misure, cioè Lira, Mezza-Lira, o simili
„ Instromenti inservienti a vendite minute,
„ ma solamente il Secchio, e Gotti piccoli
„ da mostra, dovendosi da essi vendere sola-
„ mente da Secchio in sù, essendo la spezza-
„ tura dal Secchio in giù Patrimonio priva-
„ tivo del Dazio delle Banderuole.

Invigilerà l'attenzione della Regia Inten-denza Provinciale di Venezia, e Dogado nei modi, che troverà più opportuni alla difesa, e custodia di questo Reg. Dazio, ed alla pri-ma osservanza delle presenti determinazioni.

Venezia 19. Settembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

ALL'

Digitized by Google

ALL'INCLITA IMPERIAL REGIA

DEPUTAZIONE MILITARE

DI PADOVA

SUa Eccellenza Comandante Generale Co: di WALLIS desidera, che siano al più presto rimessi nelle primiere loro Stalle tutti i Cavalli, che furono da quelle dislocati al tempo della passata Fiera di S. Antonio. L' Inclita Imperial Regia Deputazione Militare adunque favorirà prestarsi per la pronta, e sollecita esecuzione di questo Superior Ordine.

Padova dalla Cancellaria del General Comando della Città li 6. Agosto 1798.

MITTROWSKY Generale.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

CON Decreto 3. Luglio scaduto della Regia Commission Camerale essendo stata rimes-

Digitized by Google

messa la Fraglia degli Osti di questa Città, in riguardo al Jusprivativo della vendita del Vino al Minuto, nello stato e grado in cui vigeva all'epoca 1796., perciò in esecuzione del Decreto medesimo, e di successivi replicati della stessa Commissione Regia 31. Luglio suddetto, e 7. Agosto corrente.

Si fa sapere, ch'è inibita la vendita de' Vini forastieri al Minuto, e ciò a preservazione del Jusprivativo, in cui dai suscitati Decreti è rimessa la suddetta Fraglia degli Osti.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, ed ove occorresse. Sic &c.

Padova 8. Agosto 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

NO.

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

RElativamente agli Ordini della Regia Commissione Camerale del giorno 4. Agosto corrente, ed in esecuzione al Decreto della stessa del dì 5. Luglio prossimo passato.

Fà pubblicamente intendere, e sapere. Che gli individui del Consorzio della Brancaglia Parte inferiore ridursi debbano in Venezia nel giorno 24. corrente nella solita Sala degli ex-Auditori Novi alle ore 5. Pomeridiane per devenire alla Elezione de' nuovi Presidenti, e per trattar altri affari del Consorzio stesso, e colla solita Clausola, che non riducendosi il Consorzio suddetto al numero legale, provvederà la Regia Commissione Camerale alle occorrenze del medesimo.

Padova 8. Agosto 1798.

(Giuseppe Aldrighetti Deputato, e Colleghe.

NO-

Digitized by Google

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. A., GENERALE D' ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL' ARMATA D'ITALIA ec.

LE contravvenzioni, che si commettono al Proclama 15. passato Febbraro proibitivo de' giuochi d' Azzardo, e d' Invito dimostrando la necessità di altre prescrizioni, col di cui adempimento ottenere il contemplato fine d' impedire un vizio capace di rovinare l'economia di molte Famiglie, e d' essere causa spesse volte di delitti, abbiamo riconosciuto opportuno di fare le seguenti addizioni al Proclama medesimo, che dovrà essere osservato in quanto non vi sia derogato co' seguenti Articoli.

I. Oltre le pene comminate nell' anzidetto Proclama agli Osti, Caffettieri, Locandieri, ai così detti *Trattori*, e alle altre Persone di simile professione, che permetteranno tali giuochi, saranno essi responsali delle contravvenzioni, che accaderanno nelle loro Botteghe, o stanze sebbene non fosse provata la loro scienza, dovendosi essa presu-

Digitized by Google

mere in chi per la natura stessa dell'esercitata professione è tenuto invigilare per l'adempimento degli ordini, ammenochè non provino evidentemente d'essere esenti da colpa: Nel caso di scienza presunta avrà luogo la multa di 100. Ducati correnti per ogni contravvenzione, oltre la proibizione del rispettivo esercizio: Quando poi risulta la scienza vera, la pena sarà di sei mesi di Carcere.

II. Ne' succennati Luoghi pubblici non saranno permessi i giuochi leciti, se non nelle stanze, che saranno state notificate siccome destinate a tale uso, e che saranno state riconosciute, e approvate dai rispettivi Uffizj di Polizia, e risultando, che siasi giuocato in altra stanza, o Luogo non approvato, qualunque sia stato il giuoco, si farà luogo alla pena contro del Padrone, nel caso come sopra di scienza presunta, di Ducati 100., e di sei mesi di Carcere nel caso di scienza vera.

III. Non si potrà dai Caffettieri, e simili Persone rendere privativo anche per breve tempo ad una Compagnia l'uso delle stanze superiori alla Bottega, o appartate, ma vi dovrà essere sempre libero a ciascuno l'accesso, e in caso diverso, oltre la nullità del contratto, verrà il Padrone multato colla pena di Ducati 100. correnti.

IV. Tutte le unioni, che si fanno ne' così

Digitized by Google

così detti Casini di Compagnia dovranno essere notificate entro il termine di giorni otto in questa Città alla Direzione Generale di Polizia col nome, cognome, e patria di ciascun associato, specificando nello stesso tempo il luogo, e le stanze a tal uso destinate: e nelle Città, e Luoghi delle Provincie al rispettivo Delegato di Polizia, e Giusdicente locale, ove non è stabilito il Delegato.

V. Non potranno continuare siffatte unioni, se non saranno previamente approvate dalla detta Direzione di Polizia, e rispettivamente dal Delegato, e Giusdicente del Luogo in Provincia. Dovendosi in difetto della prescritta approvazione considerare le dette unioni quali illecite Conventicole, saranno perciò i socj puniti colla multa pecuniaria di Ducati 500., cui ciascuno di essi sarà tenuto solidamente. In caso d'impotenza al pagamento avrà luogo la pena d'un anno di Carcere, se si tratterà di Persona non appartenente alla Classe de' Nobili, e se Nobile sarà punita coll'arresto in Castello Militare per lo stesso tempo.

VI. Ne' Casini, che saranno approvati, si proibisce di tener assicurate tanto le Porte, che mettono dalla strada alla casa, e ai canali, quanto quelle delle stanze interne in tutto il tempo, in cui sono frequentate, onde vi si possa, da chi rimane incaricato, esegui-

Digitized by Google

guire liberamente le perlustrazioni, e ciò pure sotto la pena di 250. Ducati in caso di qualsivoglia contravvenzione: A questa pena saranno tenuti solidalmente quelli, che vi saranno trovati rinchiusi.

VII. L'invenzione di un ammasso di carte eccedente la quantità ordinaria usata per li giuochi leciti ne' Luoghi dove siano sorprese più Persone, basterà per farle ritenere quai contravventori, semprecchè le medesime Persone non provassero il contrario.

VIII. Nel caso, che la contravvenzione non fosse provata ne' modi consueti; ma che risultasse col mezzo di altre prove, dovranno i rispettivi Uffizj di Polizia, i Tribunali, e Giudici Criminali far relazione al Governo Generale per quella provvidenza economica, che dal Governo medesimo si troverà del caso, non avuto riguardo alla qualità delle Persone di qualunque grado, e condizione esse siano.

IX. Ordiniamo per ultimo alla Direzione Generale di Polizia, ed a ciascun Delegato, ed Ispettore, ed a chi spetta la frequenza delle perlustrazioni in tutti i Luoghi Pubblici, ne' menzionati Casini di Compagnia, e in qualunque altro sito, ove possa esservi luogo a sospetto, dichiarando, che chiunque presterà la sua opera direttamente, o indirettamente per eludere l'effetto di queste perlustrazioni, sarà punito con due mesi di Carcere.

In-

Digitized by Google

Incarichiamo perciò la Direzione Generale di Polizia, i Delegati di ciascuna Provincia, e ogni altro Tribunale, e Giusdicente di procurare per quanto a ciascuno appartiene l'esatta esecuzione delle disposizioni ordinate nel summentovato, e presente Editto, che sarà pubblicato nelle debite forme, e affisso ne' Luoghi soliti di questa Città, e Stato, acciò non se ne possa allegare ignoranza.

Venezia 22. Settembre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

Patroni Regio Segretario.

NO.

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

L'Improvvisa rinunzia annotata da' Macellaj di questa Città nell' Uffizio di questa Deputazione al lungo uso fino a quel momento esercitato di vender Carni s'impegnò il dovere della medesima ad assumere sopra di se la cura di tener provveduti questi abitanti di un genere di tanta importanza, e di prima necessità.

Promulgata perciò libera ed a tutti comune la Vendita di Carnami, salvi i Regj Tributi, si aperse un posto per conto della Città nella Dogana Vecchia in questa Piazza detta dell' Erbe, ove esitar le Carni a quel prezzo meno pesante che poteva essere permesso dalla circostanza d' allora. L' esempio influito avendo a destare l' altrui interesse ad un' opportuna emulazione produsse la salutar conseguenza del moltiplicar d'altri posti aperti a privato conto, e di raddolcire insieme li prezzi del genere. Come poi la facilità di aversi nella corrente stagione li Bovi di Zara porta seco un ribasso maggiore al confronto de' Nostrali, e di quelli dell' Ungheria,

Digitized by Google

ria, e della Stiria, così si fa colla presente intendere e sapere.

Che continuando la Deputazione nel fervor di promuovere tutto il possibile maggior vantaggio a questo diletto Popolo, farà aprire la Bottega al Ponte Altinà, ove smerciar Carni di Zara al prezzo di Soldi Sedici.

All'opposto continuerà l'altro destinato nella Vecchia Dogana per le sole Carni d'Ungheria, e Stiria al prezzo di Soldi 18. ragguagliato al loro costo; in riserva di meditare, e stabilire quanto all'avvenire quelle regole, e discipline, che col perenne provvedimento del genere concilino la possibile maggior agevolezza dei prezzi.

E perchè poi sieno impedite le collusioni, e le frodi, sicchè dall'altrui malizia non vengono mescolate, e confuse le Carni dell'un posto con quelle dell'altro si ordina, che al pubblico Macello quelle di Zara siano contradistinte con un bollo variabile di tratto in tratto, e sempre diverso da quelle dell'Ungheria, e Stiria.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa nei luoghi soliti di questa Città, e dovunque occorresse a lume, e notizia universale. Et sic &c.

Padova li 10. Agosto 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

IL

Digitized by Google

IL REGIO
TRIBUNALE DI APPELLO
DI PADOVA.

PER quella sopravveglianza che gli è demandata dal Generale Governo, e dal Regio Tribunal Revisorio sulla costituzione de' Giudici, ed Officj Civili di prima istanza della Città, e Provincia incarica la diligenza de' Nodari, attuarj, ed in qualsivoglia modo impiegati nel riparto Forense, di dover esser cadauno al loro Cancello, ed Officio prima dell' ora di Terza della mattina, e così pure al segno della Campana del dopo pranzo, affinchè il Regio Giudice, e Luogotenenti Civili, che saranno per contemporaneamente ridursi al loro Tribunale, trovino pronto il Ministero alle proprie ispezioni, ed abbia per tal modo a lodevolmente procedere l' amministrazione della Giustizia.

Si prescrive altresì alli Nodari, ed attuarj di dover esser scrupolosamente attenti al ricevimento di Carte, e Scritture, incaricandoli di rifiutar quelle, che avessero viziature, o non fossero di carattere intelligibile, e così pure di fare un' esatto incontro cogli originali delle Copie, che rilasciassero, affinchè per ommissione di questa diligenza, non

Digitized by Google

non abbiano da comparire agli esami del Tribunale di Appello carte discordanti dagli autentici, che portando un senso alterato, e diverso sfigurar potrebbero la sostanza, ed il vero significato degli originali.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa ad universale notizia.

Padova dal Regio Tribunal di Appello li 11. Agosto 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Presidente.
(Ascanio Co: Fenicio Giudice del Regio Tribunal di Appello.
(Antonio Panciera Giudice del Regio Tribunal di Appello.

Giuseppe Galvan Segretario.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

FA pubblicamente intendere, e sapere che la Fiera del Zocco Giurisdizione del N. H. ℰ. Ferigo 4.° Girolamo Priuli fu di ℰ. Ferigo solita farsi ogni anno per un sol giorno, cioè nella prossima Domenica susseguente alla Festività della B. Vergine del mese di

Digitized by Google

Settembre, restò con Parte della cessata Veneta Aristocrazia a di lui supplicazione Decretata in avvenire da farsi perpetuamente per tre giorni continui che principieranno il Sabbato della prima Domenica susseguente alla Festività predetta, e che nell'anno presente si farà il dì 8. Settembre prossimo venturo continuando la Domenica, e durerà tutto il Lunedì susseguente come appare in Ducali 15. Agosto 1685.

Dovranno però tutti li Ministri, ed altri che capiteranno con Merci ad essa Fiera, andar a ricevere li soliti Bollettini dagli Agenti del N. H. suddetto perchè se sarà ritrovato alcuno a vendere senza la debita permissione, e licenza incorrerà nella pena di Ducati 100. comminata nell'acquisto 1555. 7. Ottobre ad effetto che non possa esserne pretesa ignoranza.

Sarà il presente ad intelligenza di cadauno stampato, pubblicato, ed affisso.

Padova li 13. Agosto 1798.

(Giacomo Maggioni Deputato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

IN esecuzione al Decreto 5. Giugno prossimo passato della Regia Commissione Camerale, e relativamente agli Ordini della stessa 8. Agosto corrente.

Fa pubblicamente intendere, e sapere: Che nel giorno 13. Settembre prossimo venturo gl' individui del Consorzio di Carrara abbiano a ridursi in Venezia nella solita Sala degli ex-Auditori Novi alle ore cinque pomeridiane per devenire all' Elezione de' nuovi Presidenti, e per Gettito di Campatico Estraordinario, colla solita Clausola, che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale, provvederà la Regia Commissione Camerale alle occorrenze del medesimo.

Padova 20. Agosto 1798.

(Giuseppe Aldrighetti Deputato, e Colleghe.

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Gen. di Padova.

VEduto il Decreto della Regia Commissione Camerale 14. corrente sull' argomento delle Stampe ordina che ne sia fatta la Stampa, e pubblicato ovunque occorresse ad universale notizia, e per la sua esecuzione. In quorum &c.

Padova li 21. Agosto 1798.

(Giuseppe Aldrighetti Dep., e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

1798. 14. *AGOSTO.*

LA Regia Commissione Camerale commette ai Nobili Deputati di Padova di risolutamente proibire a' Stampatori della Città, e Territorio di non dover stampare, nè ristampare Notificazioni, Avvisi, Mandati, e qualunque altra cosa, che dovesse stamparsi per ordine Pubblico del Fisco, e delle Regie, o Civiche Aziende; dovendo tali Carte niuna eccettuata esser stampate nelle Stamperie, che sono investite del diritto di stam-

par-

Digitized by Google

parle; e rilascieranno a quest' oggetto gli ordini relativi, invigilando alla loro esatta e pontuale esecuzione.

Francesco Donado Presidente della R. C. C.
Pietro Zaguri Referente.

Gradenigo Segr.

Ai Nobb. Deputati di Padova.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Gen. di Padova.

NON comportabile in alcun modo la pratica ingiusta invalsa alle Porte di questa Città per parte de' Ministri, ed altri Custodi delle medesime, di spogliare a man salva l'Introduttore di Vettovaglia, ed il misero Villico di una qualche parte di Commestibili, e generi come Legna, Fieni, e di qualunque altra sorte sotto il titolo di regalia, donativo, ed altro, quand' egli dopo aver supplito al Dazio d'Ingresso deve esser sicuro da ogni molestia; e reclamo una tale deteta-

Digitized by Google

stabile estorsione, ed angaria spezialmente contro quella Classe di Popolo che è la più benemerita, e meritevole della particolar pubblica protezione il braccio della Giustizia per estirparla;

Fa pubblicamente intendere, e sapere,

Che non sarà permesso da quì innanzi a veruno di tali Ministri, e Custodi delle Porte il pretendere dagl'Introduttori di Generi, o Commestibili alcuna benchè minima parte di questi dopo che avranno soddisfatto alla fissata Imposta Daziale; e che chiunque venisse, come sopra, ingiustamente spogliato sarà tenuto a ricorrere alle Autorità competenti; dichiarando che non sarà ommesso alcun mezzo per iscoprire i colpevoli; i quali saranno assoggettati irremissibilmente a tutte quelle pene, che richiederà il grado del delitto.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa nei luoghi soliti della Città, alle Porte, ed ai Cancelli dei Ministri Daziali, che sono fuori di esse, onde nessuno possa addurre ignoranza, ed abbia a riportare la sua inalterabile esecuzione. In quorum &c.

Padova li 22. Agosto 1798.

(Giuseppe Aldrighetti Dep., e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

PReservata dalla Sovrana Autorità la continuazione per ora de' Privileggj di Esenzioni da' Dazj Vecchj sopra li prodotti derivanti da Terre Esenti tanto nella loro introduzione in questa Città, quanto in circolazione per la Provincia, e non essendo ignara questa Regia Provinciale Intendenza delli disordini che nel passato correvano in pregiudizio del Pubblico Erario, al che dovendosi porre riparo per li dovuti riguardi di Giustizia, perciò con la presente si rende noto:

Che tutti quelli che possedono Titoli d' Esenzione che si trovano descritti nei Pubblici Registri, e Cataloghi degli Esenti ch' erano in osservanza all' Epoca 1796. presentarsi debbano al Regio Uffizio Fiscale dal quale gli saranno rilasciati li corrispondenti Mandati a stampa, co' quali dovranno essere sempre accompagnati li Generi esenti, non che dalle Fedi de Reverendi Parrochi, che qualifichino essere li Generi stessi derivati da Fondi che portano questo Privilegio da essere custodite da quei Ricettori a quali in primo luoco capiteranno col Mandato per consegnarle di Mese in Mese al detto Uffizio Fiscale, che dovrà tenerne Registro, ed il

Ri-

Digitized by Google

Ricettore dovrà registrare al tergo di esso Mandato le quantità, e qualità dei Generi in corrispondenza alla Fede suddetta, e restituirlo al Proprietario da servirsene in scorta fino al loro destino.

Le Ricettorie di Finanza non admetteranno Esenzione alcuna alli Generi che si vogliono Esenti, se non saranno accompagnati dal suddetto Mandato, sotto Pena della propria responsabilità verso il Regio Erario, e di essere rimossi dall' Impiego.

E la presente sarà stampata, e divulgata nella Città, e Provincia a notizia universale.

Padova 25. Agosto 1798. dall' Intendenza Provinciale delle Imperiali R. Finanze.

(Pietro Sanavio Pro-Intendente.

Il Cancell. Fiscale dell' Erario Reg. Imp.

Digitized by Google

LI PROVVEDITORI ALLA SANITA' DI PADOVA.

ESsendosi accresciuta troppo osservabilmente la giacenza sulle Pubbliche Strade, Piazze, e Sagrati delle Chiese di questa Città de' Pittocchi, infermicj, e piagati, la maggior parte da Esteri Stati, o Limitrofe Provincie con danno de' Poveri Nazionali, ed a molestia delle Persone, perciò questo Offizio di Sanità diviene con il presente Proclama approvato dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia con di Lui Lettere 30. Agosto cadente ad assolutamente comandare quanto segue.

Primo. Che tutti li Pittocchi piagati, infermicj forastieri non debbano dalla pubblicazione del presente porsi giacenti sulle Strade, Piazze, e Sagrati per questuar la elemosina, e che dentro giorni tre debbano sortire da questa Città. Alli Nazionali poi che provassero il Domicilio di anni dieci sarà egualmente inibito di porsi giacenti sulle Pubbliche Strade, e Piazze, o nelle Chiese, Botteghe di Caffè, e Monasterj.

Secondo. Sarà preciso dovere delli Nonsoli, Sagrestani, Custodi delle Chiese di

Digitized by Google

questa Città di scacciar tutti li Questuanti se vi fosse di detta classe che in sprezzo del presente Proclama s' introducessero in tali Luoghi, e di denunziarli a questo Officio in caso di ressistenza, come pure sarà dovere delli Botteghieri di Caffè di doverli scacciare dalle Botteghe, e partecipar all' Officio Nostro i renitenti, mancando alli suddetti ingiunti doveri incorreranno nella pena di Lire 25. che loro verrà irremissibilmente levata.

Sia il presente stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, onde passi a comune notizia.

Padova dal Regio Officio di Sanità li 31. Agosto 1798.

(Giovanni Mariani Provveditor.
(Antonio Co: Pimbiolo degli Engelfreddi Proveditor.
(Michele Kav. Amai Proveditor.
(Pietro Marchetti Proveditor.

Camillo Bonmartini Cancell.

LA

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Gener. di Padova

E PER ESSA

LI PRESIDENTI ALLE VETTOVAGLIE ec. ec.

CHiamata l' Autorità della Presidenza Nostra all' estirpazione di quegli abusi, che a gravissimo danno della Fraglia de' Marangoni di questa Città, ed in aperta contravvenzione ai Capitoli, Ordini, e Statuti della medesima approvati anco ne' passati tempi dalla competente Sovrana Autorità, continuano a praticarsi, inerendo alla promulgazione già corsa del N. H. E. Alvise Contarini 2do Kav. fu Proveditor di Padova 28. Febbraro 1788. facciamo pubblicamente intendere, e sapere.

Che non debba esservi alcuno di che grado, e condizione esser si voglia, che ardisca introdurre in questa Città, o vender Lavori di qualsisia sorte di Legname lavorati appartenente all' Arte de' Marangoni, che non fosse stato fabbricato da Maestri di detta Fraglia, come sono Zovi da Bovi, Rode da Carri d' ogni sorte, Maneghi da Vanga, e da Manara, Aste d' ogni sorte da far

Digitized by Google

Battadori, Bacchette da Schioppo, Forzieri, Carriole, Carreghe, ed ogn'altra cosa di Legname niuna eccettuata, spettante all'Arte stessa, se non sarà con la medesima accordato, in pena a cadaun contraffacente della perdita della Roba, che considerata di contrabbando, sarà loro da' Ministri a' quali spetta levata, e di L. 25. de' piccoli; la metà della qual pena sarà d' essa Fraglia, e l'altra metà de' Ministri suddetti.

Che niun Botteghiero, Strazzarolo, ed Ebreo ardisca comprare sotto qualunque pretesto, tanto da persone forestiere, che da qualsisia altro, ancorchè fosse Maestro dell' Arte, Robe nuove spettanti ad essa Fraglia de' Marangoni affine di rivenderle, ciò non intendendosi delle Robe vecchie, ed usate, in pena, oltre la perdita della Roba, di L. 25., da esser divisa come sopra: E però nel caso, che da' Ministri a' quali spetta, siano in avvenire trovate nelle Botteghe de' Strazzaroli, od Ebrei suddetti le Robe sopra indicate, quand' essi non abbiano il Mandato a stampa di permissione di detta Fraglia, possano quelle levare, per esser come sopra applicate, e divise, oltre il castigo, che doveranno avere li Trasgressori, previa la formazione di Processo, a misura della loro inobbedienza, e contraffazione ad arbitrio della Giustizia.

Non dovrà parimenti chi si sia esercitar l'Ar-

Digitized by Google

l'Arte di Marangone, Marangoneri, o Carraro, se prima non averà fatto le sue prove, giusto il Statuto di quell' Arte, in cui vorrà esser descritto, ad effetto, che nelle occorrenze del Pubblico servizio siano pronti; e lavorando alcuno di tal professione senza aver fatta la sua prova come sopra, debba essergli levata la pena di Ducati 25., oltre la Roba lavorata, da esser disposta come sopra; alla qual pena saranno pure soggetti tutti quelli, che non essendo descritti in detta Fraglia, ardiranno di levar fatture spettanti, ed affette alla Fraglia stessa, quantunque le facessero poi eseguire dai Confratelli della medesima, che ciò nonostante non lasciano di risentirne per l'ingordigia di questi tali un gravissimo danno.

Essendo poi preciso dovere delli Maestri di detta Arte, come viene loro commesso da moltiplici Ordini, e Decreti, di notificare alla Fraglia stessa li loro Garzoni, e Lavoranti, ad oggetto, che debba esser supplito dai medesimi agli aggravj loro prescritti nel Statuto; lo che venindo dalla maggior parte de' Maestri stessi maliziosamente trascurato, tenendo anzi quantità considerabile di Lavoranti, che senza riconoscere essa Fraglia, fanno continui lavori a grave danno di que' Maestri, che rassegnati, ed obbedienti alle loro Leggi, contribuiscono a tutte le fazioni della Fraglia stessa; perciò a riparo

di

Digitized by Google

di sì rimarchevole correggibile abuso; inerendo agli Ordini, e Decreti suddetti, resta nella più risoluta forma commesso alli Maestri tutti di detta Arte de' Marangoni di dover prontamente notificare alla Fraglia medesima tanto li Garzoni, e Lavoranti tutti, che presentemente tengono sotto di loro, che quelli, che in avvenire ricevessero, per l'effetto come sopra; mentre in caso diverso, tanto contro delli Maestri, che non denonziassero, quanto de' Lavoranti, che senza li dovuti necessarj requisiti lavorassero, sarà senz'altro proceduto, a semplice accusa del Nonzio, e Gastaldi della Fraglia stessa, o di que' Maestri, che fossero pregiudicati, per le vie criminali, e solite, per dover essere, come contraffacienti, innobbedienti, e trasgressori, castigati con la perdita non solo de' Ferri, ma con quei castighi anco sì pecuniarj, che corporali, che saranno riputati più proprj, & sic &c. In quorum &c.

Padova dalla Presidenza alle Vettovaglie li 31. Agosto 1798.

(Niccola Mussati Presidente.
(Francesco Venezze Presidente.
(Antonio Marchetti Presidente.

Gio: Battista Foppa Segr.

Addì 5. Settembre 1798. Fu pubblicato il presente Proclama per Pubblico Trombetta a' luochi soliti, e con le forme solite ec.

LI

Digitized by Google

LI NOBILI SIGNORI

DEPUTATI AGLI ALLOGGJ

DELLA CITTA' DI ADRIA.

ATtenta la Deputazione Nostra colla maggiore vigilanza, onde non abbia a mancare il necessario bisogno alle Truppe dell' Augustissimo Nostro Sovrano accantonate in questa Città, e Provincia, viene in deliberazione dietro anche alle Commissioni delli Nobili Deputati di questa Città di requisizionare a tutti li Possidenti Boarie in questo Territorio Fieno Carra tre per cadauna, onde ad ogni richiesta sia a disposizione delle Truppe medesime, colla risserva però di prendere le necessarie misure, e relative istruzioni di tutti quelli Possidenti i quali abbondano di un tale Genere, per poter poi in seguito con equo riparto rendere sollevati quelli Possidenti riconosciuti legalmente sprovvisti del Genere stesso; e rendere in tal modo provedute dell' occorente Fieno le Truppe medesime, ed il contentamento comune di questi Possidenti. Al caso poi che fosse rilevato da Noi che qualunque Possidente arbitrasse della vendita, o avesse disposto di un tal Genere, senza l' inteligenza Nostra, rilevata la trasgressione sarà castigato colla perdita

del

Digitized by Google

del Genere stesso ad Esso requisizionato, ed obbligato all' immediato acquisto del medesimo a tenor delle deliberazioni prescritte nelli precedenti Proclami del giorno 28. Febbraro, e 4. Aprile p. p.

Data li 12. Agosto 1798. Adria.

(Antonio Maria Renovati Deputato agli Alloggi.
(Antonio Guarnieri Deputato agli Alloggi.

Giuseppe Squarcina Segretario.

LI DEPUTATI

DELLA CITTA' DI ADRIA.

INerentemente alle Commissioni pervenutegli con le ossequiate Lettere della Imperiale Regia Commissione Camerale sotto il giorno 14. Agosto corrente fanno pubblicamente noto, che essendo rimosse da qualunque ingerenza le Comunità, Corpi, Uffizj Civili, od altri nell' esazioni tutte, che si verificavano dal Magistrato all' Adige nell' anno 1796., queste vengano tosto rimesse in corso coi metodi, e discipline stabilite, e vigenti nel detto anno, e ciò coll' opera, respon-

Digitized by Google

sponsabilità degli allora Impiegati nell'Esazioni e respettivi compensi sopra le medesime, venendo confermati in conseguenza tutti i Decreti, e Terminazioni vigenti alla sopracitata Epoca, cioè li Decreti 23. Decembre 1774., 23. Luglio 1777., 23. Luglio, e 20. Gennaro 1778., 10. Febbraro 1779., 10. Gennaro 1781., primo Agosto 1782., 9. Settembre, e 11. Decembre 1784., 19. Aprile, e 16. Gennaro 1788., 20. Febbraro 1789., primo Aprile 1791., 3. Maggio 1792., 11. e 27. Novembre, e 11. Gennaro 1793., 8. Maggio, 23. e 27. Agosto, 18. Settembre, 17. Gennaro, e 26. Febbraro 1794., 5. Decembre 1795., e 30. Aprile 1796. non che le Terminazioni tutte da essi Decreti approvate.

La presente Notificazione dovrà essere stampata, e pubblicata in questa Città, non che diffusa per il Territorio per norma e direzione di tutti,

Adria dalla Cancellaria di Città li 22. Agosto 1798.

(Francesco-Girolamo Bocchi Governator Deputato.
(Luc-Antonio Grotto Sindico Deputato

Giacinto de' Lardi
V. Cancellier di Città.

Digitized by Google

IL REGIO
TRIBUNALE CRIMINALE
DI ADRIA, E SUO TERRITORIO.

COmandata dall' Augusto Nostro Sovrano S. M. l'Imperatore, e Re Francesco Secondo la esecuzione delle Venete Leggi vigenti all' Epoca 1796., consta a questo Tribunale che in disprezzo di esse si facciano lecito alcuni di privata autorità col mezzo delli Guardiani di Campagna far arrestare Animali in danno, e in vece di farli condurre al Pubblico Stallo, e portar le Denunzie alla Cancellaria Criminale, permettono che segua la Consegna nelle private loro Stalle, da dove poi non vengono rilasciati, che dietro una Sentenza pecuniaria figlia dell' arbitrio, e del più riflessibile disordine.

Nel mentre, che si risserva il Tribunale di procedere contro gli Autori di tanta offesa alle Leggi raccomandate per la loro esecuzione alla Pubblica Rappresentanza del Giudice Locale, e di avanzarne anche le Notizie alle Autorità Superiori, non deve lasciar però senza provvidenza un così importante argomento. Perciò accorre colla presente Notificazione, e rende pubblicamente noto che tan-

Digitized by Google

tanto li Guardiani, come gli uomini di Comun, Bassi Ministri, ed altre Figure, che arrestassero animali in Campagna in danno delli Proprietarj, dovranno immediatemente consegnarli al Pubblico Stallo; portar le rifferte all'Offizio Criminale, ed attendere come conviene a Sudditi obbedienti, e moderati di un tanto Sovrano il risarcimento dalli successivi atti di Giustizia delli Tribunali, a quali unicamente incombe esercitarla.

Data dal Regio Tribunale sudetto lì 29. Agosto 1798.

(Leonardo Medi Regio Giudice.

Giuseppe Squarzina Regio Canc. Crim.

NOTIFICAZIONE.

LI DEPUTATI DI ADRIA.

Dietro agli Ordini ricevuti con inchinate Lettere di S. E. General Co: di Klanau del giorno 28. cadente, si fà pubblicamente noto, che *de cætero* resta precisamente inibito sotto qualunque colore, o pretesto alli Mercanti, o altri Particolari di estrare Gra-

Digitized by Google

ni di ogni Genere, come pure Avena, Orzo, e Spelta dal Polesine di Rovigo, non che da questa Città, e suo Provinciale Distretto, nemmeno per condurli a Venezia, e suo Dogado, o altre Piazze dello Stato Veneto, se prima non saranno muniti di un Passaporto dell' Ill. Sig. Carlo de Felseggi Commissario Imperiale della Provvianda Militare del Polesine per la spedizione di detti generi per la provista dello Stato Veneto, ed in caso di contravenzione alle predette Superiori Commissioni, si renderà chiunque responsabile della praticata trasgressione.

E perchè la presente Notificazione sia ad universale notizia, sarà stampata, pubblicata, e diffusa in tutta la Provincia per la sua esecuzione in quorum &c.

Adria dalla Cancellaria di Città 30. Agosto 1798.

(Luc-Antonio Grotto Sindico Deputato.
(Pier-Maria Dottor Renovati primo Console di Castello in absenza del Nob. Sig. Governatore.

Tommaso Maria Aricci Canc. della Città.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

LI DEPUTATI DI ADRIA.

Dietro a spiegazione oggi ricevuta dall' Illustrissimo Sig. Commissario Felseggi, relativa a Dichiarazione del Supremo Comando dell' Italia, fanno pubblicamente colla presente Notificazione sapere, che li Generi inibiti colla Notificazione 30. Agosto p. p. alli Mercanti, o altri Particolari da esser estratti da questa Città, e suo Provinciale Distretto, nemmeno per condurli a Venezia, e suo Dogado, o altre Piazze sono soltanto li Generi di Avena, Orzo, e Spelta, che non potranno essere estratti come sopra, se non saranno muniti del passaporto del detto Sig. Commissario.

E perchè la presente sia ad universale notizia sarà stampata, pubblicata, e diffusa in tutta la Provincia in quorum &c.

Adria dalla Cancellaria di Città 3. Settembre 1798.

(Luc-Antonio Grotto Sindico Deputato.
(Girolamo Ronconi primo Console.

Tommaso Maria Arisci Cancell. di Città.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

LI DEPUTATI DI ADRIA.

OSservabile rendendosi la trascuranza de Proprietarj, o Affittuali de' Beni di esibire alle competenti Cancellarie le note de frumenti raccolti nell' anno corrente nei loro respettivi Beni, che furono invitati a produrre dietro ad Ordini del Supremo Comando d' Italia colle Notificazioni Nostre 3. e 27. Agosto p. p. per li eminenti oggetti indicati nelle Notificazioni medesime; perciò colla presente ultima Notificazione nel proposito fanno li Deputati di questa Città pubblicamente noto, che qualora nel termine di giorni tre prossimi venturi dal giorno della pubblicazione, non vengano prontamente prodotte le sudette ricercate note, o giustificato il motivo del ritardo alla Cancellaria Nostra, sarà partecipata senza altre remore a disimpegno della propria responsabilità la rea delinquenza di cadaun disobbediente al predetto Supremo Comando dell' Armata d' Italia per tutte quelle deliberazioni, che nell' importante argomento crederà conveniente.

E la presente stampata che sia, sarà pubblicata in questa Città, ed affissa ne' luoghi soliti a comune intelligenza, non che diffu-

sa

Digitized by Google

sa in tutta la Provincia per la sua pubblicazione da eseguirsi in tutte le Chiese Parrochiali, e negli Oratorj alle respettive Parrocchie soggetti, onde non se ne possa da chicchesia allegare ignoranza.

Adria dalla Cancellaria di Città 7. Settembre 1798.

(Luc-Antonio Grotto Sindico Deputato.

(Pier-Maria Dottor Renovati primo Console di Castello in absenza del Nob. Sig. Governatore.

Tommaso Maria Aricci Cancell. di Città.

IL REGIO
TRIBUNALE CRIMINALE
DI QUESTA CITTA' E SUO TERRITORIO.

IN questi felici giorni nelli quali li Sudditi dell' Augustissimo Imperatore e Re nostro Sovrano trovano pronti gli effetti della distributiva Giustizia senza verun dispendio, riesce sorprendente che le antiche abitudini, proscritte anco dalla Santità delle Venete Leg-

Digitized by Google

Leggi, vigenti all'Epoca 1796. possano tuttavia esser influenti negli animi Loro. Non compariscono quindi nè fanno esponere dalle Pubbliche figure li furti a cui vanno soggetti, nella rea supposizione di soggiacere alle viziose pratiche di esborsar danaro per gli atti preliminari, o al pagamento de' Processi nel caso che non si rilevassero li Rei. Da questa mala intelligenza, ne deriva la legale mancanza delle notizie delli Latrocinj che succedono, la moltiplicità de' quali rifferita, richiamerebbe ad estraordinarie opportune deliberazioni. Tanto disordine meritando sollecita provvidenza, ed a toglimento anche di ogni equivoco offensivo la dignità del Giudice, e del Regio Ministero, colla presente notificazione il Tribunale medesimo precetta tutti quelli che saranno soggetti a qualunque derubamento di dover entro il termine di tre giorni, o personalmente denunziarlo alla Cancellaria del Regio Tribunale, oppure notificarlo alle Pubbliche figure delli Comuni, quali sono incaricate portar alla medesima le rifferte, non essendo da tollerarsi che la indolenza di alcuni derubati assicuri la impunità alli Rei, che fatti poi arditi dall'altrui silenzio, sempreppiù fomentano le triste Loro inclinazioni in pregiudizio di tutti. Nell'atto che il medesimo ha il conforto per opera delle incessanti sue disposizioni, e vigili cure di ri-

scon-

Digitized by Google

scontrare allontanati dalla Città, e Territorio li Forestieri vagabondi, e malviventi, è altresì determinato coll' opera di tutti gli esperimenti di Giustizia scuoprire, e punire li Nazionali, per veder assicurata in ogni rapporto la comune tranquillità.

Data dal Regio Tribunal Criminal di Adria li 10. Settembre 1798.

(Leonardo Medi Reg. Giud. al Criminal.

Giuseppe Squarzina
Regio Cancelliere Criminale.

Addi detto Pubblicato in questa Città.

Digitized by Google

NOI PROVVEDITORI DI SANITA'.

RItornata la primiera calma nella specie Bovina di questo Territorio, restano da Noi in aderenza all' ottenuta permissione dal Regio Supremo Tribunale colle di lui ossequiate Lettere in data primo corrente richiamate le solite Fiere, e Mercati in questa Città, e Distretto.

Ed il presente sarà pubblicato, e diffuso ovunque occorresse affine &c. In quorum &c.

Belluno li 3. Settembre 1798.

(Domenico Miari Prov.
(Andrea Miari Prov.
(Giuseppe Agosti Prov.
(
(

Ottavio Batti Persico Canc. &c.

Digitized by Google

LI NOBILI SIGNORI

DEPUTATI STRAORDINARJ

AGLI APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

Fanno pubblicamente intendere, e sapere.

CHe sino à nuovi ordini resta sospesa la traduzione de' Fieni in questa Città per uso delle Imperiali Truppe, e ciò per intelligenza corsa col Regio Imperial Commissario. Con altro avviso si renderanno avvertiti i volontarj Contribuenti, ond' abbiano a continuare le condotte de' Fieni al Pubblico Magazzino, al di cui importare sarà immediatamente supplito.

Dat. dalla Regia Deputazione agli Approvvigionamenti Militari di Belluno 4. Settembre 1798.

(Damiano Miari Deputato Straord., e Colleghi.

Antonio Pagani Cancell. de Mand.

Digitized by Google

LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

Il Cesareo Regio Magnifico

MAGGIOR CONSIGLIO

DI BELLUNO.

NEl totale esaurimento delle Casse di questa Città derivante in parte per la distrazione del soldo nelle Militari occorrenze, in parte per l'inceppamento del Dazio del Bestiame, una delle rendite più ubertose del Comune, e in parte per l'ostinata insistenza di parecchj de' Conduttori, e Affittuali di Dazj, o Rendite di questa Città, di non voler corrispondere le mensuali loro rate presso l' Esattor della stessa Nob. Sig. Matteo Doglioni per motivi di crediti, che professano verso la Nazione, e per pretese di risarcimenti, e di compensi; Umiliarono li Consoli alla Regia Commission Camerale le critiche circostanze della Città stessa, per cui

Digitized by Google

cui, non solo non potrà essa effettuare gl' esborsi dovuti alla Regia Cassa, ma neppur soddisfare alle moltiplici spese ordinarie, e de' salariati, le quali sogliono quasi sempre assorbir per intiero il totale delle sue Rendite.

Equo, e conveniente trovatosi quindi il ricorso de' Consoli dalla stessa Regia Commission Camerale, devenne essa, dopo inteso il sentimento del R. Fiscal Collegio, e del Dipartimento a' Corpi della Terra-Ferma con suo peculiar Decreto 31. Agosto prossimo decorso, alla seguente determinazione. Videlicet.

„ Che admessa la supplica de' Consoli di „ Belluno, autorizza gli stessi a verificare „ sollecitamente da quelli, che amministra- „ no Dazj, od hanno affittanze di ragione „ della Città, l'esazione dell' intiero saldo „ de' respettivi loro debiti liquidi, sal- „ ve poi le ragioni, che potessero aver „ le parti debitrici per pretesa di risarci- „ mento, o compensi. "

Avvalorati però da tale autorizzazione, li Consoli non accordano altro termine a' debitori della Città, che quello di giorni tre dalla pubblicazione del presente, spirato il quale, deveniranno essi in virtù del prefatto Decreto a que' robusti mezzi che vagliano a verificare l'introito nella Cassa della Comunità di quanto sono essi in difetto, on-

Digitized by Google

onde poter così supplire a quelle urgenze, che non ammettono ulterior dilazione.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 4. Settembre 1798.

(Fabio Pagani qu: Antonio Console.
(
(
(Gio: Alpago qu: Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

LI NOBILI SIGNORI

CONSOLI

RAPPRESENTANTI

Il Cesareo Regio Magnifico

MAGGIOR CONSIGLIO

DI BELLUNO.

RIcercata con loro lettere 22. Agosto prossimo passato la Regia Commission Camerale, se le prescrizioni 18. Maggio decorso incaricanti li Corpi di qualunque classe a

tras-

Digitized by Google

trasmettere alla stessa lo stato economico attivo, e passivo, li Uffizj Rappresentativi, e Ministeriali, connotando le loro incombenze, salarj, e durabilità ec. contemplino anco le Comunità Religiose, Chiese, e Luoghi Pii, n'ebbero con venerate responsive 25. Agosto decorso in risposta, che le prescritte operazioni risguardano soltanto li Corpi Civici, e Territoriali.

Tanto fanno noto li Consoli a direzione di que' Corpi, che ne vengono eccettuati.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 5. Settembre 1798.

(Fabio Pagani qu: Antonio Console.
(
(
(Gio: Alpago qu: Francesco Console.

Antonio Pagani Cancell. de Mand.

NOI

Digitized by Google

NOI

PROVVEDITORI DI SANITA'.

AD oggetto di possibilmente impedire le commescolazioni, ed i defraudi, che potessero occorrere nella traduzione de' Bovi, derivanti da esteri Territorj per inservire al macello, o ad altri usi particolari; avendo il Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia ordinato con Lettere de' dì 27. Luglio prossimo passato, che le condotte siano scortate di Comune in Comune da un sufficiente numero di Villici; il Collegio nostro ha formato l' infrascritto Itinerario de' Bovi, che da esteri Territorj qui potessero arrivare, ed aver passaggio, indicando i Comuni, e le Pievi, che ne dovranno prender la custodia de' Bovi stessi; quindi rassegnato il Piano al Regio Supremo Tribunale essendo stato in tutto confermato, ed approvato, si pubblica col presente Proclama, e per l' universal esecuzione si diffonde; chiamando al Colleggio nostro, ed ai rispettivi subalterni Offizj di Sanità per il giorno 23. corrente i Sindici Rappresentanti i nominati Comuni, e le Pievi incaricate della scorta, onde ricevute l' opportune istruzioni abbiansi anco a stabilire l'

Digitized by Google

occorrenti Tape, e Stazj, che esterne dalle Ville, ed appartate dalle stalle di privato uso si dovranno introdurre a moderate distanze.

N. 1. Derivando da Serravalle gli Animali Bovini dovranno esser scortati nelle loro respettive pertinenze.
Dal Comun di S. Croce.
Dalla Pieve di Frusseda.
Dalla Pieve di Castion fino a Belluno.

N. 2. Derivando da Cadore.
Dal Comun di Castel di Lavazzo.
Dal Comun di Langaron, e Pirago.
Dal Comun di Fortogna.
Dalla Regola di Polpetto.
Dal Comun d'Oltrardo fino a Belluno.

N. 3. Derivando dalla Germania.
Dal Comun di Zoldo.
Dalla Regola d'Igne.
Dal Comun di Fortogna, e seguenti come nel num. 2.

N. 4. Derivando dalla Germania.
Dal Comun della Rocca.
Dal Comun delle Grazie.
Dal Comun di Cencenighe.
Dal Comun d'Agordo.
Dal Comun di Pedemonte fino a Belluno, ovvero dal Comun di Sedico, e passando il Fiume Piave.
Dalla Pieve di S. Felice.

Digitized by Google

Dal Comun di Trichiana.

N. 5. Derivando dalla Germania per S. Pellegrin di Moena.

Dal Comun di Falcade.

Dal Comun di Canal.

Dal Comun di Cencenighe, e seguenti come nel num. 4.

N. 6. Derivando da Primiero.

Dal Comun di Gosaldo fino al Territorio di Feltre, ovvero nel Territorio Bellunese.

Dal Comun di Pedemonte, e seguenti come nel num. 4.

N. 7. Derivando dal Friuli per il Bosco del Canseglio.

Dalla Pieve d' Alpago.

Dalla Pieve di Frusseda, e seguenti come nel num. 1.

N. 8. Derivando dal Friuli per le vie di Erto, o Carnia.

Dal Comun di Longaron, e Pirago, e seguenti come nel num. 2.

N. 9. Derivando dal Contado di Mel, o dal Canal di S. Ubaldo.

Dalla Pieve di S. Felice.

Dalla Pieve di Limana.

Dalla Pieve di Castion fino a Belluno.

N. 10. Derivando dalla via di Feltre

Dalla Pieve di Sedico.

Dalla Pieve di Mier fino a Belluno: e recapitati in questa Città gli Animali

Digitized by Google

li Bovini, occorrendo, saranno avanzati con le scorte de' contermini accennati Comuni, e Pievi per ogni, e cadauna delle contemplate strade.

Belluno dall' Officio di Sanità li 10. Settembre 1798.

(Domenico Miari Provveditor.
(Giuseppe Agosti Provveditor.
(Andrea Miari Provveditor.
(Marino Doglioni Provveditor.

Ottavio Batti Persico Cancell. &c.

N O H

PROVVEDITORI DI SANITA'.

GIacchè, lode al Cielo, s'è estinta l'Epizootia Bovina, e s'è restituito nella primiera calma questo Territorio, rendesi necessario di richiamare, ed abolire, siccome resta difatti richiamato, ed abolito in vigor del presente il Proclama di quest'Officio, in data 2. Giugno prossimo passato, col quale, mentre continuava la suddetta Epizootia, fu

Digitized by Google

prescritto „ che quegli Animali Bovini, che „ per lesioni esterne, ed interne malattie non „ sospette venissero consegnati alla morte, e „ le carni de' quali dal Collegio Nostro fos- „ sero dispensate a libero uso, e vendita, „ possano, e debbano essere macellati nelle „ case, e luoghi ove s' attrovassero, affinchè „ l' asporto ed il moto degli Animali non „ inducesse qualche disagio, o corruzione in „ quelle carni, che sono state giudicate in- „ nocenti. "

In conseguenza poi di tale abolizione facciamo pubblicamente intendere, e sapere, e nel più risoluto modo comandiamo.

Che riguardo alli detti Animali, ed alle Carni sopradette debbano in avvenire da chiunque essere osservati li metodi, e discipline solite osservarsi prima dell' emanazione del prefatto Proclama 2. Giugno decorso sotto pena d' essere severamente punito a tenor delle Leggi.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso per universal cognizione, e perchè non se ne possa fingere ignoranza. In quorum &c.

Belluno dall' Officio di Sanità li 12. Settembre 1798.

(Andrea Miari Provveditor, e Colleghi.

Ottavio Batti Persico Cancell. &c.

LI

Digitized by Google

LI NOBILI SIGNORI

CONSOLI

RAPPRESENTANTI

Il Cesareo Regio Magnifico Maggior Consiglio di Belluno,

E PER ESSO

LI SPETTABILI SIGNORI

GIURATI DI GIUSTIZIA

INFRASCRITTI.

ORdinano, che li Pistori di Città, e Territorio conformar si debbano immediatamente al seguente Calamiere fino a nuove determinazioni, sotto le pene solite a cominarsi in simili incontri, e ad arbitrio a norma della delinquenza.

SEGUE IL CALAMIERE.

Prezzo del Frumento nella Piazza di Serravalle L. ventinove il Sacco L. 29:—
Spese di Condotta L. tre, e sol. 10 per sacco ——— L. 3:10
Dazio Pestrin, Macina, e Bolla, e spe-

Digitized by Google

spese accordate per cottura, ed altro per ogni sacco ——————— L. 6: 4

Che tutto summa L. 38:14

Conseguentemente soldi due di pane in pasta, dovranno pesare On. 6 sazi 1 1/2
Simile cotto Onzie cinque, sazi uno ——————————— On. 5 sazi 1

Ed il presente Calamiere dovrà durare giorni quindici oggi incominciati, allo spirar de' quali o sarà nel sovraesposto modo eseguito, o al caso di qualche alterazione di prezzo cangiato.

Belluno dall'Officio de' Spettabili Signori Giurati di Giustizia li 15. Settembre 1798.

(
(
(Giovanni Bertoldi Giurato di Giustizia.
(Francesco Giuseppe Pagani Giurato di Giustizia.

Dionisio Doglioni Cancell. dell' Uff.

Digitized by Google

AI DILETTISSIMI NEL SIGNORE

I Parrochi, e Capi delle Chiese tutte

Sì Secolari, che Regolari della nostra Diocesi
Salute, e Benedizione.

ECcitato il Pastorale nostro zelo dalla Religiosa pietà di Sua Maestà l'Imperatore Augusto nostro Sovrano di prestarsi al sollievo, e benefizio de' Luoghi Santi, e delle Chiese Cattoliche del Levante sommamente indigenti o per gravose spese di Fabbrica, come quella di Santa Maria di Costantinopoli, o per fortuiti accidenti, come quella di Smirne ultimamente incendiata, ed ora prive del principal sussidio, che loro somministrava la Congregazione di *Propaganda Fide*, Commettiamo, ed Ordiniamo a tutti i Dilettissimi nostri Parrochi, ed ai Capi di tutte le Chiese sì de' Secolari, che de' Regolari di questa nostra Diocesi di raccomandar efficacemente una Elemosina a tale importante oggetto nel giorno 7. del venturo Ottobre, Festività del SS. Rosario mattina, e dopo pranzo nel tempo del maggior concorso. Dovranno preventivamente i Fedeli essere dal proprio Parroco colle espressioni più insinuanti eccitati a voler concorrere colle loro abbondanti Elemosine, che

Digitized by Google

che potranno far avere anche privatamente al Parroco medesimo, al sollievo, e mantenimento de' Luoghi Santi del Levante negli attuali loro urgentissimi bisogni, e cooperare in tal modo alla conservazione della Religione, e del Culto Cattolico in quei Paesi, in cui ebbe Ella la felice gloriosa sua nascita. Tutto il denaro raccolto dovrà con apposita nota essere spedito sollecitamente alla nostra Cancellaria Vescovile per farlo quindi passare a chi presiede in Venezia ad un' opera di tanta pietà, e di sì gran merito e presso DIO, e presso il Clementissimo nostro Sovrano.

Dat. in Belluno dal Palazzo Nostro di Belvedere li 15. Settembre 1798.

(Sebastiano Vescovo.

VE-

Digitized by Google

VENEZIA.

SOpra la Dimanda si fa l'Occhietto cioè il Sumario della Domanda con il luoco del Reo. Questa Domanda si presenta al Protocolista il detto la passa al Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale la rimete al Relatore, il Relatore l'Esamina, e quando e persuaso la riconsegna al Presidente. Il Presidente la rimette al Protocollista, il Protocollista la passa al Speditore, lo Speditore ordina al Portiere l'Intimazione.

E simile per tutti gli altri Atti.

NOTIFICAZIONE.

LA REGIA

COMMISSIONE CAMERALE.

LA Laguna di Venezia, quel sacro e prezioso recinto, in cui è fondata questa Città, che forma le sue Mura, e decide della salute de' suoi Abitanti, conservato per tanti Secoli con provide Leggi, e col dispendio d'immensi tesori trovasi al presente nel più lacrimevole stato, tale ridotto da

Digitized by Google

alcuni che nati in questi Estuarj anzicchè cercare di distruggerlo dovrebbero di continuo vegliare ed operare per la sua conservazione. Li disordini invalsi segnatamente nello scorso tempo di abbandono, le contravvenzioni di ogni genere, o nuovamente introdotte, o aumentate oltremodo, e quindi i danni rapidamente crescenti che ne risente la Laguna, e devono comunicarsi ai Porti, chiamano la Regia Commissione Camerale alla ferma determinazione di volere colle più robuste esecuzioni, e con gravi pene ai trasgressori, rimessi questi Estuarj in quello stato, in cui erano prima che dalla rea mano degli Uomini, non curando le Leggi; ne fosse per il particolare loro interesse alterata la condizione, e si cercasse poi scandalosamente di difendere, e sostenere le colpe commesse. Non ostante però la generale non curanza delle Leggi, e le trasgressioni rese eccessive in argomento così eminente, quanto la Regia Commissione Camerale è determinata alle più pronte distruzioni, e pesanti pene, altrettanto studiosa di rendere soddisfatto il cuore clemente dell' Augusto Sovrano, piuttostocchè sul momento commettere quelle esecuzioni di fatto che l' attuale infermo stato della Laguna esigerebbe, ed i colpevoli meriterebbero; risolve di rendere generalmente noto quanto segue:

I. Che

Digitized by Google

I. Che tutte le Leggi vigenti all'Epoca primo Gennaro 1796. riguardanti la Laguna derivate dallo studio, ed esperienza di Secoli, debbano essere in avvenire pienamente osservate, ed eseguite, non atteso qualunque ordine, o permissione in contrario posteriore all'Anno 1796.

II. Che in conseguenza chiunque o furtivamente, o scopertamente avesse o con Buseni, o con Chiaviche, o in qualsisia modo introdotto Acqua dolce in Laguna, debba nel periodo di Giorni 15. dal Giorno della pubblicazione del presente distruggere quanto avesse operato a tale oggetto, e rimettere gli Argini della Conterminazione come dovevano essere nell'Anno 1796., sicch' altra Acqua dolce non entri nella Laguna, che quella sola che passa per li permessi Ponti-Canali di Scolo delle Campagne.

Li Soprastanti, o Custodi di essi Argini veglieranno di continuo sopra tali contraffazioni, e se un'introduzione di Acqua dolce sarà dal Regio Dipartimento alle Acque scoperta per altra via, che per quella di essi Soprastanti, o Custodi, avranno questi la pena dell'immediata privazione del loro Carico.

III. Che tutti quelli, che senz'esser muniti della solita Licenza a Stampa di chiuder Valli, avessero arbitrariamente chiuso a Valle qualche superfizie di Laguna di loro

Digitized by Google

proprietà, che le Leggi vogliono aperta, e libera alla espansione delle Acque, debbano nel termine di Giorni 15. aver intieramente distrutto quanto nell'interno di esse Valli arbitrariamente chiuse avessero operato per l'oggetto della loro riduzione. Se poi l'arbitrio loro si fosse esteso anche a rinforzi, alzamenti, o prolungazioni d'Argini, per chiudere tratti di Barene, Paludi, Specchi d'Acqua ec. ad uso di Valle, dovranno immancabilmente eseguire quanto sarà prescritto nell'Articolo V.

IV. Che nelle Valli poi che si chiudono annualmente colla solita Licenza a Stampa, e così fuori di esse in ogni luogo della Laguna, siano intieramente distrutte nel periodo di Giorni 15. dalla pubblicazione del presente tutte le Traverse, o Cavedoni, che fossero stati fatti per intestare Ghebbi, o Canali.

V. Che essendo dalle Leggi generalmente, e sempre costantemente vietato qualunque Argine nella Laguna, debbano tutti gli Argini esistenti nella medesima esser distrutti dentro il Mese di Aprile 1799. Ma potendo forse in qualche situazione della Laguna stessa essere stato costrutto qualche Argine con Pubblica concessione del cessato Governo spiegata da Decreti del Senato, perciò cadaun Possessore potrà nel periodo di Mesi due produrre al Regio Dipartimento

Digitized by Google

to alle Acque i documenti di tali concessioni per essere dal Dipartimento stesso esaminati, e prodotti alla Regia Commissione Camerale per le relative deliberazioni.

VI. Che qualunque mancasse della esecuzione dovuta a quanto è prescritto in ognuno de' precedenti Articoli nei tempi in essi stabiliti, riscontrata nelle visite Generali, che saranno fatte, la innobbedienza, sottostarà al pronto esborso della somma, che sarà calcolata occorrente alla distruzione delle Contraffazioni sopra vietate che verrà fatta eseguire dal Regio Dipartimento alle Acque, o per Pubblica economia, o per appalto; e sarà in oltre soggetto a quella pena pecuniaria, che sembrerà più giusta, e meritata da impiegarsi tutta in escavazioni utili alla Laguna.

VII. Che siano vietati i Pascoli degli Animali d'ogni specie tanto sugli Argini di Conterminazione della Laguna, quanto dentro di essi Argini, sotto pena della Confiscazione immediata di quegli Animali, che fossero ritrovati al Pascolo.

VIII. Che siano proibite le Pesche con Serraglie di Grisuole, o Chiuse, e con modi, o Reti non permesse dalle Leggi sotto pena della immediata distruzione delle Serraglie, o Chiuse, e della confiscazione delle Barche, Reti, ed Attrecj tutti inservienti alla Pesca.

IX.

Digitized by Google

IX. Che le Leggi tutte, e metodi vigenti nell' Anno 1796. in proposito di Savorre di Bastimenti siano intieramente osservate, sicchè non si possa gettar la Savorra da uno in altro Vascello, e senza le assistenze, e licenze stabilite dalle Leggi, ma coi metodi, e discipline tutte da esse Leggi prescritte sotto le pene nelle Leggi medesime stabilite contro i trasgressori, sui quali veglierà rigorosamente il Regio Dipartimento alle Acque.

X. Che debbano essere intieramente osservate ed eseguite tutte le Leggi vigenti nell' Anno 1796. dai Burchieri, e Cavacanali in proposito di trasporti di fanghi, rovinazzi, ed altro, e principalmente il Proclama a Stampa 3. Agosto 1715. repubblicato li 6. Marzo 1775., sotto le pene tutte in esso Proclama cominate contro i trasgressori.

XI. Le contravvenzioni, le quali anche in passato possono essere state commesse contro le disposizioni delle Leggi sopra tal materia veglianti, non saranno attendibili nè in linea d' osservanza, nè di consuetudine, che più propriamente deve chiamarsi abuso; ma si riserva al caso di renitenza agli ordini di far procedere dal Regio Fisco, se, e come sarà di ragione contro chiunque, che contro la Legge medesima avesse appropriato a se dei diritti che non gli competono a pregiudizio della Pubblica Causa.

Ed

Digitized by Google

Ed il presente sarà stampato, diffuso, o spedito a tutte le Comunità esistenti nella Laguna, o aventi in essa interesse di Peschè, Valli, Dossi, od altro, non che intimato e consegnato ad ogni Vallesano, ed al Capitanio, Soprastanti, e Periti del Regio Dipartimento alle Acque, come pure affisso alla Porta della Chiesa Parrocchiale di ciascun Dosso, ed Isola nella Laguna, ed ogni prima Domenica di ciascun Mese letto nelle stesse Chiese Parrocchiali al momento del maggior concorso del Popolo, onde non si finga ignoranza.

Dalla Regia Commissione Camerale di Venezia li 14. Settembre 1798.

(*Francesco Donado Presidente della Regia Commissione Camerale.*

(*Francesco Lodovico Curti Relatore.*

Gio: Antonio Pagan
Regio Segr.

FOR-

Digitized by Google

FORMULA PROVISORIA

DI TARIFFA

A REGOLA DEL MINISTERO.

APpellazioni, e Sospension	L. 12: 8
Costituti Volontarj	L. 3: 2
Detti Semplici	L. 1:16
Detti di Assunzion di Giudizio	L. 3: 2
Detti di Deposito	L. 3: 2
Chiamori	L. 3: 2
Sequestri, e Bolli	L. 1:16
Notar Comandamenti	L. —: 5
Domanda per fermar	L. —:16
Spedizion in ordine	L. 3: 2
Dette in merito	L. 12: 8
Atti del Tribunal e Decreti N. H. Capo	L. 3: 2
Lettere Universis	L. 2: 8
Dette Semplici	L. 2: 8
Dette ex-Officio	L. 2: 8
Presentazion Accordi, per ogni una delle Parti	L. 3: 2
Costituti Nomina de' Testimonj	L. 1:16
Detti di Laudo, e Taglio in F. C.	L. 6: 4
Notar Cogniti	L. —: 5
Scriver in Officio	L. —: 8
Presentazion, e Tansa Module	L. 3: 2

Do-

Digitized by Google

Domande in Causa, e Risposte ogni una	L.—:12
Esibito, che accompagna ogni Atto	L.—:12
Presentazion di Processo, o Carte	L.—:12
Estrazion di Mandati	L. 3: 2
Copie per ogni facciata	L.—: 8
Costituti Accettazion Eredità cum Beneficio Legis, & Inventarj, giusto al praticato dell'ex-Magistrato del Petizion	L.55:16
Estragiudiziali	L. 1:19
Esame di Testimonj per ogni Testimonio	L. 1: 4
Costituto di Ripudia	L. 3: 2
Coordinazioni, e rottuolazioni per il Regio Cesar. Tribunale Revisorio con Lettera accompagnante	L. 4: 4
Coordinazioni, e rottuolazioni per il Regio Tribunale d'Appello con Lettera accompagnante	L. 4: 4
Coordinazioni, e rottuolazioni per il Regio Tribunal di prima Istanza	L. 2:—

Venezia dal Regio Tribunal Civil di prima Istanza.

Trevisan Cancell. Reg. Civil.

Digitized by Google

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. A., GENERALE D' ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL' ARMATA D' ITALIA ec.

SIccome nella Organizzazione pubblicata li 31. Marzo prossimo passato lo stabilimento interinale d'una Regia Commissione Camerale fu principalmente consigliato dalla mancanza di altro Imperial Regio Dipartimento, che vegliar potesse alla direzione degli affari economici, così essendo poi stati affidati in seguito i rami di economia più importanti alla Imperial Regia Intendenza Generale delle Finanze successivamente stabilita, Noi, nella vista di facilitar sempre più il disbrigo degli affari col concentrarne l' Autorità dirigente, ordiniamo in nome di S. M. l' Augustissimo Imperatore, e Re Nostro Graziosissimo Sovrano, e per suo espresso Comando le seguenti interinali Disposizioni.

I. Resta soppresso il Dipartimento già provvisoriamente eretto in virtù dell' Articolo X. del Proclama 31. Marzo prossimo pas-

sa-

Digitized by Google

sato col titolo di Regia Commissione Camerale, e gli oggetti già affidati alla sua Cura, ed espressi nell' Articolo XI. del Proclama medesimo saranno divisi nel modo seguente.

II. Tutti gli oggetti economici, vale a dire = Censimento Ecclesiastico, e Laico = Beni Comunali = Commercio = Fiere, e Mercati = Miniere = Amministrazione de' Beni Fiscali = Tassa sopra l' Eredità = Lotteria = Banco Giro = Zecca = Monete = e Poste restano affidati ad un Dipartimento composto di cinque Membri col titolo d' Imperial Regio Magistrato Camerale, che sarà presieduto dall' Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze, ed avrà l' occorrente relativo Ministero.

III. Gli oggetti = Arti (per quello, che riguarda Venezia, e Dogado) = Acque Lagune, e Lidi colla Sopraintendenza dei Fiumi anche in Terra-Ferma = Pesi, e Misure = e Sopraintendenza economica sopra l' Imperial Regia Basilica di San Marco = restano affidati alla Congregazione Delegata.

IV. Gli oggetti = Conservazione de' Diritti del Principato = Arti, Manifatture, e Fabbriche per quello, che riguarda la Terra-Ferma = Sopraintendenza alle Ammistrazioni pubbliche delle Città, Corpi Territoirali, Castelli, e Comunità, e de' Monti di Pietà, =

Digitized by Google

Confini = Studj e Scuole = Censura de' Libri e Stampe = Cernide = Feudi = Regj Patronati = e Oggetti Araldici = restano immediatamente affidati al Governo Generale.

V. Resta parimenti soppresso il Dipartimento già provvisoriamente eretto in virtù dell' Articolo XXV. del più volte citato Proclama 31. Marzo prossimo passato col titolo di Delegazione sopra gli Spedali, Monasterj, Scuole, e pie Fondazioni, e tutti gli affari già di sua incombenza restano affidati alla Congregazione Delegata.

VI. Siccome poi i non lievi oggetti, che vengono così ad essere aggiunti a peso della Congregazione Delegata, esigono un maggior numero di Membri, è Essa aumentata fino al numero di quindici, e le è pure accresciuto l' occorrente Ministero subordinato.

VII. Similmente per facilitare al Governo Generale il disbrigo delle moltiplicate sue incombenze, gli sono aggiunti tre Individui col titolo di Consultori di Governo, e l' occorrente Ministero subordinato.

Confermando finalmente le anteriori Proclamazioni in tutto quello, cui non si deroga espressamente colla presente, ad oggetto che non si possa da veruno allegare ignoranza di queste Sovrane Determinazioni, e che siano in ogni parte adempite, ordiniamo, che

Digitized by Google

che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, nelle Città e Provincie della Terra-Ferma, e negli altri Luoghi soliti di questo Stato.

Venezia 27. Settembre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

De Ceresa Regio Segr.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

AVendo la Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze deliberato l' Abboccamento del Dazio Consumo Acquevite della Città di Venezia, Dogado, ed attuale Suddita Terra-Ferma, e Dazio Ghiaccio-Caffè di Venezia, e Dogado colli patti, e condizioni delli Capitoli a Stampa approvati con Decreto della stessa Intendenza Generale 12. Agosto prossimo passato, ed essendo stata dichiarata la Persona di Gio: Francesco Manni qu: Alberto come legittimo rappresentante l' Abboccamento stesso, si rende nota tale deliberazione, affinchè abbia esso Abboccatore a godere di tutti li diritti, e prerogative annesse all' Abboccamento medesimo, e ad adempiere agli obblighi assunti in tutto, e per tutto, come nelli Capitoli stessi, che dovranno riportare da chiunque una piena osservanza.

Venezia 20. Settembre 1798.

L' Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze

DE LOTTINGER.

CA-

Digitized by Google

CAPITOLI

Per l' Abboccamento del Dazio consumo Acquevite della Città di Venezia, Dogado, ed attuale suddita Terra-Ferma di quà dal Mincio, Polesine, e Friuli; e Dazio Ghiaccio-Caffè di Venezia, e Dogado, approvati dall' Imperiale Regia Intendenza Generale delle Finanze con Decreto 4. Agosto 1798.

I. SArà soggetto, e compreso nell' Abboccamento presente il Dazio Consumo Acquevite di questa Città, Dogado, ed attuale Suddita Terra-Ferma di quà dal Mincio, Polesine, e Friuli, il qual Dazio sarà di Lire nove al Secchio, e dovrà pagarsi da tutti li Venditori al Minuto in questa Città, e nella Terra-Ferma; come pure s' intenderà soggetto, e compreso il Dazio Ghiaccio-Caffè, ed altre Bevande per la Città di Venezia, e Dogado, il tutto a norma de' seguenti relativi Capitoli, e dovrà durare Anni otto consecutivi, cominciando il primo Settembre prossimo venturo, e terminando all' ultimo di Agosto 1806.

II. Cautar dovrà l' Abboccatore il Regio Erario della Somma, per cui a titolo di Canone saranno deliberati li Dazj suddetti, con Deposito in Effettivo contante in Cas-

sa

Digitized by Google

sa Regia per l'importar d'un Quadrimestre del Canone annuo; qual Deposito dovrà esser effettuato entro giorni dodici dopo emanato il Decreto di Deliberazione, e restar fermo fino al terminare della Condotta, nè potrà essere girato dall'Abboccatore, che a pagamento delle ultime quattro Rate Mensuali; e non venendo effettuato detto Deposito nel termine come sopra, saranno Incantati detti Dazj a tutte di lui spese, con obbligo di rifare tutti li danni, ed interessi verso la Regia Cassa.

III. Contribuire dovrà l'Abboccatore l'annuo Canone, che sarà come sopra convenuto con riparto di Rate dodici verificabili nell' Erario Regio di Mese in Mese posticipatamente, e mancando al pagamento di qualche Rata, gli verrà girato l'equivalente importare del Capitale esistente in Deposito come sopra; qual Deposito non venendo entro giorni otto reintegrato, sarà posto all' Incanto il Dazio suddetto a spese, e danni dell' Abboccatore.

IV. Sarà in facoltà della Sovrana Autorità in corso di Condotta di fare tutte quelle Regolazioni, e Discipline, che crederà essere opportune per li Dazj stessi, ed anche potrà in corso come sopra avvocar a se li Dazj medesimi, previo avviso di Anno uno, senza che possa l'Abboccatore, come per qualunque impensato caso, o pretesto aver dirit-

Digitized by Google

to a bonificazione, o risarcimento alcuno, tanto per le cause sopra espresse, che per qualunque altra, niuna eccettuata, dimodocchè abbia l'Abboccatore a pagar sempre indiminutamente l'annuo Canone, come sopra convenuto: eccettuato però il caso d'avvocazione.

V. Sarà permessa a chiunque nella Suddita Terra-Ferma la Distillazione, e Riduzione de' Vini di qualunque altra materia in Acquevite; come pure libera da qualunque aggravio, e permessa a chiunqe sarà la Compera, e Vendita delle medesime all'Ingrosso, la quale si dichiara, che dovrà esser per lo meno di un Secchio.

VI. Chiunque vorrà Fabbricare Acquavita, dovrà ricorrere all'Appaltatore, o Sub-Appaltatori delle Piazze, secondo il luogo di sua appartenenza per ricevere una Licenza, in cui sarà espressa la quantità del Vino, che destinerà d'abbrucciare, la qual Licenza sarà firmata dall'Appaltatore, e suoi Direttori Provinciali, e sarà poi debito del detto Fabbricatore di notificare agli stessi entro tre Mesi al più, la quantità, e qualità dell'Acquavita, che sarà risultata dalla suddetta Fabbrica nella precisa verità di fatto; e saranno tanto le Licenze, che le Notifiche registrate sopra Libro cartato, e bollato, che verrà tenuto nel Fontico per gli opportuni confronti.

Digitized by Google

VII. Resta vietato nella più rigorosa forma a' detti Fabbricatori, od altri il Distillare, e convertire in Rosolj le Acquevite da loro Fabbricate, come pure lo smerciarle al Minuto neppure nella più minima quantità, incorrerà in Contrabbando chi azzarderà di vendere, o far vendere al minuto detto Genere, o convertirlo in Rosolj, e caderà nella pena, oltre la perdita del Genere, ed Utensili di pagare il Dazio Consumo sulla quantità asportata, che dovrà essere sempre rassegnata alle rispettive Intendenze Provinciali.

VIII. Libera parimenti, ed esente da qualunque Dazio verso il Conduttore sarà la circolazione interna delle suddette Acquevite per qualunque Luogo dello Stato, come pure l'Estrazione delle medesime per fuori Stato; ma sempre con la Disciplina di un Mandato *Gratis* di scorta rilasciato dall'Appaltatore, o Direttore rispettivo, che indichi il Luogo di sua direzione, e da dove sieno partite, onde non si disperdino in Consumo al minuto, e trovate vaganti senza tal requisito saranno considerate di Contrabbando; e quindi asportate, e rassegnate alle rispettive Intendenze Provinciali per la relativa disposizione a norma delle Leggi.

IX. La Tassa, o sia Imposta sopra il Consumo delle Acquevite, e Rosolj continuerà ad esigersi nelle misure correnti di

sole

Digitized by Google

sole Lire nove il Secchio, ed a norma del praticato, tanto per li Venditori di Venezia, che della Terra-Ferma.

X. La Vendita al Minuto delli Rosolj nella Città di Venezia continuerà e come in passato e a preservarsi alli soli Fratelli dell' Arte delle Acquevite, e sarà severamente proibita la Vendita stessa al Fontico di Venezia, ed a qualunque altro; e quanto poi alla Vendita dell' Acquavita al Minuto se ne potrà continuare dal Fontico lo smercio come in presente.

XI. Sarà severamente proibita a chiunque, e riservata, come in presente alli soli Fratelli d'essa Arte, la Fabbrica, Raffinazione, e Distillazione di Acquevite, e Rosolj, la quale però dovrà, come in ora si pratica, essere eseguita nel Fontico, non potendo alcun Confratello tener nella propria Bottega altri generi di Acquavita, e Rosolj, che quelli del Fontico, o fatti da lui Fabbricare nel Fontico stesso, in pena alli Contraffattori di Fisco, e Contrabbando da essere devoluta per metà in Cassa Regia, e per l'altra metà all' Abboccatore.

XII. Siccome poi cadaun Confratello deve accordarsi per una data quantità di Consumo, continuerà questo a praticarsi coi metodi sin' ora corsi, obbligati ad accordarsi con l'Abboccatore, in pena non aderendo, di essere sospesi, come in presente, dalla Vendita del Caffè, ed altre Bevande, e non ve-

Digitized by Google

rificando il Consumo di pagare il vuoto per pieno; e saranno detti Consumatori muniti del loro Libretto rilasciato dagli antedetti, in cui marcarvi le quantità levate a loro norma, e cauzione, e trovati essi generi vaganti per la Città senza il detto requisito, s' intenderanno di Contrabbando, e quindi fiscati, da essere l'importare devoluto come sopra; ed in caso che alcuno de' Fratelli s' aggravasse delle Misure dell' Accordo, od altro, sarà sempre libero il ricorso all' Autorità competente.

XIII. Nella Terra-Ferma poi sarà in ogni Città come in presente mantenuto un Fontico di Acquevite, e Rosolj spediti dalla Fabbrica del Fontico Generale di Venezia.

XIV. Anche per li Venditori di Terra-Ferma avrà luogo il solito metodo degli Accordi di Consumo da farsi per una data quantità, come sopra, sempre col fissato ragguaglio di Lire nove al Secchio, obbligati essi pure a pagar il vuoto per pieno al caso di non aver verificato il Consumo, e sarà ad essi rilasciata la solita Licenza *Gratis* di vendere al Minuto Acquevite, e Rosolj, salvo sempre a cadauno il ricorso alle rispettive competenti Autorità, in caso, che per occasione degli Accordi si credessero nelle Misure dei medesimi troppo aggravati: Non volendo poi accordarsi, e non soddisfacendo al convenuto pagamento, verificata che sia la man-

Digitized by Google

mancanza, potrà essere dalle Autorità competenti escluso anche dalla Vendita del Caffè, ed altre Bevande; e similmente sarà corretto con pena corrispondente alla qualità della colpa chiunque vendesse senza Licenza.

XV. Tutti li suddetti Venditori al Minuto, escluso qualunque altro, potranno in Terra-Ferma esigere Fabbriche di Rosolj, e fare dei medesimi qualunque Commercio senzacchè nè la Fabbrica, nè il Commercio loro siano soggetti ad alcun altro pagamento, ed aggravio, notificando di Anno in Anno al Conduttore, Subconduttori, o Direttori la quantità, e qualità di Rosolio risultato dalla suddetta Acquavita lavorata, come pure la quantità, e qualità di quelli, che avessero spediti per l'Estero.

XVI. L'Acquavita Grezza sarà venduta dal Conduttore in ragguaglio di Soldi quindici la Libbra, e non altrimenti.

XVII. Le Acquevite, e Rosolj dell'Istria, e della Dalmazia potranno essere introdotte, previa legal Fede di sua Originalità, ma dovranno far Scala in questa Città, e sempre coll'obbligo, come Nazionali, di essere condotte direttamente nel Fontico, dove pagheranno Lire una al Secchio di Magazzinaggio; pagato il quale, saranno alla medesima condizione delle Nostrane, e potranno essere spedite in Terra-Ferma, ed in Estero. Se saranno spedite per Estero dovranno es-

se-

Digitized by Google

sere munite di un Mandato, che sarà rilasciato *Gratis* dal Fontico, e ciò per evitar le Contraffazioni, che potessero succedere: Restando poi in Venezia per essere consumate, pagheranno pure le Lire nove al Secchio di natural Dazio, dovendo per altro essere sempre comprovata con legali Documenti la loro suddita origine, e provenienza, dichiarando, che non potranno fermarsi in Fontico più di sei Mesi, nel qual intervallo dovrà esser deciso della loro destinazione, altrimenti passato il detto periodo, saranno assoggettate al Dazio Consumo.

XVIII. Le Acquevite di qualunque sorte, che procederanno per qualunque parte dell' Estero, dovranno pagare al Dazio Mercanzia nel loro ingresso nello Stato Lire ventiquattro piccole ogni Libbre cento, Peso grosso lordo, e parimenti li Rosolj procedenti come sopra dovranno pagare Lire dieci al Secchio, pagato il qual Dazio, saranno esse Acquevite, e Rosolj alla medesima condizione delle Nazionali; essendo poi introdotti detti Generi in Venezia per le vie di Terra, o di Mare, anderanno, pagato il Dazio come sopra, soggette alle condizioni, e discipline stabilite per le Nazionali nell' Articolo seguente.

XIX. Tutti quelli, che dallo Stato di Terra-Ferma introdur vorranno in Venezia Acquevite, e Rosolj, dovranno *recto tramite* con-

Digitized by Google

condurle al Fontico coll' obbligo di Sagoma, scortate da Bolletta, previo il lievo delle Controlettere al Fontico stesso, con Pieggieria, o Pegno, in pena a' Contraffattori di sottostar al pagamento di doppio Dazio, da esser la metà disposto secondo le Leggi, e l'altra metà a pagamento del Dazio Consumo, quando poi saranno ivi depositate, resterà sempre in libertà di chiunque il poterle in qualsivoglia modo contrattare, e farle passare da nome a nome senz'alcun pagamento. Se poi saranno estratte in Terra-Ferma, o per Estero, pagheranno le sole Lire una al Secchio di Magazzinaggio, e se si faranno entrare in Consumo, pagheranno il fissato natural Dazio di Lire nove al Secchio. Anche le Acquevite, che passassero per i luoghi annessi alla Città di Venezia per caricarsi sopra Bastimenti Mercantili, dovranno prender le Contralettere al Fontico, lasciando ivi Pegno, o Pieggieria, per esser in forza di dette Contralettere levata alle rispettive Cancellerie la Bolletta, da cui dovrà esser scortata l'Acquavita sino alla sua imbarcazione. Sarà poi debito del Proprietario di presentare al Fontico la Polizza di Carico, onde assicurare, che non siano disperse in Consumo, e non presentando la detta Polizza di Carico, che corrisponda alla Bolletta, sarà obbligato al pagamento del doppio Dazio-Consumo, da disporsi come sopra.

Quin-

Digitized by Google

Quindi avranno facoltà le Guardie di Finanza di riconoscere, ed eseguire il Fermo di quelle Acquevite, che si trovassero senza li comandati Requisiti, e sarà pure prestata opportuna assistenza per divertire le Contraffazioni, che potessero esser praticate dalle Galere, e Legni armati di Regia Proprietà.

XX. E perchè sia come conviene assicurato l'interesse de' Particolari, che depositeranno le loro Acquevite in Fontico, dovrà esser tenuta di queste da un Ministro dell' Impresa separato Registro sopra un Libro cartato, e bollato, e sarà pure rilasciata una Ricevuta al Proprietario per la sua cauzione. Se le Acquevite depositate in Fontico si contrattassero, e cambiassero di Proprietario, e di Nome, dovranno i Contraenti darne notizie al Fontico, perchè ne sia fatta nel detto Libro la relativa annotazione; sarà parimenti risponsabile l'Abboccatore per i defraudi, mancanze, e pregiudizj, che per negligenza, o malizia de' suoi Ministri, ed Agenti potessero nascere in Fontico, e sulla quantità, e sulla qualità delle Acquevite depositate da' Proprietarj, e finalmente tutte le Spese occorrenti per Registri, Depositi, e Custodie saranno intieramente a peso dell' Abboccatore stesso.

XXI. Al caso di scioglimento della presente Condotta, sarà fatta la descrizione delle Acquevite rimaste, le quali dovranno es-

se-

Digitized by Google

sere dall' Abboccatore vendute ad arbitrio, o al nuovo Conduttore, o a qualunque altro, o spedite in Esteri Stati, nè il Regio Erario dovrà mai risentire per tali rimanenze alcun immaginabile pregiudizio; riguardo poi a quella parte di antica *Codazza*, che passò di mano in mano da un Conduttore all' altro fino in presente, resterà in vigore la Terminazione dell' ex-Magistrato de' Governatori dell' Entrade 29. Gennaro 1744.

XXII. Siccome nel presente Abboccamento vi è compreso, come si è detto nel Capitolo IV. anche il Dazio Ghiaccio-Caffè, ed altre Bevande di questa Città, e Dogado, perciò tutti quelli dell' Arte dell' Acquavita, o Membri di quella, che vorranno vendere, o far vendere in questa Città, e Dogado Ghiaccio, o Neve in poca, o molta quantità dovranno provvedersi, e riceverlo dall' Abboccatore, o da suoi Commessi, e non da altri sotto qualsisia immaginabile pretesto; al qual fine dovrà esso Abboccatore destinarvi uno, o più Posti per comodo di quelli dell' Acquavita, e della Città con la particolar obbligazione di non conceder Licenza di vender Ghiaccio, o Neve, che a quelli della sopradetta Arte; e di dar il Ghiaccio Forestiero, e proveniente da Verona in ragione di Lire undici il cento, e la Neve, o Ghiaccio Nostrano a Lire sette il cento, con il peso alla grossa sino un' ora dopo Ter-

Digitized by Google

za, dopo la qual ora, sarà pesato alla sottile, e ciò a causa del calo, che naturalmente segue in simil materia. Non potrà chicchesia tener, o far tener Ghiaccio, o Neve, sotto qualsisia pretesto, se non sarà stato comprato dall' Abboccatore, e suoi Commessi, in pena a cadaun Trasgressore di Ducati 100. V. C., da esser applicati metà al Denunciante, e metà in Cassa Regia.

XXIII. Succedendo per accidente dei tempi contrarj, o per altra causa, notabile accrescimento nel prezzo del Ghiaccio, in quel caso, e non in altri, potrà l' Abboccatore ricorrere all' Autorità competente per quella alterazione di prezzo a norma del Costo del medesimo, che fosse di Giustizia.

XXIV. Resta inibita alli Confratelli dell' Arte l' introduzione in Venezia, e Dogado di qualunque quantità di Ghiaccio, o Neve, riservata sola l' introduzione stessa all' Abboccatore suddetto.

XXV. Chi vorrà condurre, o far condurre in questa Città alcuna quantità di Neve, o Ghiaccio sotto qualsissia pretesto, niuno eccettuato, debba ricevere dall' Abboccatore, o da suoi Commessi un Bollettino *Gratis* con Licenza d' introdurre la suddetta Neve, o Ghiaccio, che sarà da esso formato con quelle cautele, che gli pareranno proprie in pena ai Trasgressori come nel Capitolo XXII.

XXVI. A tutti quelli, che vorranno ven-

der

Digitized by Google

der Neve, o Ghiaccio, quando però siano dell' Arte dell' Acquavita, debba l' Abboccatore conceder *Gratis* la Licenza di vender, che dovrà esser esposta a vista universale, e senza questa non potranno essi vender in pena a' Contraffattori come sopra.

XXVII. Tutti quelli, che vorranno vender Caffè, Cioccolata, *Erbatè*, e cose simili così inventate come da inventarsi in bevanda, o in polvere, e parimenti tutti quelli, che vorranno vendere o far vendere in questa Città, e Dogado Acque rinfrescative, alterate, gelate, e non gelate di qual si sia sorte sotto qualunque pretesto di Privilegio, od altro, debbano accordarsi coll' Abboccatore, o suoi Commessi; ma per conto delli sunnominati Accordi non potrà alterarsi, nè sorpassarsi la complessiva Somma di L. 10000. piccole annue, che dovrà esser distribuita col riflesso alle rispettive maggiori, o minori *Facende*, ed in modo che il maggior Accordo non ecceda di Duc. 25. effettivi.

XXVIII. Non potranno esser compresi nelli suddetti Accordi le Botteghe de' Confratelli dell' Arte, nelle quali si vendono Acquevite; ma dovranno bensì esser obbligati tutti li Banchetti di qualsisia ragione, in pena come sopra, eccettuati però quelli che fossero descritti nell' Arte stessa: e non dovranno poi dall' Abboccatore venir accordate per la Vendita del Caffè, ed altre Bevande, Perso-

Digitized by Google

ne, che non siano dell' Arte dell' Acquevite, e Caffè, o Fratelli di quella, e qualora professassero gli Accordati d' essere eccedentemente aggravati, potranno ricorrere all' Autorità competente per gli effetti di Giustizia.

XXIX. Sarà obbligo dell' Abboccatore il tenere provvista la Città di Venezia in qualunque tempo, e stagione di una proporzionata quantità di Ghiaccio occorrente ai bisogni della Popolazione, anco per oggetti di salute.

Venezia 12. Agosto 1798.

Approvati con Decreto 12. Agosto 1798. dalla Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze.

Venezia 20. Settembre 1798.

L' Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

GL'

Digitized by Google

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

PRodotte finalmente dalle Comunità, e Comuni di questa Provincia non senza osservabile ritardo a fronte del precedente Proclama 27. Luglio prossimo decorso, e delle ossequiate successive Notificazioni 7. Agosto, e 1. Settembre corrente dalla Regia Commissione Camerale le Note, che comprender devono la precisa quantità di Formento, Segala, ed Avena raccolta in quest' anno da ogni Possidente, o Lavoratore per proprietà, o per affittanza, all' oggetto, che col mezzo delle Note stesse fosse riconosciuto l' intero loro Raccolto, e che altresì potesse calcolarsi rispetto al Formento la Quota, la quale dev' essere immancabilmente contribuita da cadaun d' essi Possidenti, e Lavoratori per sostentamento delle R. I. Truppe in Italia, hanno Sue Signorie Illustrissime in piena aderenza alla precitata Notificazione 1. Settembre, e relativa Lettera di detto giorno ordinato, e disposto ne' modi, e forme, che riputarono più adattate, il seguente Piano

per

Digitized by Google

per verificare la somministrazione, la condotta, e la consegna del Formento medesimo, onde reso ad universale notizia, ed intelligenza il Piano stesso abbia in ogni parte a riportare l'integrale sua esecuzione.

Primo. La somma di Stara quarantottomila di Formento, che dev'essere somministrata da quest'intera Provincia in obbedienza alle venerate Lettere 18. Luglio decorso segnate dal Generale Militare Comando verrà ripartita con uniforme proporzionata misura sopra qualunque suo Possidente, o Lavoratore per proprietà, o per affittanza.

Secondo. I loro Nomi, e le respettive loro quantità raccolte nel presente anno, o ritratte dall'Affittanze si desumerranno dalle Note, che furono prodotte dalle respettive Comunità, e Comuni, nelle quali però verranno ommessi per la tenuità, a cui rilevarebbe la loro tangente di somministrazione, quei Nomi solamente, che denunziarono quantità minore di Stara venti.

Terzo. Dovrà essere il Formento di buona, e pura qualità, crivellato, ed in istato di poter subito macinarsi, ed il Contribuente ne conseguirà il pagamento in ordine alle Sovrane Disposizioni col prezzo fissato di Lire sei, e soldi uno lo Staro a misura di questa Città.

Quarto. La totale percezione della somma imposta come sopra degli Stara quarantottomi-

Digitized by Google

mila, non che la sua completa versazione ne' Magazzini Militari s' adempieranno sotto l' immediata ispezione, ed autorità di questa Nobile Statutaria Presidenza a Quartieri Militari, e Fatture.

Quinto. Dalla stessa verrà appostata debitrice cadauna Comunità, o Comune per l' intero delle somme, che ripartite incomberanno a' loro individui Contribuenti, onde i Capi delle Comunità, o Comuni stessi abbiano a prestarsi sotto la loro responsabilità, perchè si verifichino esattamente la somministrazione, la condotta, e la consegna ne' Magazzini medesimi.

Sesto. Per cadauna di esse Comunità, e Comuni sarà formata distinta Nota coll' individuazione ad uno ad uno de' suoi Contribuenti, e colla respettiva tangente di Formento, che ciascun di loro dovrà somministrare; e ad esse Comunità, e Comuni verranno trasmesse in legal forma le Note medesime tre giorni per lo meno (qualora un' imperiosa esigenza diversamente non voglia) avanti il dì, in cui dovrà aver principio la Condotta.

Settimo. Al giungere delle Note stesse sarà carico de' Capi delle Comunità, e Comuni di significare a cadaun de' loro Contribuenti la respettiva tangente del Formento, ed il luogo, e tempo, in cui avrà da effettuare la Condotta; e tal significazione segui-

Digitized by Google

guirà col mezzo di Cedole a Stampa, delle quali si trasmetteranno ad esse Comunità, e Comuni gli occorrenti esemplari unitamente a dette Note.

Ottavo. Siccome devono essere in pari forma soggetti alla somministrazione anche i Possidenti, o Lavoratori, che sono nelle Colture, e Borghi di questa Città, così per parte di Essa saranno fatte direttamente eseguire, rispetto alle Colture, e Borghi stessi, tutte le disposizioni, e discipline antidette.

Nono. La Condotta del Genere ai Militari Magazzini sarà tutta a carico del respettivo suo Contribuenre, che dovrà eseguirla o co' proprj Animali, o con altro mezzo procurato a sue spese; venendogli soltanto condonato dalle Autorità competenti il pagamento del Dazio, e de' Pedaggj in grazia dell' eminente oggetto, a cui serve la somministrazione.

Decimo. Nel caso, che la tangente di Formento dovuta dal Contribuente non eccedesse gli Stara sei, sarà egli abilitato a farne la consegna presso i Capi della respettiva Comunità, o Comune, previo l' esborso di quanto con misure di giustizia importar potesse la Condotta, onde da essi Capi subitocchè abbiano ammassata medianti tali consegne una conveniente quantità, venga praticata senza ulterior aggravio la traduzione al Magazzino Militare.

Un-

Digitized by Google

Undecimo. Ad essi Capi consegnerà in detto caso il Contribuente insieme col Formento la propria Cedola a Stampa, riportandone dagli stessi una Ricevuta a Stampa giusta la Formula, che in bastante numero di esemplari verrà trasmessa insieme colle Note, e Cedole come sopra a cadauna Comunità, e Comune.

Duodecimo. Il Contribuente, che tradurrà a dirittura la propria tangente al Magazzino Militare, ne dovrà verificare la consegna colla scorta della propria Cedola a Stampa, e dovrà altresì rimetterla col Formento al Ministro, che ivi sarà destinato per riportare da esso il Riscontro a Stampa della fatta Consegna.

Decimoterzo. Tale Riscontro sarà dal Contribuente medesimo rimesso ai Capi della sua Comunità, o Comune, ad effetto che gli rilascino la corrispondente Ricevuta a stampa, senza la quale non potrà intendersi in alcun tempo, e modo adempito da qualsisia Contribuente l'obbligo della somministrazione.

Decimoquarto. Anche i Capi delle Comunità, e Comuni nel caso di tradurre il Formento a norma del superior Articolo decimo dovranno scortarlo con tutte le relative Cedole a Stampa, che ad essi consegnarono col Formento i proprj Contribuenti; non che dovranno rimettere le Cedole stesse al

Digitized by Google

Ministro del Magazzino, e riportarne i riscontri a Stampa.

Decimoquinto. Coll' ordine sopradichiarito delle Ricevute a Stampa saranno garantiti tutti i Contribuenti, che effettivamente verificarono le somministrazioni, e col fondamento delle Cedole a Stampa pervenute nelle mani de' Ministri destinati ne' Magazzini saranno formate creditrici le respettive Comunità, o Comuni al confronto dell' apposizione del loro debito.

Decimosesto. Per la somma però, di cui resteranno in difetto, verranno astrette esse Comunità, e Comuni ne' modi più adattati alle circostanze, ed all' argomento, in quanto i loro Capi non denunziassero alla Nobile suddetta Presidenza dentro tre giorni dallo spirar del termine, che essa avrà prescritto per la Condotta, tutti que' Contribuenti, che dal confronto delle respettive Note col riscontri a Stampa pervenuti nelle loro mani ritrovassero difettivi.

Vicenza 22. Settembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

D. Andr. Balzi Salvioni Dot.	D. Giacomo Fabio Valmarana
D. Pompeo Giustiniani	D. Leonardo Ferramosca
D. Scipione Capra	D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.
D. Alfonso Maria Loschi	
D. Marc' Antonio Trissino	

Pietro Antonio Borgo Pr. Ras. Mand. ec.

Addì 24. Detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, premesso, ec. molti presenti ec. così riferendo Brunello Guardia.

GL'

Digitized by Google

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI VICENZA.

A Toglimento della mala interpretazione posta in campo per parte d'alcuni Abitanti di questa Città, per eludere la disposizione del Proclama 15o. Maggio passato in proposito d'immondizie di qualunque sorte, che deturpano, o ingombrano queste pubbliche strade; Sue Signorie Illustrissime, alle quali spetta la manutenzione, ed esecuzione delle statutarie Leggi sono devenute in uniforme deliberazione di commettere, che venga ristampata, ed a comune notizia repubblicata la Parte presa nel Gravissimo Consiglio di 150. 21. Maggio 1668., approvata con Ducali del Veneto Ex Senato 9. Giugno susseguente, e da più successivi Proclami, ed in peculiar modo dal recente 6. Maggio 1794. revelita, colla quale viene precisamente ingiontò obbligo a' Padroni delle case in questa Città di fabbricare Volte sotterranee, dette volgarmente Botti, per ricettacolo delle immondizie fluenti dai secchiari, da stalle, e da ogni altro fetido luogo, onde cotali

Digitized by Google

immondizie non abbiano a tramandarsi, e molto meno a rimanere sulle stesse pubbliche strade.

E ciò hanno Sue Signorie Illustrissime deliberato per l' indispensabile effetto, che la Parte stessa non abbia ad essere col pretesto d' inscienza da chicchesia trasgredita sotto le pene nella medesima comminate, restandone raccomandata la più sollecita vigilanza al distinto zelo de' Signori Cavalieri di Comun.

Vicenza 24. Settembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
(D. Scipione Capra
(D. Alfonso Maria Loschi
(D. Giacomo Fabio Valmarana
(D. Leonardo Ferramosca
(D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

Pietro Antonio Borgo Primo Ras. della Magn. Città Mand. ec.

SEGUE LA PARTE.

Die Lunæ 21. Maii 1668.

IN CONSILIO 150. UBI &c.

Proposita fuit Pars tenoris &c.

INvigilando i vostri antenati a conservar questa Città monda, et d' aria salubre, statuiro-

Digitized by Google

rono, che non fosse lecito ad alcuno dalle propnie Case tramandar nelle Pubbliche Strade porcitie, nè acque fetide, per le quali essa Città si rendesse immonda, si corrompessero l'acque, et s'innalzassero i letti dei fiumi con notabile offesa della bontà dell'aere, ingiongendo obbligo a' patroni delle Case di fabbricare Volte sotterranee dette volgarmente Botti per recetacolo di dette immondizie; pare nondimeno, che questo Statuto, benchè salutare, e posto nel Capitolare de' Cavalieri di Comun sia male osservato vedendosi per tutte le strade delle Case uscire molte immondizie da secchiari, stalle, et anco da' più fetidi luoghi, che rende turpe l'aspetto della Città, la quale riesce sempre fangosa, e l'aere poco salutifero, vedendosi introdotte da qualche tempo in quà, anco quantità di zenzale; però dovendosi provvedere a così importante disordine, l'anderà Parte:

Che siano ingionte strettissime commissioni a vostri Deputati presenti, e successori, che con ogni efficacia sollecitino li Cavalieri di Comun, a' quali per lo Statuto aspetta la cura, acciò invigilino con ogni applicazione, che siano levate tutte le flussioni fetide, che nelle Pubbliche Strade corrono facendo rimovere con ogni celerità l'ostacolo. E perchè per lo Statuto per ogni contraffazione è imposta pena di cento soldi, che se bene in quel-

Digitized by Google

quelli tempi era considerabile, adesso riesce troppo minima, sia preso, che la pena per esso Statuto ingionta sia per l'avvenire de Ducati dieci da esser irremissibilmente levata, anco per due soli Deputati; et la presente sia mandata a piè di Sua Serenità, quale resterà supplicata della sua confirmazione.

1668. 15. Maggio.

Ballottata tra gl' Illustr. Sign. Deputati al num. di sei ottenne di tutti li voti con animo ec.

Die Lunæ 21. dicti.

Ballottata in Consilio obtinuit nam. habuit P. 113. C. 13.

Dal Libro nono Parti del Consiglio Gravissimo di 150. a carte 360.

Pietro Antonio Borgo Pr. Ras.

Addi 26. Settembre 1798. Pubblicato, ed affisso agl' infrascritti Luoghi per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta premesso ec. molti ec. così riferendo Brunello Guardia. Alla Loggia, al canton de' Servi, al canton del Menegatti Speziale, in Muschieria, a' Portici del Duomo, a S. Omobon, alla Porta di S. Croce, alli Carmini, al Ponte di S. Michele, al canton di detto Ponte, alla stradella del Sig. March. Sale Manfredi Repeta, a Pozzo Rosso, alla Porta del Castello, al canton di S. Lorenzo, sopra l' Isola Grande, al canton della contrà delle Vetture, e alla stradella di S. Stefano, alla Traina, alla Porta di Padova, al Ponte degli Angeli, a S. Francesco, a S. Girolamo, alla Porta di S. Lucia, a S. Biasio, in Reale, sulla contrà de' Coo: Porto, sulli Noli, sopra la Crosara di S. Silvestro, a S. Tommaso, alla stradella de' Ss. Apostoli, in Carpagnon, e in Pescheria ad universale cognizione.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

AD oggetto di non togliere ai Villici, che sono soliti di impiegarsi nel servizio delle Risare, i mezzi di provedere con la mercede, che ne ritraggono, al sostentamento loro, e delle proprie Famiglie, il Delegato di Polizia di Padova, autorizzato dalla Regia Generale Direzione in Venezia fa pubblicamente intendere, e sapere; Che chiunque volesse a tenore della consuetudine trasportarsi anche in quest'Anno al servizio delle risare, debba presentarsi prima al respettivo Delegato di Polizia, o Giurisdicente per conseguirne il relativo Passaporto, che verrà rilasciato *Gratis*, e nel quale dovrà il Delegato stesso, o il Giurisdidente connotare il tempo, che riconoscerà poter essere sufficiente al Villico per compiere il servizio medesimo, onde possa quindi restituirsi al proprio Paese, nel qual momento dovrà il Villico prodursi nuovamente al Delegato, o Giudice suddetto, e riconsegnargli il conseguito Passaporto.

E la presente sarà stampata pubblicata, e diffusa, ove occorre, nella Provincia.

Padova dalla Delegazione di Polizia il primo di Settembre 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Delegato.

Giuseppe Galvan Segr.

LA

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova,

E PER ESSA

LA DEPUTAZIONE MILITARE.

IN relazione alle due Notificazioni 6. Agosto scaduto, e primo Settembre corrente della Regia Commission Camerale approvate dall' Imperial Regio Governo Generale dovendo le Somministrazioni del Formento per l' esigenza dei Regi Magazzini farsi da qualunque Possessore Proprietario di Formenti; nè potendo per la necessità di cominciare le versazioni farsi preceder ad esse quelle conoscenze, che sono stabilite dalla prima di esse Notificazioni, e che si vanno prendendo.

Si stabilisce, che qualunque Possessore Proprietario di Formento debba intanto somministrare il Dieci per Cento della quantità respettivamente posseduta; mentre dietro i calcoli che saranno dedotti dal risultato dell' intero Prodotto sarà poi ricercata quella maggior quantità, che con un equo riparto combinerà la giustizia verso i contribuenti, oppure fatte le opportune compensazioni, come

Digitized by Google

me è espresso nella Notificazione prima Settembre corrente.

La presente sarà stampata, pubblicata, ed universalmente diffusa nella Provincia per la sua esecuzione.

Padova 5. Settembre 1798.

(Gianfrancesco Bia Deputato alle Sussistenze Militari.

Gio: Dallalibera Segr.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

Coll' Articolo III. del Proclama 18. Aprile decorso del Regio Governo Generale, e colla successiva Notificazione 10. Maggio della Regia Intendenza Generale delle Finanze non che colle Istruzioni particolari della stessa Regia Intendenza ai Ricettori delle Finanze, essendosi bastantemente provveduto anche sugli abusi, e disordini, che potessero aver luogo alle Porte di questa Città a danno de' Villici, ed agli Introduttori di Comestibili, e altri generi.

Digitized by Google

Resta dichiarito, che cessando il motivo della Notificazione di questa Deputazione 22. Agosto scaduto già pubblicata, chiunque per il suesposto oggetto, avesse doglianze per qual si sia arbitrio alle Porte, debba rivogliersi alla Pro-Intendenza Provinciale, dalla quale saranno prestati gli opportuni compensi, o date le opportune direzioni presso la Regia Intendenza Generale, se il caso lo esigesse.

La presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa nei luoghi soliti della Città, alle Porte, ed ai Cancelli dei Ministri Daziali, che sono fuori di esse ad universal lume, ed intelligenza.

Padova li 9. Settembre 1798.

(Pietro de' Dottori Sanson Deputato Delegato, e Colleghi.

Il Cancellier Allegri.

LA DEPUTAZIONE MILITARE

DI PADOVA.

REnde pubblicamente noto che in Padova è giunto il Nobil Signor Bourville primo Luogo-Tenente del Secondo Battaglione

Digitized by Google

ne d' Infanteria leggera del Principe di Roan che serve nell' Armata di Sua Maestà Imp. Reale, e che questi è munito delle legali facoltà per l' arruolamento di Soldati Volontarj, onde completare il suddetto secondo Battaglione. Perciò, chiunque desiderasse di prender Volontario Servizio, non ha che presentarsi al suddetto Signor Luogo Tenente dal quale verrà accolto, e nel medesimo tempo percepirà la Somma dovuta all' ingajo.

Il luogo destinato a presentarsi è la Casa Priuli al Num. 46. vicina alla Porta di Venezia detta del Portello; Ovvero in Casa Dottori nella Contrada degl' Orfani al Num. 4. che è l' abitazione del suddetto Nobil Signor Uffiziale ec.

Padova dalla Deputazione suddetta li 10. Settembre 1798.

(Gianfrancesco Bia Deputato alle Sussistenze Militari.

Gio: Dallalibera Segr.

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova,

E PER ESSA

LI PRESIDENTI ALLE VETTOVAGLIE.

INerendo a più mani di Sovrane pubbliche Disposizioni a favor della Fraglia de' Portadori da Vino di questa Città nella serie successiva de' tempi riconfermate, e diffusamente citate nel Proclama del N. H. Zan Battista da Riva fu Podestà, e Vice Capitanio 14. Settembre 1790.

Si fa pubblicamente intendere, e sapere, che non vi sia alcuno di che grado, e condizione si voglia, che ardisca sotto qualunque colore, o pretesto portar, ajutar a portar, travasar, caricar, o scaricar Vino a Mastello, o in Botte in qualsivoglia loco, o da loco a loco per pagamento, o mercede immaginabile, se non è descritto nella Fraglia de' Portadori da Vino, ed in quella Matricolato, sostenendo le gravezze di quella, e parimenti non ardisca alcuna persona permetter nè far portar Vino a Mastello, nè far lavorar per simili persone non descritte

in

Digitized by Google

in Fraglia, e ciò sotto pena a norma delle Leggi.

Item, che alcuno sia chi si voglia non ardisca, nè presuma di far Sensarie di Uve, e Vini in questa Città, e particolarmente agli Osti, e parimenti gli Osti non ardiscano valersi d'altre persone per le Sensarie di comprede de' Vini, che delli Portadori da Vino descritti in Fraglia, ad effetto, che possi la Fraglia ogni Mese dar le stime, e prezzi de' Vini con le sue disposizioni giurate nella Camera della Presidenza Nostra, onde possano essere ad ogni richiesta rassegnate alle Pubbliche osservazioni, per regolazione de' Prezzi de' Vini medesimi, mentre s'aspettano detti esercizj alla Fraglia stessa, e ciò in pena come sopra. Tanto sarà eseguito. In quorum &c.

Padova dalla Presidenza alle Vettovaglie li 14. Settembre 1798.

(Niccola Mussati Presidente.
(Francesco Venezze Presidente.
(Antonio Marchetti Presidente.

Gio: Battista Foppa Segr.

Adi 15. Settembre 1798. Fu pubblicato in Padova il presente Proclama per Pubblico Trombetta a' luochi, e con le forme solite &c.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

DEliberato con il Decreto dell' Intendenza Generale delle Imp. Regie Finanze di Venezia del giorno 27. del passato Agosto, a Carlo Pasini qu. Gaetano di questa Città il Dazio Bolla Pesi, e Misure, tanto della Città stessa, che del Territorio per una Condotta d' anni dieci, che s' intenderà incominciata il giorno primo Settembre corrente, e terminerà ultimo Agosto 1808., perciò in esecuzione delle Commissioni derivate a questa Intendenza Provinciale col susseguente Decreto della stessa Intendenza Generale delle Imp. Regie Finanze del corrente Settembre ed a norma delle Leggi, e discipline vigenti all' Epoca 1796. si fa pubblicamente intendere, e sapere:

Che dovrà da cadauno tanto di questa Città, che del Territorio esser riconosciuto il detto Carlo Pasini qu. Gaetano per Abboccatore di detto Dazio all' effetto, che possa prestarsi nell' esercizio delle proprie incombenze tanto in persona, che col mezzo de suoi Agenti dal quale saranno nominati, e da questa Regia Provinciale Intendenza autorizzati, e perchè possano esigere l'imposta Daziale sulle misure, e pesi in conformità della pubblica Tariffa vigente all'Epoca 1796. in calze registrata.

Do-

Digitized by Google

Dovranno perciò li Mercanti tutti di questa Città, Trafficanti, e Bottegari, ed ogni altro qual si sia genere di Persone, che tenessero, ed usassero Pesi, e Misure di qualunque Genere a detto Dazio soggetto, ogni anno nel Mese di Marzo, e Aprile comparire alla Bottega di detto Carlo Pasini in Piazza dei Signori destinato Regio Bollador, e Abboccator a far le loro denunzie de Pesi tutti, Misure, Balanze, Stadelle, Brazzolari ed ogni altra sorte di Misure, che tenessero niuna eccettuata per praticar dallo stesso il Bollo ordinato dalle Leggi vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796., pagando il giusto Dazio per il corrente Anno 1798., e levare il solito Mandato a stampa dell' Esattore, che sarà destinato, e dal medesimo Bollador firmato.

Trasferir poi dovendosi l'esattor o Bollador, che sarà destinato in questo Territorio, resta commesso alli Degani tutti ed Uomini di Comun di cadauna Villa che seguita nella Chiesa la Pubblicazione del presente, debbano far il segno della Campana per avvisar gli abitanti dell' arrivo del Bollador suddetto, ed invitar li medesimi perchè al luogo destinato debbano giungere le Persone tutte a detto Dazio soggette con li loro Pesi, e Misure per far, che restino Bollate, corrisponder dovendo il Dazio a metodo dell' infrascritta Tariffa, dovendo pur essi Degani

ni prestar al detto Esattor, e Bollador l'occorrente assistenza per il Pubblico interesse, anco coll'asporto dei pubblici attrezzi. Nelle Castella, e Terre ove risiedono Spp. Giurisdicenti, e Vicarj dovranno tutte le Persone a detto Dazio soggette capitar nelli giorni, e Luoghi da detto Esattor destinati a ricever il Bollo, e pagar il Dazio contro il Mandato, e ricevuta a Stampa, che gli sarà rilasciata.

Chiunque tanto in questa Città, che nel Territorio sarà ritrovato mancante, e diffettivo di detto Bollo, e pagamento del Dazio sarà soggetto non solo alla pena di L. 25. per ogni Peso, o Misura, perdita de Pesi, e Misure, che fossero ritrovate per uso de' Contratti mancanti di detto Bollo, ma anche a quegli ulteriori castighi, che per il loro difetto si rendessero meritevoli.

Al zelo delli Spettabili Giurisdicenti, e Vicarj resta raccomandata ogni necessaria assistenza all' Esattore, Cassiere, e Bollador suddetto trattandosi di Regio Patrimonio, e di gelosa importante materia.

Restano finalmente incaricati li R.R. Arcipreti, Parrochi, e Curati delle Castella, Terre, e Ville di tutto il Territorio di dover replicatamente pubblicare il giorno festivo alla Santa Messa, ed al Vespero il presente Proclama, e far lo stesso affigger alla Porta della Chiesa a notizia di tutto il Po-

Digitized by Google

Popolo acciò non s'abbi ad infingere inscienza, o ignoranza nell' esecuzione di tal pubblico Comando.

La presente dovrà essere stampata, pubblicata, e circolarmente spedita a tutti li Spettabili Giurisdicenti, e Vicarj di questo Territorio, perchè sia dai medesimi diffuso in tutti li luoghi, Ville, e Terre niuna eccettuata, onde per mezzo de' R.R. Parrochi, e Curati sia reso ne' modi soliti universalmente noto, ed abbia a riportar la sua inviolabile esecuzione.

SEGUE LA TARIFFA

Del Dazio Bolla Pesi, e Misure.

PEr le Stadelle grandi soldi dieci al cento all'anno ——— L.—:10
Stadelle piccole, e Ballanze soldi cinque l'una all'anno ——— L.—: 5
Mastelli, Stari, e mezzi Stari soldi cinque l'uno all'anno ——— L.—: 5
Quartieri, mezze Quarte, Quartieroli, e Mezzetti soldi quattro l'uno all'anno ——— L.—: 4
Un paro Ballanzette all'anno ——— L.—: 8
Li Marchi per le medeme soldi quattro l'uno all'anno ——— L.—: 4
Brazzolari da Seta soldi quattro l'uno all'anno ——— L.—: 4

Digitized by Google

Brazzolari da Seta, e Panno soldi otto all'anno ——————— L.—: 8
Misure da Vino, da Oglio, ed Acetto, e qualunque altra misura soldi quattro l'una all'anno —— L.—: 4
Mastelli da Calcina paga all'anno — L.—; 9
Ciaschedun Stampo da Quadretti, e Coppi all' anno ——————— L.—: 4
Ciaschedun Casson da Calcina paga all'anno ——————— L.—:19.
Il Passo dà Legne paga all' anno — L.—: 4
Copia di Partita ——————— L.—: 4

IL TUTTO IN VALUTA PIAZZA.

Dall' Intendenza Provinciale delle Imperiali Regie Finanze di Padova li 17. Settembre 1798.

(Pietro Sanavio Pro-Intendente.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

Concorsa la Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze con Decreto del giorno 18. Settembre ad annuire alle Suppliche rassegnate dalla Città di Vicenza col mezzo del suo Nunzio, accordando alla medesima, in Limitazione per anni otto avvenire, li Dazj *Vino a Grosso*, *Ducato per Botte*, e *Vino a Spina* di tutta la Provincia, ad oggetto di verificare a vantaggio di quella Popolazione, anche in prevenzione del tempo prefisso dal Decreto dell' ex-Senato Veneto 7. Maggio 1795., la minorazione della Tariffa, ch' era vigente all' Epoca 1796. per il Dazio *Vino a Grosso*, e così pure la parimenti decretata nuova vantaggiosa Calcolazione per la Esazione del Dazio sopra l' Uva, anche con maggiore estensione della medesima; si fa perciò noto:

Che da ora innanzi in relazione alla decretata Concessione, la Tassa del Dazio *Vino a Grosso* per li Vini, ed Uve, che verranno estratte dalla Provincia Vicentina sarà di Lire 8. in vece delle Lire 13. per cadauna Botte di Vino di Mastelli otto Vicentini, e per Colli *Quaranta* di Uva in luogo di *Venticinque* com' era fino ad ora praticato; quale Calcolazione, e ragguaglio

Digitized by Google

dovrà osservarsi anche per le Uve, che verranno introdotte in Città per gl' interni Consumi, tanto delle private Persone, che degli Osti, dovendosi considerare li predetti Colli *Quaranta* per una Botte di Vino di Mastelli Otto Vicentini: ferme poi tutte le Leggi, Discipline, e Provvidenze, che a presidio delli Dazj suddetti vigevano all' Epoca 1796.

Venezia li 26. Settembre 1798.

L' Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze

DE LOTTINGER.

LA

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE MILITARE

DI PADOVA.

IN relazione alla Notifica del giorno 5. corrente Settembre si fa pubblicamente intendere e sapere che per le somministrazioni del Formento da farsi prontamente negl' Imperiali Regj Magazzini del per ora fissato dieci per Cento, resta prescritto.

Che ogni Possessore Proprietario di Formento presentare debba colla maggior sollecitudine a questa Deputazione le Mostre identiche del Genere che deve consegnare per ricevere le necessarie istruzioni riguardo alla qualità, al tempo, ed al luogo destinato alle consegne.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed universalmente diffuso nella Provincia per commune intelligenza, ed esatta esecuzione.

Padova li 18. Settembre 1798.

(Gianfrancesco Bia Deputato alle Sussistenze Militari.

Gio: Dallalibera Segr.

Digitized by Google

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

FA pubblicamente intendere, e sapere essere stabilita la giornata di Sabbato prossimo sarà li 22. corrente per porre al pubblico Incanto alcuni generi rimasti in questi pubblici Magazzini, e si sporrà nella Corte Pensile del Palazzo ex-Pretorio colla sopraintendenza del Commissionato Gio: Battista Gradenigo nelle ore 9. della mattina. Tanto ec.

Padova dalla Deputazione suddetta li 20. Settembre 1798.

(Pietro de' Dottori Sanson Deputato Delegato, e Colleghi.

Francesco Tagliaferri
V. Cancellier.

IL

IL REGIO
TRIBUNALE CIVILE
DI PRIMA ISTANZA
DI PADOVA.

OGgetti di Pubblico bene, salvezza di privato interesse, e redintegro di una desolata Famiglia richiamarano le vigili paterne cure del Cesareo Regio Imperial Governo Generale col suo Decreto 17. corrente emanato anche sulli Ricorsi prodotti in confronto del Nob. Sig. Co: Federico di San Bonifacio intorno la notoria di Lui dissipata Condotta risultante da irrefragabili documenti, e da una solenne volontaria Rassegnazione alla Giustizia nel decorso Anno 1796., commettendo a questo Regio Giudice riconoscerla in fatto senza formalità di Giudizio, dietro di che devenghi alla sollecita, ed esatta esecuzione di quanto viene col Decreto medesimo comandato.

Esaurite le Pubbliche prescrizioni, e dietro il pur notorio sregolato ed incompatibile sistema di Amministrazione del proprio Patrimonio del detto Co: Federico, con riflessibile discapito della di Lui Moglie, benchè separata, e di peggior effetto per il di Lui

Fi-

Digitized by Google

Figlio attualmente minore, ritratte in pari tempo le più accreditate Informazioni da Soggetti di non equivoca probità, e di perfetta conoscenza sulla mala versazione di esso Signor Conte, nè ritrovata nel Patrio Statuto verun'altra prescrizione: nel proposito, devenne perciò questo Regio Tribunale coll'Ordine 22. andante a decretarne l'esato adempimento delle risolute Determinazioni spiegate nell'enunciato Decreto, decretando in pari tempo l'immediato Interdetto del predetto Co: Federico nell'Amministrazione e Rendite de' suoi Beni di qualsisia natura ad esso Signor Conte Federico spettanti coll'eleggere la persona del Signor Giuseppe Saglieri di questa Città per Amministratore delle Rendite e Beni stessi, nel quale trovandovi accoppiato all'esatezza ed esperienza il conosciuto integro Carattere, e capace di rispondere per l'indemnità della Sostanza, e si presti Egli nell'intiero esercizio di tale economia a norma dei bisogni ricercati dal grave argomento, rilasciando susseguentemente gli Atti opportuni de non reconoscendo agli Affittuali tutti, e quovismodo soggetti, e debitori verso il più volte citato Co: Federico, e notificando e stridando ne' Luoghi soliti il Decreto medesimo communicandolo alle Parti incombenti per loro respettivo lume, regola e forma.

Ad effetto però che resti conciliato l'im-

por-

Digitized by Google

portantissimo oggetto, che a carico del qualunque siasi Patrimonio del predetto Co: Federico non gravino ulteriori disordini, e discapiti avuto riguardo all' interesse de' suoi Creditori, per quanto potrà comportare le attuali circostanze d'una quasi espillata sostanza; Viene risolutamente prescritto alli quovismodo Creditori del succennato Signor Interdetto di dover nel termine di giorni sedici per quelli commoranti in questa Città, e di Mese uno per gli Abitanti in questo ed in altri Distretti da computarsi dal giorno della Pubblicazione del presente, prodursi colli respettivi fondamenti, dando in nota appresso l'elletto Amministratore l'esatto Conto di quanto risultassero Creditori spirato il qual termine non saranno più accettati, nè contemplati negli effetti di Giustizia.

Quindi ad effetto che chi si sia finger non debba ignoranza delle Pubbliche Risoluzioni, e di quanto relativamente si è confermato, sarà il presente stampato, pubblicato, stridato, affisso ne' Luoghi soliti, e trasmesso con Requisitoriali alli Tribunali cui spetta perchè sia nelli Luoghi e Beni del sullodato Co: Federico egualmente pubblicato, e stridato a comune notizia degli Affittuali, e quovismodo dipendenti, o debitori dell' ennunziato Conte S. Bonifacio con prescrizione altresì che sia comunicato alli Reverendi

Digitized by Google

Parrochi dei Luoghi soggetti onde dall' Altare nell' ora di maggior concorso di Popolo per tre consecutivi giorni sia pubblicato per comune notizia, e regola d' esser responsabili al Cesareo Regio Imperial Governo Generale di tutto ciò venisse praticato, fatto, o rilevato maliziosamente tentarsi in sprezzo delli Sovrani comandi.

Padova dal suddetto Regio Tribunale Civile di Prima Istanza li 22. Settembre 1798.

(Stefano Veronese Giudice.

Paresi Dott. Cancell.

PADOVA 26. Settembre 1798.

PEr la prossima consueta Apertura nel Teatro Nuovo della Fiera di S. Giustina, restano per ordine, e con intelligenza di chi Comanda fissate l'infrascritte Discipline, che si rendono pubblicamente note per l'esatta loro osservanza.

Li Signori Ufficiali, che saranno destinati all' Ispezione anderanno intesi colla Nobile Presidenza per la distribuzione delle Sentinelle, per mantenere il buon ordine, e la quiete nel Teatro.

Sa-

Digitized by Google

Sarà vietato a chiunque di qual si sia condizione, e grado d'entrare in Teatro con Torcie a vento accese.

Non potrà alcuno neppur con Torcie accese di Cera ascendere le Scalle, ed entrare nei Corridori, essendo riserbata tal distinzione soltanto a chi rappresenta il Sovrano.

E' parimenti inibito risolutamente l' uso della Pippa in qualunque Luogo del Teatro, e così esigendo la decenza per il Pubblico nel medesimo, resta avvertita qualunque Persona di non tenere il Capello in Testa nelli Palchi.

Per allontanare ogni confusione, ed irregolarità, e perchè non sia impedita a chiunque la vista, non potrà alcuno trattenersi in piedi fra le fille de' Scanni, non potendo essere occupati, che da quelli che avranno li Biglietti.

L' ingresso nella Scena è proibito a chiunque senza la permissione della Nobile Presidenza, escluse da tal inibizione le sole Persone necessarie, ed occorrenti al servizio.

In Platea non potrà entrare alcun Servo in Livrea, se prima non supplirà al pagamento dello Scanno.

Se accaderanno Violenze, Disordini, Fischi, battimento di Scanni, ed altre ingrate Emergenze, potrà la Nobile Presidenza prestarsi alle opportune istantanee provvidenze, ed ordinare coll' intelligenza delli Signori

Digitized by Google

Ufficiali d'Ispezione gli arresti, che convenissero di qualunque Individuo, e così pure al caso di violente, ed arbitraria Apertura di qualunque Palco, semprecchè non fosse addetto al Militare, soggetto alla competente Autorità.

Alle ore 8. Pomeridiane averà immancabilmente principio la Recita.

Durante la presente Apertura sarà chiuso il Teatro ne' giorni di Venerdì, ed altro giorno che sarà creduto conveniente dalla Nobile Presidenza.

(Gio: Battista Giusto Co: Bolis Presidente Cassier.
(Gio: Battista Scudolanzoni Presidente.
(Giulio Cesare Co: Dottori Presidente.

Andrea Durighello Nod. Coll. Canc.

LA DEPUTAZIONE MILITARE

DI PADOVA.

ACcolte le rappresentazioni di questo Offizio della Regia Intendenza Generale con suo Decreto 22. corrente, ed accordata alli Proprietari, e Possessori di Formento l'esenzione del Dazio d'Ingresso in Città per li For-

Digitized by Google

Formenti, che si traducono agli Imperiali Regj Magazzini per gli usi dell'Armata; fa essa pubblicamente sapere a norma delle discipline concertate con la Regia Intendenza Provinciale a tolgimento d'abusi, che ogni partita di Formento destinata come sopra dovrà pagare il suo corrispondente Dazio alle Riccettorie delle Porte per conto Deputazione Militare denunziandola in nome di essa, mentre già sotto il di lei Nome sarà spedita, consegnar dovendo in quest'Offizio le relative Bollette, che saranno sul momento supplite, alla qual consegna mancando, resterà il pagamento del Dazio a carico del Proprietario, e Possessore del Formento.

Dat. dalla Deputazione Militare di Padova li 27. Settembre 1798.

(Gianfrancesco Bia Presid. della Deput.

Gio: Dallalibera Segr.

SUA

Digitized by Google

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA,

Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.

NOn cessando d'occuparsi con tutto l'impegno alle più opportune disposizioni, onde promovere la primiera energia in tutti li rami di questo Regio Recinto, e restituire a questo quella considerazione, che ben giustamente riportava da tutte le Forestiere Nazioni, come di secondare le pietose disposizioni di Sua Maestà l'Augustissimo Nostro Imperatore, e Re FRANCESCO II., quale piacque alla Divina Providenza di destinarlo Sovrano di questi Veneti Stati, e d'estendere le premure da esso dimostrate, come le più care al di lui cuore per la più compita felicità de' suoi Sudditi, in questi Meccanici, consolandoli nella rimessa tanto sospirata de' proprj innocenti Figli, per sola combinazione di momento allontanati da questi Alfabetti, impiegandoli a servizio di

Sua

Digitized by Google

Sua Maestà in quest'Arsenale, nella vera sicurezza, che seconderanno ancor essi ad esempio de' suoi maggiori il natural istinto d'inalterabile fedeltà, e che animati ancora da sentimenti corrispondenti, di grata riconoscenza, e di Suddito attaccamento, tanto essi, che i suoi Parenti, si presteranno con tutto il fervore alla maggior Gloria del Nostro Augusto Sovrano, e però fa pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che tutti li Figli, e Nipoti *ex-Fratre* per parte Mascolina delle naturali Maestranze di questo Imperial Regio Arsenale, quali non sono stati descritti in questi Alfabetti, per non esser state prodotte, nel tempo ch' era prescritto le Fedi del loro Battesimo, o che essendo state presentate, andarono smarrite, e li quali per esser graziosamente descritti in queste Polizze per Garzoni le hanno prodotte.

II. Dovranno tempo un Mese prodursi personalmente dal Fedel Nodaro, e Scrivan Grande accompagnati dal loro Padre, Zio, o Parente più prossimo, unitamente a due Testimonj, che attestino della di loro Filiazione, mentre se terminati non avranno li Anni dieci saranno descritti nel Libro Battesimale, e compiti che li abbiano, calcolandosi dal giorno della loro nascita saranno descritti per Garzoni in prima Classe.

III.

Digitized by Google

III. Tutti gl'altri poi Figli, e Nipoti come sopra che oltrepassaranno gl' Anni dieci saranno a seconda della loro età descritti, previa la presentazione con le regole di sopra prescritte apposti nella Classe che sarà creduto alla loro età convenire.

IV. Per quelli poi che fossero arrivati agl' Anni venti, o li oltrepassassero saranno ancor questi descritti Garzoni, e dovranno per sei Mesi servire nel Garzonaggio, onde istruirsi del Mestiere, nè potranno essere provati Maestri, se non avranno consumato il detto tempo, e saranno riusciti con perfetta abilità alle prove; e non riuscendo dovranno continuar altri sei Mesi Garzoni, e così sino a tanto saranno giudicati capaci.

V. Li altri poi Figli di Maestranze per Linea Mascolina come sopra, che non avranno prodotte le Fedi del loro Battesimo, e che in seguito anderanno nascendo, restano sollevati dal dovere di farsi descrivere nel Libro Battesimale, ed arrivati che saranno all' età degl' Anni dieci, si produrranno, e con le regole, e discipline stabilite come sopra verificata la loro Filiazione, saranno descritti per Garzoni in prima Classe, e se mancassero di prodursi nella detta prescritta età, non saranno admessi, se non per Grazia, e giustificato che abbiano il motivo del loro difetto; Nè potranno essere provati Maestri

Digitized by Google

stri se non averanno compita l'età d'Anni venti, premesse le loro prove, e riconosciuti d'intiera abilità nella relativa loro Professione.

VI. Per le altre Maestranze poi, e Garzoni Figli di Maestranze come sopra, che per qualche combinazione si ritrovassero lontani dalla Patria, dovranno li loro Padri, Zii, Moglie, o Parenti, entro il prescritto termine prodursi a questo Offizio del Nodaro, e Scrivan Grande; e notificare dove questi s'attrovano; ed a questi resta accordato un Anno di tempo per esser ammessi alla Grazia, e con le dette condizioni associati a questi Alfabetti.

E quantunque sia Sua Eccellenza persuasa che non vi sarà alcuno che vorrà controoperare alle prescritte regole. Non potrà godere questo benefizio, ed esser ascritti a questo Imperial Regio Arsenale quelli che fossero mancanti d'alcuna delle prellette condizioni, e se ciò si cercasse con la frode presentando Fedi false, o producendo Testimonj che prescindessero dal vero, dichiara che sarà costretto con ripugnanza del suo animo di far uso nel modo più severo per punire chiunque turberà le presenti deliberazioni di quei castighi che meriterà la qualità del delitto, con la cassazione assoluta di chi l'intentasse se fosse Maestranza, e se altre Persone con quelle pene, che portas-

Digitized by Google

se la qualità della colpa, senza che le possi esser fatta mai grazia.

SEGUONO LI NOMI
Delli Figli delle Maestranze per classe d' Appuntarsi.

Questi si ommettono, come cosa troppo prolissa, e che non interessa i Signori Associati.

Dat. dal Cesareo Regio Arsenal di Venezia li 18. Agosto 1798.

(*Andrea Querini Presid. d' Arsenal, e Marina.*

Gio: Alvise Maderni
Nodaro, e Scrivan Grande.

NOTIFICAZIONE.

DOvendo riportare la integrale loro esecuzione le Leggi, e Discipline tutte, ch' erano vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796. a presidio delle Imperiali Regie Finanze, e quindi anche quelle, che sono dirette a tutelare il *Dazio Macina*, e *Nuovo Aumento* della Città e Termini di Padova, per ciò che riguarda la Macina de' Grani degli Abitanti nei Termini stessi, la Intendenza Ge-

ne-

Digitized by Google

nerale delle Imperiali Regie Finanze trova opportuno di rendere note le attuali prescrizioni nel proposito, che dovranno da tutti indistintamente essere eseguite, a norma del Proclama 27. Luglio 1770., e sono le seguenti.

„ Annesso al *Dazio Macina* di questa Cit-
„ tà anche quello, che debbono corrispon-
„ der gli Abitanti nelle Ville dei Termini
„ della Città stessa, e prescritto essendo dal-
„ le Leggi, e Capitoli dal Senato Veneto
„ approvati, e singolarmente dall' infrascritto
„ Capitolo 50., che non in altro Luogo,
„ fuorchè in essa Città debbano gli Abitanti
„ nelle Ville suddette effettuare le loro Ma-
„ cine col pagamento del consueto Dazio,
„ e nelli Luoghi, e modi dalli Capitoli me-
„ desimi prescritti; perciò, ad oggetto di
„ preservare da' pregiudizj questa importan-
„ tissima Regia Rendita, *la Intendenza Gene-*
„ *rale delle Imperiali Regie Finanze* ordina,
„ e prescrive la esecuzione delle Leggi me-
„ desime, facendo noto alli Villici, ed Abi-
„ tanti tutti nelli Termini di questa Città,
„ che *sarà dalle Guardie della Finanza* invi-
„ gilato contro quelli, che ardissero pratica-
„ re la Macina delli Formenti, e Biade sot-
„ toposte al pagamento del suddetto Dazio
„ fuori della Città di Padova, e contro il
„ tenore delle Leggi, cosicchè, ritrovate per
„ Istrada, o nelle loro Case, Farine maci-

 „ na-

Digitized by Google

„ nate senza il solito Breve, gli saran-
„ no asportate, con l'Arresto del Delin-
„ quente, che sarà pure soggetto a forma-
„ zione di Processo, per quelle Pene che
„ fossero convenienti:

Segue il Capitolo 50.

„ Li Villici dei Termini di Padova deb-
„ bono macinare in quella Città alli Posti
„ destinati Privilegiati, cioè Moggio, Pon-
„ tecorbo, Gesuiti, e Contarine, e non al-
„ trove, pagando il solito Dazio a Tariffa;
„ e trovandosi per Istrada, o nelle loro Ca-
„ se Farine macinate senza Breve, siano
„ asportate, ed arrestato il Delinquente, e
„ soggetto a formazione di Processo, così
„ pure qualunque Molinaro del Territorio,
„ che macinasse alli suddetti Villici, incor-
„ ra nella Pena di Ducati cinquanta.

La presente dovrà essere stampata, pubblicata nella Città di Padova, e consegnata a' Reverendi Parrochi di cadauna Villa *de' Termini* per la pubblicazione alla Messa in giorno Festivo, ed in frequenza di Popolo; poi affissa sopra le Porte della Chiesa stessa ad universale notizia.

Venezia li 26. Settembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze

DE LOTTINGER.

NO-

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE.

AD oggetto di togliere le Contraffazioni, che tuttoggiorno vengono usate in pregiudizio de' Regj Fontici della Farina, e di tante Arti, che si sottopongono al pagamento de' Regj Diritti; l'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, richiamando le Leggi tutte sul proposito vigenti all' Epoca 1796., e massime l'Articolato Proclama del Magistrato alle Biade 4. Gennaro 1792., viene col senso di quello a risolutamente *proibire la Vendita di Farine nelle Case private, nè di darle in Pagamento, nè di farsi traffico delle medesime in pregiudizio di questo Dazio Grande*; e però si fa pubblicamente noto, col tenor dell' Articolo XV. del Proclama surriferito, che saranno poste in attività le Guardie di Vigilanza per l'estirpazione di tale dannoso arbitrio, e *venendo alcuno Denunziato, sarà irremissibilmente praticato il fermo delle Farine, e sottoposto a rigoroso Processo* per quelle ulteriori correzioni, e castighi, che dalle autorità competenti saranno trovati convenirsi, a freno di così dannate Contraffazioni.

Si presterà la Regia Intendenza Provinciale di Venezia, e Dogado, ad ordinare la pubblicazione, e l'affisso della presente Notifi-

Digitized by Google

tificazione, nei Luoghi soliti, e più frequentati della Città, onde nella esecuzione, che resta alle di lui cure raccomandata, non vi sia alcuna, che allegar ne possa ignoranza.

Venezia 29. Settembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

NOTIFICAZIONE.

LA quasi totale decadenza, nella quale ora trovavansi li così nominati *Dazj Mercanzia*, *Spezzati di consumo*, ed altri nella Provincia di Padova, non poteva, che interessare le cure dell'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze per rimetterli nella loro attività, a riparo dell'interesse del Regio Erario.

Per conseguire il proposto intento tutti gli Esercenti Osteria, Beccheria, anche per ciò che riguarda il Dazio Soldo per Libbra sopra le Garni, Pistoria, e Grassa, soggetti alli Dazj suddetti; non che gli Esercenti Vendite al minuto nelle Piazze, e nei Mercati

del

Digitized by Google

del Territorio, dovranno presentarsi nel periodo di giorni otto, dopo la pubblicazione della presente, al Ricettore di Finanza più vicino a fare la loro notifica, ed obblazione, la quale poi non sarà accettata se non daranno tosto Pieggieria per il Pagamento del debito, che possono avere per il tempo decorso, secondo la liquidazione da farsi.

Qualora alcuno degli Esercenti suddetti non si presentasse al Ricettore come sopra, andrà soggetto alle pene dalle Leggi prescritte a chi esercita senza l'ottenuto legale Accordo, e sarà escluso dall' essere successivamente investito.

Malgrado l'obbligo, che s' impone ai menzionati Esercenti di notificarsi, non si esclude qualunque altra Persona, che aspirasse ad ottenere gli Accordi, di cui si tratta, essendo in facoltà di tutti di fare come sopra le loro obblazioni.

Non si passerà ad approvare alcuni delli suddetti Accordi, se dall' Aspirante non si darà anche per questo un idonea Sigurtà, ossia Pieggieria, ovvero non si pagherà un trimestre anticipato della somma annua da convenirsi.

Detti Accordi si faranno per un Anno; Ritenendo, che, per quelli che sono legalmente in corso, avranno il loro principio colla scadenza convenuta del vegliante Accordo, e per quelli, ai quali manca la su-

pe-

Digitized by Google

periore approvazione, dovrà incominciare l'Accordo col primo Gennajo del 1799., coll'obbligo di pagare alla Regia Cassa per il corrente Anno quella somma, che si stabilirà per l'Anno venturo.

Affinchè queste determinazioni possano sortire il pieno loro effetto, sarà la presente pubblicata, tanto nella Città di Padova, quanto in tutte le Terre, Comunità, e Castelli del Territorio dipendente dalla Provincia suddetta di Padova, per l'opportuna intelligenza, e direzione di ciascheduno.

Venezia 4. Ottobre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze

DE LOTTINGER.

SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA,

Comandante della Marina Ex-Veneta, e di quella Imperiale di Trieste.

DIpendente per Sovrana volontà anche il Regio Bosco del Montello da questa Presidenza, trova essa indispensabile, richiamando alla loro osservanza tutte le Leggi emanate dall' ex-Magistrato al Bosco suddetto in questo proposito, di comandare quanto segue.

I. Che a toglimento dell' introdottosi, e sempre più crescente abuso dei Villici conterminanti al Bosco stesso, Contrabbandieri di Legna, li quali, abbandonando li lavori della Campagna, s' introducono furtivamente nel Bosco a tagliar Cime, Rami, e Pedali, ed inferiscono altri dannati pregiudizj, il tutto asportando, per farne smercio, colle Carrolle, sia in relazione al Proclama 29. Maggio 1748. assolutamenre proibito, fuorchè nelle circostanze, che si dichiareranno nel seguente Articolo, l' ingresso in esso Bosco di qualunque Persona con Carrolle, Manaje, Cortellazzi, Ronchetti, Ronconcelle, ed altri simili Attrezzi.

Digitized by Google

II. Sarà permesso l'ingresso nel Regio Bosco stesso, e l'uso delle dette Carrolle al momento dei Taglj, Curamenti, e Schiaramenti a quelle sole Persone, che avranno acquistato Legne dal Pubblico, ed egualmente da San Martin a San Giorgio alle altre, che avessero in Bosco porzione di Legna dolce.

III. Tutte le suindicate Persone, alle quali sarà, come si è detto nell'antecedente Articolo, permesso l'ingresso, dovranno esser munite d'un Mandato a Stampa sottoscritto dal Capitanio, ben intendendosi, che relativamente alle prescrizioni del Proclama 8. Agosto 1793., non potranno verificare l'ingresso stesso, se non che dopo spuntato il Sole, per dover poi assolutamente uscire dal Bosco, prima, ch'esso tramonti.

IV. Chi mancherà del Mandato prescritto del Capitanio, o sarà trovato nel Regio Bosco anche col Mandato stesso in tempi non permessi, o in ore proibite, incorrerà nelle pene minacciate ai Contrabbandieri, e perciò gli saranno asportate le Carrolle anche vote di pubblico Legname, ed ogn'Istrumento, che avesse; dandosi facoltà di fare l'asporto stesso, e ritenere chi fosse sorpreso in contravvenzione, a qualunque Uffiziale.

V. Saranno le Carrolle medesime, ed Istrumenti irremissibilmente fiscati, e le Persone ritenute subiranno quelle pene pecuniarie,

Digitized by Google

rie, o afflittive, che questa Presidenza troverà proporzionate alla qualità della delinquenza.

V. Invigilerà attentamente il Capitanio, ed userà le maggiori diligenze, ed indagini per rilevare, se gli Uffiziali, e Saltari si prestino all' esecuzione dei soprascritti Comandi; nel che, se li scuoprisse negligenti, o per qualunque motivo infedeli, saranno assoggettati alla pena della immediata Cassazione, oltre alle altre afflittive, che saranno trovate da Sua Eccellenza convenire alla qualità del loro reato.

VII. Volendosi da questa Presidenza, che siano assolutamente estirpati li Contrabbandi, saranno assoggettati alle più severe pene quelli, che avessero comprato da qualche Contrabbandiere o poca, o molta quantità di Legna, o avessero loro dato ricetto, permettendo nelle rispettive Case, o altri Luoghi la Vendita di Legni d'ogni sorte tratti dal Regio Bosco.

Sarà il presente stampato, e pubblicato in Giavera, e nelle Chiese delli tredici Comuni in giorno festivo, e nel maggior concorso di Popolo, e sarà affisso sopra le Porte degli Uffiziali, e Saltari, perchè riporti l'inviolabile, e piena osservanza.

Dat. dall'Imp. R. Ars. di Venezia li 5. Ott. 1798

(*Andrea Querini Presid. Arsen., e Marina.*

Vettor Gabriel Segr.

Digitized by Google

LA CONGREGAZIONE DELEGATA

FA INTENDERE, E SAPERE.

CHe riflessibile, e troppo avanzato il disordine dell'ingombro del Canal Grande, e degli altri Canali per la abusiva, e contumace resistenza dei Patroni, e Conduttori di Navigli, Burchj, Barche, ed altri Legni, che preferiscono il proprio comodo, senza immaginabile riguardo al gravissimo danno, che inferiscono al Canal Grande, con impedimento in più Luoghi dello stesso, ed altrove remora al libero corso delle Acque, difficoltà, e pericolo al transito delle Barche, e Gondole, e sconcerto a quella buona regola, che ne' decorsi tempi fu stabilita a cadauno dei Patroni, e Conduttori medesimi; E volendosi dall' Imperial Regio General Governo rimesso il buon ordine, secondo il precedente sistema, che era in vigore sotto il cessato Governo Aristocratico; Perciò inerendo al suo Decreto 30. Maggio decorso, deviene la Congregazione ad ordinare nella più risoluta forma a cadauno delli Patroni nominati negli infrascritti Capitoli, che vigevano nell' Epoca 1796., e che si richiamano all' esatta loro osservanza, con quelle dilucidazioni, e regolazioni suggerite dalla esperienza, e dalla costante pratica, di

pon-

Digitized by Google

pontualmente obbedire, ed eseguire quanto viene con li Capitoli stessi, stabilito, sotto quelle pene mancando pecuniarie, ed afflittive vigenti alla sopradetta Epoca 1796.

I. Che alcuno, sia chi si voglia non ardisca di fermarsi, o tenere Navigli, Marciliane, Burchi, o Barche di qualunque sorte nel Canal Grande dalla Dogana di Mare, sino a Santa Chiara, eccettuato le Gondole, Peate, e Barche de' Traghetti, nel Numero, e modo quì in appresso dichiarito.

II. Le Barche, Burchi, Marciliane, ed altri Navigli, a' quali occorresse andar in Canal Grande, per scaricare, abbiano tempo giorni quattro, e non più di fermarvisi, tenendo legata la Prova all' Acqua, e non per tresso, ed occorrendole starvi di più debba dal Patron esser presa licenza dal N. H. Deputato alle Strade, e Canali, che conosciuto il bisogno gli sarà rilasciata *Gratis*.

III. Così pure le Barche, e Burchi, che avranno a scaricare Generi, od altro alle Case dei Particolari, non possano entrare in detto Canal Grande, se non quel giorno, che dovranno scaricare, e subito scaricato debbano andare a' loro Stazi, non potendo fermarvisi così pieni, come vuoti, sotto verun pretesto.

IV. Le Barche di Padova al Num. di otto star debbano dal Ponte delle Beccarie sino verso la calle dei Botteri, ed il resto al-

la

la Corte detta di Cà Badoer in vicinanza a Santa Chiara; Quelle da Este, dal Frassana, e da San Zuanne, due per sorte nel detto sito, ed il resto verso S. Chiara, come sopra.

Quelle da Moncellice, una nel medesimo sito verso la Calle dei Botteri, il resto come sopra.

Quelle di Mestre, e Malghera Num. cinque verso la Sagoma dell'Oglio, in faccia alla Calle de' Botteri, il resto a S. Giobbe.

Quelle da Vicenza, tre alle Fabbriche di Rialto, con le Prove all'Acqua, e non per tresso, ed il resto in Canal della Giudecca verso San Basilio.

Le Barche della Fossetta, Musestre, Casal, e Roncade due per sorte alle Fabbriche a Rialto, ed il resto alli ex-Gesuiti, Birri, e Ss. Gio:, e Paolo.

Quelle da Portogruer, tre alle Prigioni a Rialto, entro alli Pali fra gli ex-Camerlenghi, che sono Passa dodici, non dovendo occupare sito maggiore.

Quelle da Piove, due alla Pasina ed il resto sopra le Zattere a San Trovaso.

Quelle da Miran, due a San Stae, ed il resto a San Geremia, ed al Bersaglio.

Quelle di Pordenon, Portobuffolè, Motta, e San Niccolò di Trieste, verso la Riva del Carbon una per sorte, lasciando in libertà la Riva in faccia l'Osteria della Cerva, le altre tutte alla Riva di Biasio.

Quel-

Digitized by Google

Quelle del Dolo, sopra le Zattere a San Basilio.

V. Alla Riva del Carbon stiano tre Barche, a vender Carbon, e non in maggior numero; non possano approdar se non che una alla volta, e terminato lo scarico debbano immediatemente partire; non potendo fermarsi, scaricare, o vendere in altri Luoghi, se non che previa licenza del N. H. Deputato alle Strade Canali, da quale riconosciuta la necessità, gli sarà prontamente rilasciata *Gratis*.

VI. Le Barche, che vendono Vino in Num. di sei stiano sopra la Riva loro ordinaria a Rialto, così detta del Vino, proibito il fermarsi in altri Luoghi vicini; salvo però sempre, e riservato il ricorso a questa Congregazione Delegata nelli Casi, che convenisse di aumentare il Numero di dette Barche.

VII. Le Barche da Vino di Mare non debbano venire entro della punta della Dogana, se non che ad una alla volta, per andare alla Stimaria al Dazio Vino, non dovendo dal Governatore essere spedite più d'una per volta, cioè fuori una, ed entro l'altra, intendendosi sempre nella punta della Dogana; vietato restando alli Travasadori da Vino di accostarsi ad esse Barche con Peate provvedute di Urne entro nel Canal Grande, per discarico di esso Vino,

sot-

Digitized by Google

sotto le pene tutte stabilite dalle Leggi. Li Burchj, e Barche da Vin dovranno fermarsi tutti, niuno eccettuato, sopra il Canal Grande, in vicinanza al Pubblico Rivo detto del Megio in Contrada di S. Stae, dovendo in detta situazione fare gli ordinarj scarichi del Vino col mezzo delle Peate, ed in qualche caso, che le circostanze esigessero di cambiar situazione, dovranno li Patroni de' Burchj, e Barche implorare dal N. H. Deputato alle Strade, e Canali le Pubbliche permissioni, che gli saranno accordate *Gratis*.

VIII. Li Burchielli, con le Fenestrelle a comodo dei Passeggieri, dovranno starsene al Num. di sei, oltre quelli di Volta, in faccia il Fontico della Farina a Rialto, ed il resto alla Corte di Cà Badoer verso S. Chiara.

Li Burchj, e Barche da Verona, Badia, Pescantina, e Polesella, dovranno starsene una per sorte al Traghetto della Trinità verso la Dogana; il resto di là della Dogana in Canal della Giudecca; dovendo all' occasione de' scarichi, e carichi di Sale dar luoco per quanto porterà il tempo.

Li Burchj da Molin vadino alli Fontici a scaricar, e subito dopo eseguito lo scarico, si portino alli loro ordinarj Stazj alla Pietà.

Le Barche del Traghetto di Legnago, dovran-

Digitized by Google

vranno fermarsi in Num. di due nel sito denominato la Riva di Cà del Duca, a San Samuel, sopra il Canal Grande, e quelle dei Naranzeri al loro arrivo si fermeranno nel fissato Stazio in prossimità del Pubblico Rivo di S. Silvestro.

Alcuno sotto qualsivoglia pretesto non ardisca di tener ferme, e permanenti sotto il Ponte di Rialto, Peate, Barche, Scovazzere, Battelli da Ortolani, nè altra Barca di qualunque sorte, eccettuate le Gondole.

IX. Tutti li Navigli, Burchi, e Barche di qualunque sorte con Legne, niuna eccettuata, non debbano entrar nel Canal Grande, ma abbiano a rimanere ai loro soliti Stazj.

Le Peate da Mercanzia, ed altro star dovranno appresso il Ponte di Rialto al loro Stazio solito di quà, e di là del Ponte stesso, purchè non impediscano il vivo del Volto del suddetto Ponte: Parte alle Fabbriche nuove; Parte al Ponte della Giudecca, ed altre alla Fondamenta dell'Umiltà, ed al Sepolcro: Quelle da Oglio stiano alla Calle dei Botteri al loro luoco solito.

Li Burchi, e Barche da Fassi stiano fuori della Ponta della Dogana dalla parte della Giudecca; non potendo per modo alcuno, nè sotto qualsisia pretesto fermarsi entro della Punta, nè occupar la Bocca del Canal Grande; Ed egualmente tutte le Bar-

Digitized by Google

che Canere, non potranno fermarsi nel Canal medesimo; Ma dovranno fare i loro scarichi a S. Biasio della Giudecca verso San Giorgio d'Alega.

X. Niuna Barca debba fermarsi in vicinanza de' Rivi, che sboccano nel Canal Grande, nè occupar con Cai, od altri impedimenti l'Ingresso, ed Uscita da' medesimi, che dovranno restar sempre totalmente liberi da qualunque Barca per qualsisia Causa; nè in alcun sito attaccarsi con Corde, o Cai a' Ponti, nè inferirli in alcuna parte pregiudizio, o danno.

Non debbano fermarsi alla Fondamenta della Misericordia, che sole tre Barche del Traghetto di Treviso: cioè quella della Volta, e le due che saranno dietro, e le altre tutte, e Burchj debbano fermarsi alla Croce nel sito destinato.

XI. Resta incaricato il Capitanio Gio: Battista Rubolo d'invigilare continuamente, acciocchè gli ordini presenti restino in ogni loro parte esattamente eseguiti, scorrendo per ove porta il bisogno con frequenza per riconoscere le Contravvenzioni, e li Contraffacenti, altrimenti mancando a tali precisi suoi doveri, sarà proceduto contro la di lui persona con severi castighi.

Tutti li Fanti pure del Dipartimento alle Strade, e Canali, e qualunque altro Ministro, dovranno invigilare per l'esecuzione delle presenti Pubbliche prescrizioni; avverten-

Digitized by Google

tendosi, che saranno ancora accolte in questo proposito Denunzie, promettendosi al Denunziante la metà delle Pene pecuniarie, che a tenor delle Leggi saranno levate, alli Contraffacenti, e Trasgressori, e nel caso che seguisse condanna afflittiva, sempre però a metodo delle Leggi; avrà il Denunziante dalla Regia Cassa quel premio, che sarà creduto conveniente, col riguardo però alla qualità delle Trasgressioni.

Ed il presente approvato che sia dall' Autorità dell' Imperial Regio Generale Governo sarà stampato, pubblicato, ed affisso alli Luoghi soliti, e consueti, non che agli Stazj di tutti li sopraddetti Traghetti, Fraglie, ed Arti, non che intimato alli Gastaldi, e Capi delle stesse ed altri respettivamente, e consegnato in Copia alli medesimi, con incarico di leggerlo nelle riduzioni dei loro Capitoli Generali; al qual effetto dovrà essere registrato nelle loro Matricole acciocchè in alcun tempo non ne possa da alcuno essere infinta ignoranza.

Venezia dalla Congr. Deleg. li 19. Sett. 1798.

(*Piero Zusto Prefetto.*
(*Girolamo Querini Dep. all' Interna Polizia.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

Addì 27. Settembre 1798.

Approv. con Decr. dell' Imp. R. Gov. Gen.

Digitized by Google

IL CESAREO REGIO

GIUSDICENTE CRIMINALE

INCARICATO DI POLIZIA

Rende noto.

CHe essendo proibito dallo Statuto le Vendemmie prima del giorno di S. Michiele, resta perciò vietato a qualunque persona di vendemmiare prima del giorno suddetto in pena di Lire 50. da essere irremissibilmente levate a cadaun innobbediente, ed applicate ad arbitrio.

Belluno li 17. Settembre 1798.

(Luigi Pagani Cesa Regio Giusdicente Criminale, ec.

Il Cancellier Criminale.

Digitized by Google

LI NOBILI SIGNORI

CONSOLI

RAPPRESENTANTI

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO

MAGGIOR CONSIGLIO

Fanno pubblicamente intendere, e sapere.

COme nelli giorni 5. 9., e 14. Ottobre prossimo venturo passeranno sul pubblico Incanto per affittare li seguenti Dazj, e Rendite di ragion Patrimoniale di questa Magnifica Città, e come nella giornata 14. detto ne seguirà la deliberazione al più offerente, colle condizioni che negli Incanti medesimi verranno dichiarite; che tanto &c. & sic &c.

Dazio della Muda Grande, ossia di Capodiponte.
—— del Bestiame di Città, e resto del Territorio.
—— di un' Osteria in Città.
—— della Caneva aggiunta in Campitello.
—— della Bolla delle Legne alla Porta Dojona, e di Rudo.

Fab-

Digitized by Google

Fabbriche del Pubblico Fontico d' Affittarsi tanto unite, che separate, come segue.

Pian Terreno

1. Bottega d' ingresso, a cui tiene una casa consistente in due Camere, una Cucina, Spazza-cucina, e parte di Terrazza a Orto.
2. Altra Bottega con Magazzeno a caneva con volto reale, guarda casa Berettini a mattina.
3. Magazzeno con volto reale, guarda contrada di mezzo-giorno in faccia alla casa Bortoli.

Primo Solaro.

4. Magazzeno a granajo parimenti a volto reale con transito promiscuo, a mezzodì guarda casa Girlesio, settentrione Terrazza.

Secondo Solaro.

5. Altro Magazzeno sopra l' antedetto, guarda *ut supra* con transito promiscuo.
6. Due altri Magazzeni con soffitta sopra, il primo de' quali guarda a mattina casa Berettini mediante strada pubblica, mez-

Digitized by Google

mezzodì le case Girlesio, e Bortoli mediante pure strada pubblica, il secondo poi a settentrione guarda la Terrazza a Orto.

Terzo Solaro.

7. Altro Magazzeno, dal quale con altra scala si passa ad altro sopra lo stesso. Restando dichiarito, che chiunque volesse vedere le preaccennate stanze del pubblico Fontico, può rivogliersi á Dom. Osvaldo de Col custode delle chiavi.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 29. Settembre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.

(Virginio Barcelloni Corte Console.

(Gio: Alpago qu: Francesco Console.

Antonio Pagani
Cancell. de Mand.

Digitized by Google

LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO

M A G G I O R C O N S I G L I O

Fanno pubblicamente intendere, e sapere.

COme Essi si porterranno nelli giorni deli 5. 9., e 14. del prossimo venturo Ottobre sopra il pubblico Incanto per deliberare la Esazione delle Pubbliche Gravezze di Sussidio, Alloggi di Cavalleria, e Lanze sopra l'Estimo Reale de' Beni Vecchi, e Comuni degli anni 1798. 1799., e 1800., e la deliberazione seguirà il dì 14. Ottobre suddetto, colla riserva delle Polizze segrete, ed a norma delli Capitoli in altri tempi stabiliti per detta Esazione, e coll' obbligo di fare li Pubblici pagamenti in questa Regia Ricettoria, non che gli altri naturali, ed incombenti a detti Estimi, colla condizione dello scosso, e non scosso; che tanto &c. In quorum &c.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 29. Settembre 1798.

(Fabio Pagani qu: Antonio Console.
(Virginio Barcelloni Corte Console.
(Gio: Alpago qu: Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

LI

Digitized by Google

LI NOBILI SIGNORI

GIURATI DI GIUSTIZIA

INFRASCRITTI.

COmmettono col presente risoluto ordine a qualunque siasi venditore di Latte, tanto di questa Città, che Borghi, e Territorio, non dover sotto alcun colore, o pretesto prendersi la libertà dopo la pubblicazione del presente, di vendere, o far vendere Latte a maggior prezzo di soldi uno, e piccoli sei per mezza, in pena contrafacendo al presente ordine di L. 24. per cadauna volta, ed altre maggiori ad arbitrio &c. in quorum &c.

Belluno dall'Officio de' Spettabili Signori Giurati di Giustizia li 2. Ottobre 1798.

(Giovanni Bertoldi Giurato di Giustizia.

(Francesco Giuseppe Pagani Giurato di Giustizia.

Dionisio Doglioni
Cancellier dell'Offizio.

Digitized by Google

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI TREVISO.

NOn essendosi ancora verificato in questa Città, e Territorio la totale presentazione delle tanto necessarie Notifiche della precisa quantità del Formento raccolto, prescritte dal Supremo Generale Comando, e richiamate con Proclamazione della Regia Commissione Camerale 6. Agosto scaduto, e venendo pressato questo Magistrato da replicati ordini, ed eccitamenti dello stesso Generale Comando per la pronta versazione de' Formenti ne' Regj Magazzini, deviene a prescrivere nelle più risolute forme.

A ciascun Proprietario de' Fondi, o Lavoratore in Proprietà, o Affittanziere a dover nel termine di giorni 4., dalla pubblicazione del presente, notificare co soliti metodi la precisa quantità del Formento raccolto nel presente Anno, per poter quindi in relazione conformare un equo comparto, onde rendere provveduti li Regj Magazzini della rispettiva tangente: In caso poi di non creduta trasgressione saranno li disobbedienti da-

denunziati al prelodato Supremo General Comando per quelle deliberazioni, che crederà lo stesso convenirsi alla qualità della mancanza.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' Luoghi soliti tanto in questa Città, che nel Territorio, prescrivendo alli Parrochi tutti di doverlo pubblicare *inter Missarum Solemnia*, affinchè alcuno allegar non possa ignoranza.

Treviso li 12. Settembre 1798.

(Florian Coletti Provv. Deleg. e Colleg.

Stefano Alberti Nod. Canc.

IL REGIO MAGISTRATO
DELLA PROVVEDERIA
DI TREVISO.

SOllecitato nuovamente questo Magistrato dal Supremo Generale Comando di dover prontamente far eseguire ne' Regj Magazzini di questa Città la versazione de' Formenti, si fa noto a tutti li Possessori Proprietari del genere stesso di dover intanto so-mi-

Digitized by Google

nistrare il cinque per cento della quantità respettivamente raccolta. Dietro poi i calcoli che ne ridonderanno dalla intiera massa sarà addossato ad ogni Proprietario quel di più, che risultasse dopo un equo comparto, o pure fatte quelle successive compensazioni che fossero di Giustizia, come viene espresso nella Notificazione della Regia Commissione Camerale primo Settembre corrente.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso tanto in questa Città, che in tutti li luoghi della Provincia ad oggetto che riportar debba la sua esecuzione.

Treviso li 14. Settembre 1798.

(Florian Coletti Provv. Deleg., e Coll.

Stefano Alberti Nod. Cancell.

IL MAGISTRATO
DE' PROVVEDITORI
DELLA CITTA' DI TREVISO.

ESsendo stato presentato dal Mariga della Fiera a questo Magistrato un Ordine preci-

Digitized by Google

ciso di questo Illustrissimo Comando della Piazza di dover immediatamente coll' ajuto de' Villici appianare tutte le Fosse, e Scari che si trovano nel Prato della Fiera, Piazza eletta da questo Sig. Generale Co: d' Hohenzollern per esercitarvi i Battaglioni della Guarnigione di Treviso, mettendo sotto la sua responsabilità l'esecuzione di quest' Ordine, e d'altra parte riflettendo l'impossibilità di tal Comune a prestarsi all' immediata esecuzione per impotenza, avendo tutte le sue Boarie impiegate nell' Attiraglio delle Barche, e nella condotta dei Fieni per la Truppa di Cavalleria colà acquartierata, oltre che le esenzioni che gode quel Comune non lo rendono soggetto a tal peso, si commette però alli Capi dello Spettabile Corpo delle Cerche di dover immediatamente ordinare ai Comuni ad esso Corpo soggetti di dover coll' assistenza d' un Pubblico Perito devenire all' esecuzione d' un tal Comando, & sic &c.

Treviso li 19. Settembre 1798.

(Florian Coletti Provv. Deleg. e Collegh.

Stefano Alberti Nod. Cancell.

IL

IL REGIO MAGISTRATO DE' PROVVEDITORI

DELLA CITTA' DI TREVISO.

IN conseguenza del Proclama 14. corrente Settembre emanato da questo Regio Magistrato de' Provveditori dietro gli eccitamenti nuovamente derivatigli dal Supremo Generale Comando, con cui furono eccitati li Possessori Proprietarj di Formento di dovere incanto somministrare ne' Regj Magazzini di questa Città il cinque per cento da essi Proprietarj respettivamente raccolto, restano perciò avvertiti col presente.

Primo. A dover immancabilmente dopo il giorno della pubblicazione per quelli che sono in Città versare nel Regio Magazzino Militare la Quota a cadauno spettante, e di buona qualità mercantile sul ragguaglio sopradescritto, e colla maggior sollecitudine per quelli che sono nel Territorio.

Secondo. Il prezzo fissato dal suddetto Generale Comando si è quello di L. 18. 19: 6. lo Staro Misura Trevisana, che verrà pagato dalla Regia Cassa Imperiale.

Terzo. Il Magazzino ad hoc destinato sarà nel Convento de' RR. PP. Domenicani di S. Niccolò di questa Città, dove vi sarà

la

la Persona di Dom. Gio: Battista Rossi Deputato al ricevimento per conto di questo Magistrato, ed il quale rilascierà ad ognuno in iscritto la relativa quietanza.

Si persuade il Magistrato stesso, che ognuno trattandosi d'eseguire li precisi Comandi dell'Augustissimo Nostro Sovrano, si presterà all'esatto, e puntuale adempimento di quanto respettivamente gli spetta senza attendere d'essere nuovamente invitati ad un effetto di tanta importanza diretto niente meno, che ad assicurare la sussistenza delle Armate Imperiali.

Treviso li 20. Settembre 1798.

(Florian Coletti Provveditor Delegato, e Colleghe.

Stefano Alberti Nod. Cancell.

Digitized by Google

IL REGIO MAGISTRATO
DE' PROVVEDITORI
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI TREVISO.

VEdendo il Supremo Generale Militar Comando che dopo il Proclama di questo Magistrato 20. del corrente quasi nessun Possessore Proprietario di Formenti ha spedito la sua Quota nel Magazzino destinato nel Convento de' RR. PP. Domenicani di San Niccolò, però è devenuto a rimettere in quest' oggi degli Ordini risoluti a questo Nostro Magistrato, con li quali commette di dover nuovamente ordinare con tutta la forza, e senza il minimo ritardo, e scusa, di far cominciare, e terminare dentro tre giorni la somministrazione di tutta la quantità del Formento che ad ognuno compete, in pena di essere immantinente spedite le esecuzioni Militari.

Uniformandosi però questo Magistrato alli Supremi Voleri, ordina risolutamente, che ogni Possessore di Formento di questo Territorio debba dentro il perentorio termine di giorni tre dalla pubblicazione del presente somministrare il cinque per Cento

del

Digitized by Google

del suo Formento a norma del Proclama Nostro 20. corrente, ed in caso che alcuno mancasse a questo dovere di buon Suddito, si vedrà costretto il Magistrato Nostro a rimetter la Nota dei mancanti a questo Regio Intendente delli Viveri Militari, onde prenda le convenienti misure.

Treviso li 26. Settembre 1798.

(Aurelio Azzoni Avogaro Provveditor, e Colleghe.

Stefano Alberti Nod. Cancell.

Addì 27. Settembre 1798. — Pubblicato &c.

MOLTO REVERENDO SIGNOR.

OCcorre ch' Ella spedisca con la maggior sollecitudine al Magistrato Nostro una Nota esatta del Nome, e Cognome di cadaun Medico Fisico, e Chirurgo, che abitasse, o venisse ad esercitare in codesta Villa la rispettiva Professione. Altra Nota ancora abbisogna di quelle Femmine, che approvate o non approvate esercitassero la Professione di Levatrice.

Digitized by Google

Certi Noi, che V. S. M. R. si darà il merito di farci avere essa Nota nel più breve termine, spedindola appositamente per il Meriga, o per uno degli Uomini di Comun, la staremo attendendo per poter eseguire gli Ordini del Regio Tribunale Supremo, augurandole intanto ogni felicità.

Treviso dal Regio Magistrato alla Sanità li 28. Settembre 1798.

SOM-

Digitized by Google

SOMMARIO
STORICO-CRONOLOGICO
DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE NEL TOMO NONO.

1798. VENEZIA.

		Pag.
Agosto		
18	*Non cessando ec.* Maestranze dell'Arsenale	270
22	*Abbiamo l'onore ec.* Regole direttive ai Parrochi nell'Esercizio dei diritti parocchiali verso del Militare, qualor manchi il Cappellano Castrense	57
24	*Relativamente ec.* Sagoma de' Vettolari	3
—	*Relativamente ec.* La stessa, sostituita per ordine pubblico	145
31	*Neglette ec.* Vino	15
—	*Consideratesi ec.* Private Lotterie vietate	60
Settembre.		
1	*Confortanti essendo ec.* Contumacia imposta alle imbarcazioni procedenti dalle Bocche di Cattaro, Castel Nuovo, Budua ec. ridotta a giorni sette	8
—	*Confinate ec.* Per riguardo di pubblica	

Digitized by Google

Settembre Pag.

ca salute proibito nell' interno della Città aver magazzeni per baccaladi, pesci salati, fumati, budellami, salamoje ec. 10

1 *Approvata ec.* Formenti da prestarsi alle truppe Imperiali da ogni Provincia 18

3 *Collocati ec.* Vivandiere per il Regio Ospital di S. Antonio di Castello 31

5 *Assuntosi ec.* Messettaria 20

6 *Riconoscendo ec.* Conferma dei diritti e prerogative dell' Ammiraglio, Primo Architetto Navale, e Proto General de' Calafatti 62

— *Sopra la Dimanda ec.* Metodo dei Memoriali 201

7 *Prescritto ec.* Bombardieri e Bombisti 64

— *Inerendo ec.* Osti rimessi nei lor privilegi 65

10 *Che in adempimento ec.* Escavazione d'alcuni rivi per incanto 67

11 *Possedendo ec.* Riconferma della Tariffa per il jus del pedaggio del ponte che transita da una riva all'altra sopra la Rotta Sabbadina nella villa di Lusia Territorio d'Este, di ragione della Nob. Famiglia Zusto 69

12 *Non è tollerabile ec.* Proibita la vendita

Settembre Pag.

dita del vino al bosco del Montello in pregiudizio dell' osteria di Narvesa 71

12 *Capitoli* per l'abboccamento dei Dazj Acquevite e Ghiaccio 223

14 *La Laguna ec.* Ordini per la Laguna 209

15 *Oggetti importantissimi ec.* Colte e Campatici 143

— *Concessi ec.* Amministratore dei Dazj Biave, e Vino di Chiozza, e Distretto ec. 151

17 *Essendo passata ec.* Continuazione del Partito delle Carte da giuoco ad uso di Bologna nella dita Gio: Battista Giuriati 152

19 *Che chi volesse ec.* Custode di Sanità del Lazzeretto di Premolano 154

— *Affine di difendere ec.* Regio Dazio delle Banderuole tutelato con discipline 155

— *Che riflessibile ec.* Canal grande, transito e stazione di barche nel medesimo 284

20 *Avendo ec.* Abboccatore dei Dazj Acquevite, e Ghiaccio. Caffè 222

22 *Le contravvenzioni ec.* Giuochi d'azzardo 161

— *Formula* Provisoria di Tariffa a regola del Ministero 216

Digitized by Google

1798. VENEZIA.
Settembre Pag.
26 *Dovendo ec.* Dazio Macina per il Padovano 274
— *Concorsa ec.* Tassa del Vino a grosso ec. per la Provincia Vicentina 259
27 *Siccome ec.* Soppressione della Regia Commission Camerale, e nuove interinali disposizioni 218
29 *Ad oggetto ec.* Proibizione di vender farine nelle case private 277
Ottobre
4 *La quasi totale ec.* Dazj Mercanzia, Spezzati di Consumo per Padova e Territorio 278
5 *Dipendente ec.* Bosco del Montello 281

1798. TORCELLO.
Agosto
8 *Onorati ec.* Pastorale di Monsignor Vescovo per la prestazione del giuramento, e pel decente vestito degli ecclesiastici 97
Settembre
15 *Esaurindo ec.* Jus privativo della Sig. Maria Angelica Rinaldo di far osteria ec. a S. Michiel del Quarto 150

Digitized by Google

1798. PADOVA.

Luglio Pag.

11 *Inerentemente ec.* Ordine alle Fraglie per la festa e processione di S. Rocco 80

12 *Intenta ec.* Bilancie co' Pesi bollati da sostituirsi alle bilancie o stadelle a marco, per i macellaj 81

— *Estesi ec.* Metodi preservativi dei bovini dalla epizootia 83

13 *Non essendo da tollerarsi ec.* I soli ascritti alla Fraglia de' Strazzaroli possono stimare qualunque mobile 88

— *Sopra le riverenti istanze ec. Li molti ec.* Parte presa nel Capitolo della Fraglia de' Strazzaroli 90

20 *Ordina ec.* Due cavalli appartenenti all' Armata Imperiale fuggiti dalla stalla in Bovolenta 92

— *La Deputazione ec.* Entro giorni otto si presentino i documenti delle Somministrazioni fatte di effetti dietro gli ordini della Presidenza agli Alloggi militari 93

22 *Inerentemente ec.* Gli Uffiziali ex-Veneti che non possono portarsi a Venezia per la Revisione, passeranno la Revista in Padova, dove, e quando *ivi*

24 *Allontanatisi ec.* Due Granatieri disertori 95

Og-

Digitized by Google

1798. PADOVA.

Luglio Pag.

26 *Oggetto ec.* Somministrazioni di frumento, avena, e segala ai magazzeni militari, e a qual prezzo 103

— *Ora che dev' essere ec.* Crediti relativi all' abolito Governo 105

— *Meritando ec.* Tabella, in cui è descritto villa per villa, nome per nome, quanto fu corrisposto sì in denaro, che in effetti per l'imposta di lire 100000. Tornesi tratta dalla Municipalità di Mirano 107

— *Perchè realmente ec.* Condotte de' frumenti 121

28 *Che in relazione ec.* Diritti privativi dei N. H. Fratelli Pietro Antonio, e Pietro Domenico Cappello di far osteria, ec. nelle ville di Noventa, S. Vio, e Morelle 128

31 *Ad oggetto ec.* Asporto dei Fieni 129

Agosto

2 *Relativamente ec.* Pagamento dei Campatici in Resto dovuti al Consorzio della quinta Presa di Brenta 131

— *Rende noto ec.* Incanto dei mobili del soppresso Monistero di S. Bartolommeo 132

3 *Importando ec.* Nota dei grani raccolti *ivi*

Digitized by Google

1798. PADOVA.

Agosto Pag.

4 *Li Nobili ec.* Capitoli della Fraglia de' Fruttaroli 136

6 *Sua Eccellenza ec.* Cavalli da rimettersi nelle stalle 158

8 *Con decreto ec.* Jus privativo della Fraglia degli Osti di vender vino al minuto *ivi*

— *Relativamente ec.* Elezione dei nuovi Presidenti del Consorzio della Brancaglia Parte inferiore 160

10 *L' improvisa rinunzia ec.* Carni di Zara 166

11 *Per quella sopravveglianza ec.* Doveri de' Nodari 168

13 *Fa pubblicamente intendere ec.* Fiera del Zocco 169

20 *In esecuzione ec.* Elezione de' nuovi Presidenti del Consorzio di Carrara, e Gettito di Campatico Straordinario 171

21 *Veduto ec. La Regia ec.* Stampe e ristampe di notificazioni, avvisi ec. 172

22 *Non comportabile ec.* I ministri e custodi delle porte non possono pretendere dagl' introduttori di generi o comestibili, soddisfatta che abbiano la imposta daziale, alcuna regalia 173

Digitized by Google

1798. PADOVA.
Agosto Pag.
25 *Preservata ec.* Privilegj di esenzioni da Dazj 175
31 *Essendosi accresciuta ec.* Pitocchi, infermi da rimoversi dalle Chiese e Sagrati 177
— *Chiamata ec.* Estirpazione di abusi a danno della Fraglia de' Marangoni 179
Settembre
1 *Ad oggetto ec.* Senza passaporto non può alcun Villico portarsi a servire nelle Risare 247
5 *In relazione ec.* Ogni Proprietario di Formento deve intanto dare il dieci per cento della quantità posseduta ai Regj Magazzini Militari 248
9 *Coll' Articolo ec.* Arbitrj alle Porte in danno degl' introduttori di generi, e comestibili 249
10 *Rende ec.* Soldati volontarj da arruolarsi 250
14 *Inerendo ec.* Portadori da Vino, Sensarie di Uve 252
17 *Deliberato ec.* Dazio e bollo de' pesi e misure 254
18 *In relazione ec.* Si presentino alla Depurazione militare le mostre identiche del formento da consegnare 261

Digitized by Google

1798. PADOVA.

Settembre Pag.
20 *Fa pubblicamente ec.* Incanto d'alcuni generi 262
22 *Oggetti ec.* Amministratore stabilito delle rendite di qualsisia natura del Sig. Co: Federico di S. Bonifacio 263
26 *Per la prossima ec.* Discipline per la Fiera di S. Giustina 266
27 *Accolte ec.* Dazio d'Ingresso di Formento 268

1796. ROVIGO ED ADRIA.

Agosto
12 *Attenta ec.* Fieno per le Truppe 183
22 *Inerentemente ec.* Esazioni, che spettavano al Magistrato all'Adige 184
29 *Comandata ec.* Arresto d'animali in danno dei Proprietarj 186
30 *Dietro ec.* Estrazione di grani proibita 187
Settembre
3 *Dietro ec.* La suddetta estrazione proibita si limita ai generi di avena, orzo, e spelta 189
7 *Osservabile ec.* Nota dei frumenti raccolti da presentarsi alle Cancellerie 190
10 *In questi felici giorni ec.* Derubati nelle paghe degli Atti, e dei Processi 191

Digitized by Google

1798. VICENZA
Settembre Pagi
3 *Discesa essendo ec.* Mercato settimanale di biade ed animali in Arsiero 23
4 *In adesione ec.* Capitoli relativi agl' ingaggiamenti per le Reclute del quarto Battaglione leggiero del Baron Bache 24
7 *Per ovviare ec.* Carni bovine 26
— *Merita maturo riflesso ec.* Proibito il situarsi con banchetti, tavole, cesti con generi e comestibili ad uso di vendita nella piazzetta superiore del Santuario del Monte Berico, nè sotto i Portici 28
22 *Prodotte finalmente ec.* Discipline circa il formento da consegnarsi ai Regj Militari Magazzini 237
24 *A toglimento ec. Invigilando ec.* Immondizie delle strade pubbliche 243

Sta-

Digitized by Google

1798. TREVISO

Luglio Pag.

24 *Stabilito il Comparto ec.* Tariffa del Dazio Macina per un triennio. 48

27 *Affinchè ognuno ec.* Proibito il pescare e cacciare nei paludi a Canizzan del Nob. Sig. Ettore Rinaldi 51

29 *Relativamente ec.* Chi ha fabbriche e campi all' intorno della Città fino alla distanza dalle Fosse di 800. passi, presenterà i suoi documenti 53

30 *Ad onta ec.* Fiere e mercati della specie bovina proibiti 54

— *In conseguenza ec.* Fieno per le Truppe 73

Agosto

4 *Affinchè ognuno ec.* Pesca e caccia proibita nelle paludi di proprietà della mensa Vescovile, e del N. H. Girolamo Querini 75

19 *Necessario essendo ec.* Escavazione dei fossi laterali alla Regia Strada del Terraglio 77

— *Mentre resta confermata ec.* Licenza della Delegazione di Polizia per la caccia 78

12 *Non essendosi ec.* Notificazione del Formento raccolto 298

14 *Sollecitato ec.* I Proprietarj del Formento verseranno intanto nei magazzeni Regj Militari il cinque

Digitized by Google

1798. TRENTO.

Settembre Pag.

que per cento della quantità stabilita 299

19. *Essendo stato ec.* Fosse e scariche nel Prato della Fiera da appianarsi 300

20. *In conseguenza ec.* Formento per i Magazzeni Regj Militari 302

26 *Vedendo ec.* Il formento suddetto sia dentro tre giorni immancabilmente consegnato 304

28 *Occorre ec.* I Reverendi Parrocchi devono al Magistrato della Sanità presentar la nota del nome, e cognome de' Medici Fisici e Chirurghi esercenti la lor professione nelle rispettive ville, così pure delle femmine Levatrici 305

1798. BELLUNO.

Agosto.

31 *Coll' Articolo VII. ec.* Protocolli delle cose seguite nelle rispettive sessioni de' Corpi si rassegnino di quindeci in quindeci giorni all' Imperiale Regio Governo Generale 38

— *Inoltra ec.* Permesso l' uso dell' archibugio da caccia dal mese di Agosto fino a tutto Febbrajo 40 e 41

Ri-

Digitized by Google

Settembre Pag.

3 *Ritornata ec.* Fiere e Mercati di animali bovini permessi di nuovo 194

4 *Che sino ec.* Sospesa la traduzione de' Fieni in Città 195

— *Nel totale ec.* Debiti Daziali 196

5 *Ricercata ec.* Stato economico attivo e passivo dei Corpi di qualunque classe 198

10 *Ad oggetto ec.* Itinerario de' bovi de-stinati da esteri territori 200

12 *Giacchè ec.* Macello d' animali bovini 203

15 *Ordinano ec.* Calamiere per i Pistori 205

— *Eccitata ec.* Elemosina per i Luoghi Santi, e le Chiese Cattoliche del Levante 207

17 *Che essendo ec.* Proibita la vendemmia prima del giorno di S. Michiele 292

— *Come nelli giorni ec.* Dazj e rendite patrimoniali della Città da deliberarsi all' incanto 293

— *Come essi ec.* Incanto dell' Esazione delle Pubbliche Gravezze di Sussidio, Alloggi di Cavalleria, e Lanze sopra l' Estimo ec. 296

Ottobre

2 *Commettono ec.* Prezzo del Latte 297

Fine del Tomo Nono.

Digitized by Google

MOS ET LEX

MACULOSUM EDOMUIT NEFAS.

Hor. Od. 5. lib. IV.

Costume e Legge

il sozzo vizio infrenano.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google